



PARLAMENT DE CATALUNYA

Legge organica 6/2006, del 19 luglio, di riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna

Preambolo.....	8
TITOLO PRELIMINARE	9
Articolo 1. La Catalogna	9
Articolo 2. La Generalitat.....	9
Articolo 3. Quadro politico	9
Articolo 4. Diritti e principi reggenti	9
Articolo 5. I diritti storici	9
Articolo 6. La lingua propria e le lingue ufficiali	10
Articolo 7. La condizione politica di catalani.....	10
Articolo 8. Simboli della Catalogna.....	10
Articolo 9. Il territorio	10
Articolo 10. La capitale	11
Articolo 11. Aran.....	11
Articolo 12. I territori con vincoli storici, linguistici e culturali con la Catalogna.....	11
Articolo 13. Le comunità catalane all'estero.....	11
Articolo 14. Efficacia territoriale delle norme	11
TITOLO I.....	11
Dei diritti, doveri e principi reggenti.....	11
CAPITOLO I	11
Diritti e doveri dell'ambito civile e sociale	11
Articolo 15. Diritti delle persone	11
Articolo 16. Diritti nell'ambito delle famiglie	12
Articolo 17. Diritti dei minori.....	12
Articolo 18. Diritti delle persone anziane.....	12
Articolo 19. Diritti delle donne.....	12
Articolo 20. Diritto a vivere con dignità il processo della morte	12
Articolo 21. Diritti e doveri nell'ambito dell'educazione.....	12
Articolo 22. Diritti e doveri nell'ambito culturale.....	13
Articolo 23. Diritti nell'ambito della salute.....	13
Articolo 24. Diritti nell'ambito dei servizi sociali	13
Articolo 25. Diritti nell'ambito del lavoro	13
Articolo 26. Diritti nell'ambito della casa	14
Articolo 27. Diritti e doveri in relazione all'ambiente	14
Articolo 28. Diritti dei consumatori ed utenti	14
CAPITOLO II	14
Diritti nell'ambito politico e dell'Amministrazione	14
Articolo 29. Diritto di partecipazione	14
Articolo 30. Diritti d'accesso ai servizi pubblici e ad una buona Amministrazione.....	15
Articolo 31. Diritto alla protezione dei dati personali.....	15
CAPITOLO III.....	15
Diritti e doveri linguistici	15
Articolo 32. Diritti e doveri di conoscenza e uso delle lingue	15

Articolo 33. Diritti linguistici dinnanzi alle amministrazioni pubbliche ed alle istituzioni statali.....	15
Articolo 34. Diritti linguistici dei consumatori e degli utenti.....	16
Articolo 35. Diritti linguistici nell'ambito dell'insegnamento.....	16
Articolo 36. Diritti in relazione all'aranese	16
CAPITOLO IV	16
Garanzie dei diritti statutari	16
Articolo 37. Disposizioni generali	16
Articolo 38. Tutela.....	17
CAPITOLO V	17
Principi reggenti.....	17
Articolo 39. Disposizioni generali	17
Articolo 40. Protezione delle persone e delle famiglie.....	17
Articolo 41. Prospettiva di genere	18
Articolo 42. Coesione e benessere sociali	18
Articolo 43. Fomento della partecipazione	19
Articolo 44. Educazione, ricerca e cultura.....	19
Articolo 45. Ambito socioeconomico	19
Articolo 46. Ambiente, sviluppo sostenibile ed equilibrio territoriale	20
Articolo 47. La casa	21
Articolo 48. Mobilità e sicurezza viaria	21
Articolo 49. Protezione dei consumatori e degli utenti.....	21
Articolo 50. Fomento e diffusione del catalano.....	21
Articolo 51. Cooperazione al fomento della pace e cooperazione allo sviluppo.....	21
Articolo 52. Mezzi di comunicazione sociale.....	22
Articolo 53. Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.....	22
Articolo 54. Memoria storica	22
TITOLO II.....	22
Delle istituzioni	22
CAPITOLO I	22
Il Parlamento	22
Articolo 55. Disposizioni generali	22
Articolo 56. Composizione e regime elettorale	22
Articolo 58. Autonomia parlamentare	23
Articolo 59. Organizzazione e funzionamento	23
Articolo 60. Regime delle riunioni e delle sessioni.....	24
Articolo 61. Funzioni.....	24
Articolo 62. Iniziativa legislativa ed esercizio della funzione legislativa	24
Articolo 63. Delega al Governo della potestà legislativa.....	25
Articolo 64. Decreti legge	25
Articolo 65. Promulgazione e pubblicazione delle leggi	25
CAPITOLO II	26
Il presidente o presidentessa della Generalitat.....	26
Articolo 67. Elezione, nomina, statuto personale, licenziamento e competenze	26
CAPITOLO III.....	26
Il Governo e l'Amministrazione della Generalitat	26
PRIMA SEZIONE. IL GOVERNO	26
Articolo 68. Funzioni, composizione, organizzazione e licenziamento.....	26
Articolo 69. Il primo ministro o prima ministra.....	27
Articolo 70. Statuto personale dei membri del Governo.....	27
SEZIONE SECONDA. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GENERALITAT	27
CAPITOLO IV	28
Le relazioni tra il Parlamento e il Governo	28
Articolo 73. Diritti e obblighi dei membri del Governo nei riguardi del Parlamento	28
Articolo 74. Responsabilità politica del Governo e dei suoi membri	28
Articolo 75. Scioglimento anticipato del Parlamento.....	28
CAPITOLO V	28

Altre istituzioni della Generalitat	28
SEZIONE PRIMA. IL CONSIGLIO DELLE GARANZIE STATUTARIE	28
Articolo 76. Funzioni	28
Articolo 77. Composizione e funzionamento	29
SEZIONE SECONDA. IL DIFENSORE CIVICO	29
Articolo 78. Funzioni e relazioni con altre istituzioni analoghe	29
Articolo 79. Designazione e Statuto del Difensore civico	30
SEZIONE TERZA. LA SINDICATURA DEI CONTI	30
Articolo 80. Funzioni e relazione con la Corte dei conti	30
Articolo 81. Composizione, funzionamento e statuto personale	30
SEZIONE QUARTA. REGOLAZIONE DEL CONSIGLIO AUDIOVISIVO DELLA CATALOGNA	30
Articolo 82. Il Consiglio audiovisivo della Catalogna	30
CAPITOLO VI	30
Il governo locale	30
SEZIONE PRIMA. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE LOCALE	30
Articolo 83. Organizzazione del governo locale della Catalogna	30
Articolo 84. Competenze locali	31
Articolo 85. Il Consiglio dei governi locali	32
SEZIONE SECONDA. IL MUNICIPIO	32
Articolo 86. Il municipio e l'autonomia municipale	32
Articolo 87. Principi di organizzazione e funzionamento e potestà normativa	32
Articolo 88. Principio di differenziazione	32
Articolo 89. Regime speciale del municipio di Barcellona	33
SEZIONE TERZA. LA <i>VEGUERIA</i>	33
Articolo 90. La <i>vegueria</i>	33
Articolo 91. Il Consiglio di <i>vegueria</i>	33
SEZIONE QUARTA. LA <i>COMARCA</i> E GLI ALTRI ENTI LOCALI SOVRAMUNICIPALI	33
Articolo 92. La <i>comarca</i>	33
Articolo 93. Gli altri enti locali sovramunicipali	33
CAPITOLO VII	33
Organizzazione istituzionale propria di Aran	33
Articolo 94. Regime giuridico	33
TITOLO III	34
Del potere giudiziale nella Catalogna	34
CAPITOLO I	34
La Corte superiore di giustizia e il procuratore o procuratrice superiore della Catalogna ..	34
Articolo 95. La Corte superiore di giustizia della Catalogna	34
Articolo 96. Il procuratore o procuratrice superiore della Catalogna	34
CAPITOLO II	35
Il Consiglio di giustizia della Catalogna	35
Articolo 97. Il Consiglio di giustizia della Catalogna	35
Articolo 98. Attribuzioni	35
Articolo 99. Composizione, organizzazione e funzionamento	36
Articolo 100. Controllo degli atti del Consiglio di giustizia della Catalogna	36
CAPITOLO III	36
Competenze della Generalitat nei riguardi dell'Amministrazione di giustizia	36
Articolo 101. Concorsi	36
Articolo 102. Del personale giudiziale e del resto del personale al servizio dell'Amministrazione della giustizia in Catalogna	36
Articolo 103. Mezzi personali	37
Articolo 104. Mezzi materiali	38
Articolo 105. Ufficio giudiziale e istituzioni e servizi d'appoggio	38
Articolo 106. Giustizia gratuita. Procedimenti di mediazione e conciliazione	38
Articolo 107. Demarcazione, pianta e capoluoghi giudiziari	38
Articolo 108. Giustizia di pace e di prossimità	38
Articolo 109. Clausola surrogatoria	39
TITOLO IV	39

Delle competenze.....	39
CAPITOLO I	39
Tipologia delle competenze.....	39
Articolo 110. Competenze esclusive	39
Articolo 111. Competenze condivise.....	39
Articolo 112. Competenze esecutive.....	39
Articolo 113. Competenze della Generalitat e normativa dell'Unione europea	39
Articolo 114. Attività di fomento.....	39
Articolo 115. Portata territoriale ed effetti delle competenze	40
CAPITOLO II	40
Le materie delle competenze	40
Articolo 116. Agricoltura, zootecnia e sfruttamenti forestali	40
Articolo 117. Acqua e opere idrauliche.....	41
Articolo 118. Associazioni e fondazioni	41
Articolo 119. Caccia, pesca, attività marittime e ordinamento del settore della pesca	42
Articolo 120. Casse di risparmio	42
Articolo 121. Commercio e fiere	43
Articolo 122. Consultazioni popolari	43
Articolo 123. Consumo.....	44
Articolo 124. Cooperative ed economia sociale	44
Articolo 125. Corporazioni di diritto pubblico e professioni titolate	44
Articolo 126. Credito, banca, assicurazioni e mutualità non integrate nel sistema di previdenza sociale.....	45
Articolo 127. Cultura	45
Articolo 128. Denominazioni e indicazioni geografiche e di qualità	46
Articolo 129. Diritto civile	47
Articolo 130. Diritto processuale.....	47
Articolo 131. Educazione	47
Articolo 132. Emergenze e protezione civile	48
Articolo 133. Energia e miniere	49
Articolo 134. Sport e tempo libero	49
Articolo 135. Statistica.....	50
Articolo 136. La funzione pubblica e il personale al servizio delle amministrazioni pubbliche catalane	50
Articolo 137. Casa	50
Articolo 138. Immigrazione.....	51
Articolo 139. Industria, artigianato, controllo metrologico e contrasto dei metalli.....	51
Articolo 140. Infrastrutture del trasporto e delle comunicazioni.....	51
Articolo 141. Gioco e spettacoli	52
Articolo 142. Gioventù	53
Articolo 143. Lingua propria.....	53
Articolo 144. Ambiente, spazi naturali e meteorologia.....	53
Articolo 145. Mercati dei valori e centri di contrattazione.....	54
Articolo 146. Mezzi di comunicazione sociale e servizi di contenuto audiovisivo	55
Articolo 147. Notariato e registri pubblici	55
Articolo 148. Opere pubbliche	56
Articolo 149. Ordinamento del territorio e del paesaggio, del litorale e dell'urbanesimo ..	56
Articolo 150. L'organizzazione dell'Amministrazione della Generalitat.....	57
Articolo 151. Organizzazione territoriale	57
Articolo 152. Pianificazione, ordinamento e promozione dell'attività economica	57
Articolo 153. Politiche di genere	57
Articolo 154. Promozione e difesa della competenza.....	58
Articolo 155. Proprietà intellettuale e industriale	58
Articolo 156. Protezione dei dati di carattere personale.....	59
Articolo 157. Pubblicità	59
Articolo 158. Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica	59

Articolo 159. Regime giuridico, procedimento, assunzione, espropriazione e responsabilità nelle amministrazioni pubbliche catalane	59
Articolo 160. Regime locale	60
Articolo 161. Relazioni con le entità religiose	61
Articolo 162. Sanità, salute pubblica, ordinamento farmaceutico e prodotti farmaceutici	61
Articolo 163. Sicurezza privata	62
Articolo 164. Sicurezza pubblica	62
Articolo 165. Previdenza sociale	62
Articolo 166. Servizi sociali, volontariato, minori e promozione delle famiglie.	63
Articolo 167. Simboli della Catalogna	63
Articolo 168. Sistema penitenziario	63
Articolo 169. Trasporti	64
Articolo 170. Lavoro e relazioni lavorative.....	65
Articolo 171. Turismo	65
Articolo 172. Università.....	66
Articolo 173. Videovigilanza e controllo di suono e registrazioni	66
TITOLO V	66
Delle relazioni istituzionali della Generalitat.....	67
CAPITOLO I	67
Relazioni della Generalitat con lo Stato e con altre comunità autonome.....	67
Articolo 174. Disposizioni generali	67
SEZIONE PRIMA. COLLABORAZIONE CON LO STATO E CON ALTRE COMUNITÀ AUTONOME	67
Articolo 175. Strumenti di collaborazione tra la Generalitat e lo Stato	67
Articolo 176. Effetti della collaborazione tra la Generalitat e lo Stato.....	67
Articolo 177. Regime dei trattati tra la Generalitat e lo Stato	67
Articolo 178. Trattati e accordi con altre comunità autonome.....	67
SEZIONE SECONDA. PARTECIPAZIONE A ISTITUZIONI E A PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DI DECISIONI STATALI	68
Articolo 179. Comparizione di senatori davanti al Parlamento	68
Articolo 180. Designazione dei membri della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura	68
Articolo 181. Partecipazione all'ordinamento generale dell'attività economica	68
Articolo 182. Designazione di rappresentanti negli organismi economici e sociali	68
SEZIONE TERZA. LA COMMISSIONE BILATERALE GENERALITAT - STATO	69
Articolo 183. Funzioni e composizione della Commissione bilaterale Generalitat - Stato	69
CAPITOLO II	69
Relazioni della Generalitat con l'Unione europea	69
Articolo 184. Disposizione generale.....	69
Articolo 185. Partecipazione nei trattati dell'Unione europea	70
Articolo 186. Partecipazione alla formazione delle posizioni dello Stato.....	70
Articolo 187. Partecipazione ad istituzioni e ad organismi europei.....	70
Articolo 188. Partecipazione al controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità..	70
Articolo 189. Sviluppo e applicazione del diritto dell'Unione europea	71
Articolo 190. Gestione dei fondi europei	71
Articolo 191. Azioni presso la Corte di giustizia	71
Articolo 192. Delegazione della Generalitat presso l'Unione europea	71
CAPITOLO III	71
Azione estera della Generalitat.....	71
Articolo 193. Disposizioni generali	71
Articolo 194. Uffici all'estero	71
Articolo 195. Accordi di collaborazione.....	71
Articolo 196. Trattati e accordi internazionali.....	72
Articolo 197. Cooperazione internazionale, interregionale e per lo sviluppo.....	72
Articolo 198. Partecipazione ad organismi internazionali	72
Articolo 199. Coordinamento delle azioni estere.....	72
Articolo 200. Proiezione internazionale delle organizzazioni della Catalogna	72
TITOLO VI	72

Del finanziamento della Generalitat.....	72
CAPITOLO I.....	72
Il fisco della Generalitat.....	72
Articolo 201. Principi.....	72
Articolo 202. Le risorse della Generalitat.....	73
Articolo 203. Competenze finanziarie.....	73
Articolo 204. L’Agenzia finanziaria della Catalogna.....	74
Articolo 205. Organi economico-amministrativi.....	74
Articolo 206. Partecipazione al rendimento dei tributi statali e meccanismi di livellamento e solidarietà.....	74
Articolo 207. Il trattamento fiscale.....	75
Articolo 208. Aggiornamento del finanziamento.....	75
Articolo 209. Lealtà istituzionale.....	75
Articolo 210. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat.....	75
CAPITOLO II.....	76
Il bilancio della Generalitat.....	76
Articolo 211. Competenze della Generalitat.....	76
Articolo 212. Il bilancio della Generalitat.....	76
Articolo 213. Ricorso all’indebitamento.....	77
Articolo 214. Stabilità di bilancio.....	77
Articolo 215. Il patrimonio della Generalitat.....	77
Articolo 216. Imprese pubbliche.....	77
CAPITOLO III.....	77
Il fisco dei governi locali.....	77
Articolo 217. Principi reggenti.....	77
Articolo 218. Autonomia e competenze finanziarie.....	77
Articolo 219. Sufficienza di risorse.....	77
Articolo 220. Legge sul fisco dei governi locali.....	78
Articolo 221. Il catasto.....	78
TITOLO VII.....	78
Della riforma dello Statuto.....	78
Articolo 222. La riforma dei titoli che non coinvolgono le relazioni con lo Stato.....	78
Articolo 223. La riforma del resto dei titoli.....	79
Disposizione addizionale prima. Designazione di senatori.....	80
Disposizione addizionale seconda. Accordi con il Governo dello Stato.....	80
Disposizione addizionale terza. Investimenti in infrastrutture.....	80
Disposizione addizionale quarta. Capacità di finanziamento.....	80
Disposizione addizionale quinta. Revisione del regime speciale di Aran.....	80
Disposizione addizionale sesta. Amministrazione ordinaria.....	80
Disposizione addizionale settima. Relazione di tributi ceduti.....	81
Disposizione addizionale ottava. Cessione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.....	81
Disposizione addizionale nona. Cessione dell’imposta sugli idrocarburi, dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sull’alcol e le bevande derivate, dell’imposta sulla birra, dell’imposta sul vino e le bevande fermentate e dell’imposta sui prodotti intermedi.....	81
Disposizione addizionale decima. Cessione dell’imposta sul valore aggiunto.....	82
Disposizione addizionale undicesima. Capacità normativa.....	82
Disposizione addizionale dodicesima. Interpretazione armonica.....	82
Disposizione addizionale tredicesima. Fondi propri e comuni con altri territori.....	82
Disposizione addizionale quattordicesima. Giochi e scommesse.....	82
Disposizione addizionale quindicesima. Trasparenza.....	82
Disposizione transitoria prima. Adattamento delle leggi e delle norme con rango di legge.....	82
Disposizione transitoria seconda. Vigenza delle disposizioni transitorie precedenti.....	83
Disposizione derogatoria.....	83
Disposizione finale prima. Applicazione dei precetti del titolo VI.....	83
Disposizione finale seconda. L’Agenzia finanziaria della Catalogna.....	83

Disposizione finale terza. Termine di creazione della Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat	83
Disposizione finale quarta. Relazione delle entità economiche e finanziarie	83

Legge organica 6/2006, del 19 luglio, di riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna

PREAMBOLO

La Catalogna si è costituita nel corso del tempo grazie ai contributi di energia di molte generazioni, di molte tradizioni e culture, che vi hanno trovato una terra di accoglienza.

Il popolo della Catalogna ha mantenuto, nel corso dei secoli, una costante vocazione di autogoverno, incarnata in istituzioni proprie come la Generalitat – che è stata creata nel 1359 nelle Corti di Cervera – e in un ordinamento giuridico specifico contenuto, tra le altre raccolte di norme, nelle *Constitucions i altres drets de Catalunya* (Costituzioni e altri diritti della Catalogna). Dopo il 1714, sono stati molti i tentativi rivolti a recuperare le istituzioni di autogoverno. In questo itinerario storico costituiscono delle fondamentali pietre miliari, tra gli altri, la Lega dei comuni (Mancomunitat) del 1914, il recupero della Generalitat con lo Statuto del 1932, il ripristino nel 1977 e lo Statuto del 1979, nato con la democrazia, la Costituzione del 1978 e lo Stato delle comunità autonome.

La libertà collettiva della Catalogna trova nelle istituzioni della Generalitat il vincolo con una storia di affermazione e rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche della persona e dei popoli; una storia che gli uomini e le donne della Catalogna hanno l'intenzione di proseguire, con la finalità di rendere possibile la configurazione di una società democratica e progredita, di benessere e progresso, solidale con l'insieme della Spagna e incardinata in Europa.

Il popolo catalano continua a proclamare oggi come valori superiori della sua vita collettiva la libertà, la giustizia e l'uguaglianza, e manifesta la sua volontà di avanzare su un percorso di progresso che assicuri una qualità di vita uguale per tutti coloro che vivono e lavorano in Catalogna.

I poteri pubblici sono al servizio dell'interesse generale e dei diritti della cittadinanza, con il rispetto al principio della sussidiarietà.

È per tutti questi motivi che, mantenendo lo spirito del preambolo dello Statuto del 1979, il presente Statuto afferma che:

- La Catalogna è un paese ricco in territori e gente, una diversità che la definisce e l'arricchisce da molti secoli e la rafforza per i tempi che verranno.
- La Catalogna è una comunità di persone libere per persone libere, nella quale ciascuna può vivere ed esprimere identità diverse, con un chiaro impegno comunitario che si fonda sul rispetto nei riguardi della dignità di tutte le persone.
- Il contributo di tutti i cittadini e le cittadine ha creato una società integrante, con lo spirito di sacrificio come valore e con capacità d'innovazione e intraprendente, dei valori che continuano a rendere possibile il suo progresso.
- L'autogoverno della Catalogna si fonda sulla Costituzione, così come sui diritti storici del popolo catalano che, nella cornice della medesima, danno origine in questo Statuto al riconoscimento di una posizione singolare della Generalitat. La Catalogna intende sviluppare la sua personalità politica nella cornice di uno Stato che riconosce e rispetta la diversità delle identità dei popoli della Spagna.
- La tradizione civica ed associativa della Catalogna ha sempre messo in evidenza l'importanza della lingua e della cultura catalane, dei diritti e dei doveri, del sapere, della formazione, della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile e dell'uguaglianza dei diritti, nonché oggi, in particolare, dell'uguaglianza tra donne e uomini.
- La Catalogna, attraverso lo Stato, partecipa alla costruzione del progetto politico dell'Unione europea, i cui valori ed obiettivi essa condivide.
- La Catalogna, forte della sua tradizione umanista, afferma il proprio impegno nei riguardi di tutti i popoli per la costruzione di un ordine mondiale pacifico e giusto.

Il Parlamento della Catalogna, interpretando il sentimento e la volontà della cittadinanza della Catalogna, ha definito in maniera ampiamente maggioritaria la Catalogna come una nazione. La Costituzione spagnola, nel suo articolo secondo, riconosce la realtà nazionale della Catalogna come nazionalità.

Nell'esercizio del diritto inalienabile della Catalogna all'autogoverno, i parlamentari catalani propongono, la Commissione costituzionale della Camera dei deputati stabilisce, le Cortes generali approvano e il popolo della Catalogna ratifica il presente Statuto.

TITOLO PRELIMINARE

Articolo 1. La Catalogna

La Catalogna, come nazionalità, esercita il suo autogoverno costituita in comunità autonoma ai sensi della Costituzione e del presente Statuto, che è la sua norma istituzionale di base.

Articolo 2. La Generalitat

1. La Generalitat è il sistema istituzionale in cui si organizza politicamente l'autogoverno della Catalogna.

2. La Generalitat è formata dal Parlamento, dalla Presidenza della Generalitat, dal Governo e dalle altre istituzioni che vengono stabilite nel capitolo V, del titolo II.

3. I municipi, le *vegueries*, le contrade e gli altri enti locali che determinino le leggi formano altresì il sistema istituzionale della Generalitat, quali enti nei quali questa si organizza in forma territoriale, fermo restando la sua autonomia.

4. I poteri della Generalitat emanano dal popolo della Catalogna e vengono esercitati ai sensi di quanto stabilito nel presente Statuto e nella Costituzione.

Articolo 3. Quadro politico

1. Le relazioni della Generalitat con lo Stato si fondano sul principio della lealtà istituzionale mutua e sono governate dal principio generale secondo il quale la Generalitat è Stato, dal principio di autonomia, da quello della bilateralità ed anche da quello della multilateralità.

2. La Catalogna ha nello Stato spagnolo e nell'Unione europea il suo spazio politico e geografico di riferimento ed assume i valori, i principi e gli obblighi che hanno origine nel fatto di formare parte dei medesimi.

Articolo 4. Diritti e principi reggenti

1. I poteri pubblici della Catalogna devono promuovere il pieno esercizio delle libertà e dei diritti che vengono riconosciuti dal presente Statuto, dalla Costituzione, dall'Unione europea, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e da quanti altri trattati e accordi internazionali sottoscritti dalla Spagna che riconoscano e garantiscano i diritti e le libertà fondamentali.

2. I poteri pubblici della Catalogna devono promuovere le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza degli individui e dei gruppi siano reali ed effettive; devono facilitare la partecipazione di tutte le persone alla vita pubblica, economica, culturale e sociale, e devono riconoscere il diritto dei popoli a conservare e sviluppare la loro identità.

3. I poteri pubblici della Catalogna devono promuovere i valori della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della pace, della giustizia, della solidarietà, della coesione sociale, dell'equità di genere e dello sviluppo sostenibile.

Articolo 5. I diritti storici

L'autogoverno della Catalogna si fonda altresì sui diritti storici del popolo catalano, nelle sue istituzioni secolari e nella tradizione giuridica catalana, che il presente Statuto incorpora e aggiorna ai sensi dell'articolo 2, della seconda disposizione transitoria e di altri precetti della Costituzione, dai quali deriva il riconoscimento di una posizione singolare della Generalitat in

relazione al diritto civile, alla lingua, alla cultura, alla proiezione di queste nell'ambito educativo e al sistema istituzionale in cui si organizza la Generalitat.

Articolo 6. La lingua propria e le lingue ufficiali

1. La lingua propria della Catalogna è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua d'uso normale e di preferenza delle amministrazioni pubbliche e dei mezzi di comunicazione pubblici della Catalogna, ed è anche la lingua normalmente utilizzata come veicolo e di apprendimento nell'istruzione.

2. Il catalano è la lingua ufficiale della Catalogna. Lo è anche lo spagnolo, che è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutte le persone hanno diritto a utilizzare le due lingue ufficiali ed i cittadini della Catalogna hanno il diritto ed il dovere di conoscerle. I poteri pubblici della Catalogna devono stabilire le misure atte a facilitare l'esercizio di detti diritti ed il rispetto di detto dovere. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, non vi può essere discriminazione alcuna per l'uso di una o dell'altra lingua.

3. La Generalitat e lo Stato devono intraprendere le azioni necessarie al riconoscimento dell'ufficialità della lingua catalana nell'Unione europea e la presenza e l'uso della lingua catalana negli organismi internazionali e nei trattati internazionali di contenuto culturale o linguistico.

4. La Generalitat deve promuovere la comunicazione e la cooperazione con le altre comunità e gli altri territori che condividono il patrimonio linguistico con la Catalogna. A tali effetti, la Generalitat e lo Stato, ove sussista, possono sottoscrivere accordi, trattati ed altri meccanismi di collaborazione per la promozione e la diffusione esterna del catalano.

5. La lingua occitana, denominata *aranese* in Aran, è la lingua propria di detto territorio ed è ufficiale nella Catalogna, ai sensi di quanto stabilito nel presente Statuto e nelle leggi di normalizzazione linguistica.

Articolo 7. La condizione politica di catalani

1. Godono della condizione politica di catalani o di cittadini della Catalogna i cittadini spagnoli che sono amministrativamente residenti in Catalogna. I loro diritti politici vengono esercitati ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dalle leggi.

2. In qualità di catalani, godono dei diritti politici definiti dal presente Statuto gli spagnoli residenti all'estero che hanno avuto in Catalogna l'ultima residenza amministrativa, nonché i loro discendenti che mantengono detta cittadinanza, qualora così lo richiedano, nella forma determinata a norma di legge.

Articolo 8. Simboli della Catalogna

1. La Catalogna, definita come nazionalità nel primo articolo, ha come simboli nazionali la bandiera, la festività e l'inno.

2. La bandiera della Catalogna è quella tradizionale a quattro bande rosse su sfondo giallo e deve essere presente negli edifici pubblici e agli atti ufficiali che abbiano luogo in Catalogna.

3. La festività della Catalogna cade il giorno undici settembre.

4. L'inno della Catalogna è *Els segadors*.

5. Il Parlamento deve regolare le varie espressioni del quadro simbolico della Catalogna e ne deve stabilire l'ordine di protocollo.

6. La protezione giuridica dei simboli della Catalogna è quella che corrisponde agli altri simboli dello Stato.

Articolo 9. Il territorio

Il territorio della Catalogna è quello che corrisponde ai limiti geografici ed amministrativi della Generalitat al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 10. La capitale

La capitale della Catalogna è la città di Barcellona, che è la sede permanente del Parlamento, della Presidenza della Generalitat e del Governo, fermo restando che il Parlamento e il Governo possono riunirsi in altri luoghi della Catalogna, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dal Regolamento del Parlamento e dalla legge.

Articolo 11. Aran

1. Il popolo aranese esercita l'autogoverno mediante il presente Statuto, il Consiglio generale d'Aran e le altre istituzioni proprie.

2. I cittadini della Catalogna e le istituzioni politiche della medesima riconoscono Aran come una realtà occitana dotata d'identità culturale, storica, geografica e linguistica, difesa dagli aranesi nel corso dei secoli. Il presente Statuto riconosce, protegge e rispetta detta singolarità e riconosce Aran come un'identità territoriale singolare all'interno della Catalogna, che è oggetto di una particolare protezione per mezzo di un regime giuridico speciale.

Articolo 12. I territori con vincoli storici, linguistici e culturali con la Catalogna

La Generalitat deve promuovere la comunicazione, l'intercambio culturale e la cooperazione con le comunità e i territori, appartenenti o non appartenenti allo Stato spagnolo, che hanno vincoli storici, linguistici e culturali con la Catalogna. A tali effetti, la Generalitat e lo Stato, ove sussista, possono sottoscrivere accordi, trattati ed altri strumenti di collaborazione in tutti gli ambiti, che possono comprendere la creazione di organismi comuni.

Articolo 13. Le comunità catalane all'estero

La Generalitat, nei termini stabiliti dalla legge, deve promuovere i vincoli sociali, economici e culturali con le comunità catalane all'estero e deve prestar loro la necessaria assistenza. A tale effetto, la Generalitat, ove sussista, può formulare accordi di cooperazione con le istituzioni pubbliche e private dei territori e dei paesi nei quali si trovino le comunità catalane all'estero e può sollecitare allo Stato la sottoscrizione di trattati internazionali in merito a detta materia.

Articolo 14. Efficacia territoriale delle norme

1. Le norme e le disposizioni della Generalitat e il diritto civile della Catalogna hanno efficacia territoriale, fermo restando le eccezioni che possano aver luogo in ogni materia e delle situazioni che siano sottoposte a statuto personale o ad altre norme di extraterritorialità.

2. Gli stranieri che acquisiscono la nazionalità spagnola sono soggetti al diritto civile catalano fintanto che mantengano la residenza amministrativa in Catalogna, salvo il caso in cui manifestino la loro volontà contraria.

TITOLO I

Dei diritti, doveri e principi reggenti

CAPITOLO I

Diritti e doveri dell'ambito civile e sociale

Articolo 15. Diritti delle persone

1. I cittadini della Catalogna sono titolari dei diritti e dei doveri riconosciuti dalle norme alle quali si riferisce l'articolo 4.1.

2. Tutte le persone hanno diritto a vivere con dignità, sicurezza ed autonomia, libere da

qualsiasi sfruttamento, da maltrattamenti e da ogni genere di discriminazione, ed hanno il diritto al libero sviluppo della loro personalità e della loro capacità personale.

3. I diritti che il presente Statuto riconosce ai cittadini della Catalogna possono essere estesi ad altre persone, nei termini stabiliti a norma di legge.

Articolo 16. Diritti nell'ambito delle famiglie

Ai sensi dei requisiti stabiliti dalla legge, tutte le persone hanno diritto a percepire prestazioni sociali ed aiuti pubblici atti a soddisfare gli oneri famigliari.

Articolo 17. Diritti dei minori

I minori hanno diritto a percepire l'attenzione integrale necessaria allo sviluppo della loro personalità e del loro benessere nell'ambito del contesto familiare e sociale.

Articolo 18. Diritti delle persone anziane

Le persone anziane hanno diritto a vivere con dignità, libere da qualsiasi sfruttamento e da maltrattamenti, e non potranno essere discriminate a causa della loro età.

Articolo 19. Diritti delle donne

1. Tutte le donne hanno diritto al libero sviluppo della loro personalità e della loro capacità personale, ed hanno diritto a vivere con dignità, sicurezza ed autonomia, libere da qualsiasi sfruttamento, da maltrattamenti e da ogni genere di discriminazione.

2. Le donne hanno diritto a partecipare in condizioni di pari opportunità con gli uomini a tutti gli ambiti pubblici e privati.

Articolo 20. Diritto a vivere con dignità il processo della morte

1. Tutte le persone hanno diritto a ricevere un adeguato trattamento del dolore e cure palliative integrali ed hanno diritto a vivere con dignità il processo della propria morte.

2. Tutte le persone hanno diritto ad esprimere la propria volontà in forma anticipata, onde attestare per iscritto le istruzioni riguardanti gli interventi ed i trattamenti medici che possano percepire, che devono essere rispettate, nei termini stabiliti a norma di legge, in particolare da parte del personale sanitario, nei casi in cui dette persone non siano in grado di esprimere personalmente la loro propria volontà.

Articolo 21. Diritti e doveri nell'ambito dell'educazione

1. Tutte le persone hanno diritto a un'educazione di qualità e ad accedere alla stessa in condizioni di pari opportunità. La Generalitat deve stabilire un modello educativo d'interesse pubblico che garantisca i suddetti diritti.

2. Ai sensi dei principi stabiliti dall'articolo 37.4, alle madri ed ai padri viene garantito il diritto che corrisponde loro affinché i loro figli e le loro figlie possano ricevere la formazione religiosa e morale che sia consona alle loro convinzioni, nelle scuole di titolarità pubblica, nelle quale l'insegnamento è laico.

3. I centri di docenza privata possono essere sostenuti con fondi pubblici ai sensi di quanto stabilito a norma di legge, onde garantire i diritti di accesso in condizioni di pari opportunità e i diritti alla qualità dell'insegnamento.

4. L'istruzione è gratuita in tutte le fasi obbligatorie e nei rimanenti livelli che vengano stabiliti a norma di legge.

5. Tutte le persone hanno diritto alla formazione professionale ed alla formazione permanente, nei termini stabiliti a norma di legge.

6. Tutte le persone hanno diritto a disporre, nei termini e secondo le condizioni stabilite a norma di legge, di aiuti pubblici per coprire le necessità educative e per accedere in parità di condizioni ai livelli educativi superiori, in funzione delle loro risorse economiche, delle loro

attitudini e delle loro preferenze.

7. Le persone con necessità educative speciali hanno il diritto di percepire l'appoggio necessario che permetta loro di accedere al sistema educativo, ai sensi di quanto stabilito a norma di legge.

8. I membri della comunità educativa hanno diritto a partecipare alle questioni scolastiche ed universitarie nei termini stabiliti a norma di legge.

Articolo 22. Diritti e doveri nell'ambito culturale

1. Tutte le persone hanno il diritto di accedere in condizioni di pari opportunità alla cultura ed allo sviluppo delle loro capacità creative individuali e collettive.

2. Tutte le persone hanno il dovere di rispettare e preservare il patrimonio culturale.

Articolo 23. Diritti nell'ambito della salute

1. Tutte le persone hanno il diritto di accedere in condizioni di pari opportunità e gratuitamente ai servizi sanitari di responsabilità pubblica, nei termini stabiliti a norma di legge.

2. Gli utenti della sanità pubblica hanno diritto al rispetto delle loro preferenze per quanto si riferisce alla scelta del medico e del centro sanitario, nei termini e nelle condizioni stabilite a norma di legge.

3. In relazione ai servizi sanitari pubblici e privati, tutte le persone hanno diritto ad essere informate in merito ai servizi dei quali possono usufruire e ai requisiti necessari per usufruire dei medesimi; in merito ai trattamenti medici ed ai rischi degli stessi, hanno diritto ad essere informate prima che vengano loro applicati; hanno diritto a prestare il loro consenso per qualsiasi intervento; hanno diritto ad avere accesso alla loro propria cartella clinica ed alla discrezionalità dei dati che siano relativi alla loro propria salute, nei termini stabiliti a norma di legge.

Articolo 24. Diritti nell'ambito dei servizi sociali

1. Tutte le persone hanno diritto ad accedere in condizioni di pari opportunità alle prestazioni della rete dei servizi sociali di responsabilità pubblica, ad essere informate in merito a dette prestazioni ed a prestare il loro consenso per qualsiasi azione che le concerna personalmente, nei termini stabiliti a norma di legge.

2. Le persone con necessità speciali, per poter mantenere la loro autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, hanno diritto a percepire l'attenzione adeguata alla loro situazione, ai sensi delle condizioni stabilite legalmente.

3. Le persone o le famiglie che si trovano in situazione di povertà hanno diritto ad accedere ad un reddito garantito di cittadinanza che garantisca loro il livello minimo di una vita degna, ai sensi delle condizioni stabilite legalmente.

4. Le organizzazioni del terzo settore sociale hanno diritto ad esercitare le loro funzioni negli ambiti della partecipazione e della collaborazione sociali.

Articolo 25. Diritti nell'ambito del lavoro

1. I lavoratori hanno diritto alla formazione ed alla promozione professionale e ad accedere in forma gratuita ai servizi pubblici d'occupazione.

2. Le persone escluse dal mercato del lavoro perché non hanno potuto accedere al medesimo o reinserirsi nel medesimo e che non dispongano di mezzi di sussistenza propri hanno il diritto di percepire prestazioni e risorse non contributive di carattere palliativo, nei termini stabiliti a norma di legge.

3. Tutti i lavoratori hanno il diritto di esercitare le attività lavorative e professionali in condizioni di garanzia per la salute, la sicurezza e la dignità delle persone.

4. I lavoratori, o i loro rappresentanti, hanno diritto all'informazione, alla consultazione ed alla partecipazione nelle imprese.

5. Le organizzazioni sindacali ed aziendali hanno il diritto di esercitare le loro funzioni negli ambiti della trattativa sociale, della partecipazione e della collaborazione sociale.

Articolo 26. Diritti nell'ambito della casa

Le persone che non dispongano delle sufficienti risorse hanno il diritto di accedere ad una casa degna, per la qual cosa i poteri pubblici devono stabilire per legge un sistema di misure che garantisca detto diritto, con le condizioni stabilite a norma di legge.

Articolo 27. Diritti e doveri in relazione all'ambiente

1. Tutte le persone hanno diritto a vivere in un ambiente equilibrato, sostenibile e rispettoso nei riguardi della salute, in base agli standard ed ai livelli di protezione che sono stabiliti dalle leggi. Hanno altresì diritto a godere delle risorse naturali e del paesaggio in condizioni di pari opportunità ed hanno il dovere di fare un uso responsabile dei medesimi e di evitarne il degrado.

2. Tutte le persone hanno diritto alla protezione contro le varie forme d'inquinamento, in base agli standard ed ai livelli che vengano determinati dalla legge. Hanno altresì il dovere di collaborare alla conservazione del patrimonio naturale e agli interventi che tendano ad eliminare le varie forme di inquinamento, con il fine del mantenimento e la conservazione del medesimo per le generazioni a venire.

3. Tutte le persone hanno diritto ad accedere alle informazioni ambientali di cui dispongono i poteri pubblici. Il diritto all'informazione può essere limitato solo da motivi di ordine pubblico giustificati, nei termini stabiliti a norma di legge.

Articolo 28. Diritti dei consumatori ed utenti

1. Le persone, nella loro condizione di consumatrici ed utenti dei beni e dei servizi, hanno diritto alla protezione della loro salute e della loro sicurezza. Hanno altresì diritto ad un'informazione verace e comprensibile riguardante le caratteristiche ed i prezzi dei prodotti e dei servizi, hanno diritto ad un regime di garanzie dei prodotti acquistati e delle forniture contrattate ed alla protezione dei loro interessi economici contro le condotte abusive, negligenti o fraudolenti.

2. I consumatori e gli utenti hanno diritto ad essere informati ed a partecipare, in forma diretta o per mezzo dei loro rappresentanti, a quanto si riferisce alle amministrazioni pubbliche della Catalogna, nei termini stabiliti a norma di legge.

CAPITOLO II

Diritti nell'ambito politico e dell'Amministrazione

Articolo 29. Diritto di partecipazione

1. I cittadini della Catalogna hanno diritto a partecipare in condizioni di pari opportunità alle questioni pubbliche della Catalogna, in forma diretta oppure attraverso rappresentanti, nei casi e nei termini che vengono stabiliti nel presente Statuto e nelle leggi.

2. I cittadini della Catalogna hanno il diritto di eleggere i loro rappresentanti negli organi politici rappresentativi e hanno il diritto di presentarsi come candidati, in base alle condizioni ed ai requisiti che vengono stabiliti dalle leggi.

3. I cittadini della Catalogna hanno il diritto di promuovere e presentare iniziative legislative al Parlamento, nei termini stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.

4. I cittadini della Catalogna hanno il diritto di partecipare, in forma diretta o attraverso le entità associative, al processo di elaborazione delle leggi del Parlamento, mediante i procedimenti che vengono stabiliti dal Regolamento del Parlamento.

5. Tutte le persone hanno il diritto di rivolgere petizioni e presentare reclami, nella forma e con gli effetti che vengono stabiliti dalle leggi, nei confronti delle istituzioni e dell'Amministrazione della Generalitat, nonché degli enti locali della Catalogna, per le materie delle rispettive competenze. La legge deve stabilire le condizioni d'esercizio e gli effetti di questo diritto e gli obblighi delle istituzioni destinatarie.

6. I cittadini della Catalogna hanno il diritto di promuovere la convocazione di consultazioni popolari da parte della Generalitat e dei comuni, per le materie delle rispettive competenze, nella forma e nelle condizioni che stabiliscano le leggi.

Articolo 30. Diritti d'accesso ai servizi pubblici e ad una buona Amministrazione

1. Tutte le persone hanno il diritto di accedere in condizioni di pari opportunità a servizi pubblici ed ai servizi economici d'interesse generale. Le amministrazioni pubbliche devono determinare le condizioni d'accesso e gli standard di qualità dei suddetti servizi, indipendentemente dal regime della prestazione degli stessi.

2. Tutte le persone hanno diritto ad essere trattate, da parte dei poteri pubblici della Catalogna, nelle questioni che le riguardino, in una forma imparziale e obiettiva, ed hanno diritto ad un intervento dei poteri pubblici che sia proporzionato alle finalità che lo giustificano.

3. Le leggi devono regolare le condizioni d'esercizio e le garanzie dei diritti ai quali si riferiscono i paragrafi 1 e 2 e devono determinare i casi in cui le amministrazioni pubbliche della Catalogna e i servizi pubblici che da essa dipendono debbano adottare una carta di diritti degli utenti e degli obblighi dei prestatori.

Articolo 31. Diritto alla protezione dei dati personali

Tutte le persone hanno diritto alla protezione dei dati personali contenuti negli schedari che sono di competenza della Generalitat e hanno il diritto di accedere ai medesimi, di esaminarli e di ottenere la correzione degli stessi. Un'autorità indipendente, nominata dal Parlamento, deve garantire il rispetto di questi diritti nei termini stabiliti a norma di legge.

CAPITOLO III

Diritti e doveri linguistici

Articolo 32. Diritti e doveri di conoscenza e uso delle lingue

Tutte le persone hanno diritto a non essere discriminate per ragioni linguistiche. Per quanto si riferisce alla lingua, gli atti giuridici realizzati in una qualsiasi delle due lingue ufficiali hanno piena validità ed efficacia.

Articolo 33. Diritti linguistici dinnanzi alle amministrazioni pubbliche ed alle istituzioni statali

1. I cittadini hanno il diritto di scelta linguistica. Nelle relazioni con le istituzioni, con le organizzazioni e con le amministrazioni pubbliche in Catalogna, tutte le persone hanno il diritto di utilizzare la lingua ufficiale che preferiscano. Detto diritto vincola le istituzioni, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'Amministrazione elettorale in Catalogna, e, in generale, le entità private che dipendono dalle medesime quando esercitano delle funzioni pubbliche.

2. Tutte le persone, nelle relazioni con l'Amministrazione della giustizia, il Pubblico ministero, il notariato ed i pubblici registri, hanno il diritto di utilizzare la lingua ufficiale che preferiscano in tutte le azioni giudiziali, notarili e di registro, ed hanno il diritto di ricevere tutta la documentazione ufficiale emessa in Catalogna nella lingua richiesta, laddove non possono subire vulnerabilità né ritardi irregolari a causa della lingua prescelta, né si potrà esigere loro alcun tipo di traduzione.

3. Per garantire il diritto di scelta linguistica, i giudici ed i magistrati, i pubblici ministeri, i notai, i conservatori dei registri immobiliari e delle imprese, i conservatori dell'Anagrafe e il

personale al servizio dell'amministrazione della giustizia, per prestare i loro servizi in Catalogna, devono attestare, nella forma stabilita dalle leggi, di essere in possesso di un livello di conoscenza adeguato e sufficiente delle lingue ufficiali, che li renda idonei all'esercizio delle funzioni proprie del loro incarico o del loro posto di lavoro.

4. Per garantire il diritto di scelta linguistica, l'Amministrazione dello Stato situata in Catalogna deve attestare che il personale al suo servizio sia in possesso di un livello di conoscenza adeguato e sufficiente delle due lingue ufficiali, che lo renda idoneo ad esercitare le funzioni proprie del suo posto di lavoro.

5. I cittadini della Catalogna hanno il diritto di rivolgersi per iscritto in catalano agli organi costituzionali e agli organi giurisdizionali d'ambito statale, ai sensi di quanto disposto dal procedimento stabilito dalla corrispondente legislazione. Dette istituzioni dovranno soddisfare e istruire i documenti scritti presentati in catalano che, in ogni caso, avranno piena efficacia giuridica.

Articolo 34. Diritti linguistici dei consumatori e degli utenti

Tutte le persone hanno diritto ad essere trattate oralmente e per iscritto nella lingua ufficiale che scelgano nella loro condizione di utenti o di consumatori di beni, di prodotti e di servizi. Le entità, le aziende e gli esercizi aperti al pubblico in Catalogna sono soggetti al dovere della disponibilità linguistica nei termini stabiliti a norma di legge.

Articolo 35. Diritti linguistici nell'ambito dell'insegnamento

1. Tutte le persone hanno diritto a ricevere l'insegnamento in catalano, ai sensi di quanto stabilito nel presente Statuto. Il catalano deve essere utilizzato normalmente come lingua veicolare e di apprendimento nell'istruzione universitaria e in quella non universitaria.

2. Gli alunni hanno diritto a ricevere l'insegnamento in catalano nell'ambito dell'istruzione non universitaria. Hanno altresì il diritto ed il dovere di conoscere con sufficienza orale e scritta la lingua catalana e la lingua spagnola al termine del percorso dell'insegnamento obbligatorio, qualunque sia la loro lingua abituale al momento dell'immissione nell'istruzione. L'insegnamento del catalano e dello spagnolo deve avere una presenza adeguata nei piani di studio.

3. Gli alunni hanno diritto a non essere divisi in centri né in gruppi di classe diversi in ragione della loro lingua abituale.

4. Gli alunni che vengano immessi più tardi dell'età abituale al sistema scolastico della Catalogna godono del diritto di ricevere un appoggio linguistico speciale nel caso in cui la mancanza di comprensione rappresenti per loro una difficoltà a seguire con normalità l'insegnamento.

5. Il corpo docente e gli alunni dei centri universitari hanno il diritto di esprimersi, oralmente e per iscritto, nella lingua ufficiale che vogliano scegliere.

Articolo 36. Diritti in relazione all'aranese

1. In Aran, tutte le persone hanno il diritto di conoscere e di utilizzare la lingua aranese e di essere trattate oralmente e per iscritto in aranese nelle loro relazioni con le amministrazioni pubbliche e con le entità pubbliche e private che dipendano dalle medesime.

2. I cittadini di Aran hanno il diritto di utilizzare l'aranese nelle loro relazioni con la Generalitat.

3. Gli altri diritti e doveri linguistici relativi all'aranese devono essere determinati per legge.

CAPITOLO IV

Garanzie dei diritti statutari

Articolo 37. Disposizioni generali

1. I diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo vincolano tutti i poteri pubblici della Catalogna e, in base alla natura di ciascun diritto, i privati. Le disposizioni dettate dai poteri pubblici della Catalogna devono rispettare detti diritti e devono essere interpretate ed applicate nel senso maggiormente favorevole alla loro piena effettività.

I diritti riconosciuti dagli articoli 32 e 33 vincolano altresì l'Amministrazione generale dello Stato in Catalogna.

2. Il Parlamento deve approvare per legge la Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini della Catalogna. Le disposizioni del presente articolo relative ai diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo si applicano anche ai diritti riconosciuti dalla suddetta Carta.

3. La regolazione essenziale e lo sviluppo diretto dei diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo devono essere messi in essere da legge del Parlamento.

4. I diritti e i principi del presente titolo non soporranno un'alterazione di regime di distribuzione delle competenze, né la creazione di titoli di competenza nuovi o la modifica di quelli già esistenti. Nessuna delle disposizioni di questo titolo può essere sviluppata, applicata o interpretata in forma tale da ridurre o limitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dai trattati e gli accordi internazionali ratificati dalla Spagna.

Articolo 38. Tutela

1. I diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo e dalla Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini della Catalogna sono tutelati dal Consiglio delle garanzie statutarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 76.2.b) e c).

2. Gli atti che vulnerino i diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo e dalla Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini della Catalogna saranno oggetto di ricorso presso la Corte superiore di giustizia della Catalogna, in base ai procedimenti stabiliti a norma di legge.

CAPITOLO V

Principi reggenti

Articolo 39. Disposizioni generali

1. I poteri pubblici della Catalogna devono orientare le politiche pubbliche in base ai principi reggenti stabiliti dalla Costituzione e dal presente Statuto. Nell'esercizio delle loro competenze, i poteri pubblici della Catalogna devono promuovere ed adottare le misure atte a garantire la loro piena efficacia.

2. Il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei principi reggenti informano la legislazione positiva, la pratica giudiziale e l'azione dei poteri pubblici.

3. I principi reggenti vengono richiamati nella giurisdizione, ai sensi di quanto disposto dalle leggi e da quante altre disposizioni che sviluppino i medesimi.

Articolo 40. Protezione delle persone e delle famiglie

1. I poteri pubblici devono avere come obiettivo il miglioramento della qualità di vita di tutte le persone.

2. I poteri pubblici devono garantire la protezione giuridica, economica e sociale delle varie modalità di famiglia previste a norma di legge, in qualità di struttura di base e fattore di coesione sociale e come primo nucleo di convivenza delle persone. Inoltre devono promuovere le misure economiche e normative d'appoggio alle famiglie dirette a garantire la conciliazione della vita lavorativa e familiare e a tenere discendenza, con particolare attenzione alle famiglie numerose.

3. I poteri pubblici devono garantire la protezione dei bambini, in particolare contro qualsiasi forma di sfruttamento, maltrattamento o crudeltà e dalla povertà ed i suoi effetti. In tutte le azioni portate a capo da parte dei poteri pubblici o delle istituzioni private, l'interesse

superiore del bambino deve essere prioritario.

4. I poteri pubblici devono promuovere delle politiche pubbliche che favoriscano l'emancipazione dei giovani, facilitando loro l'accesso al mondo del lavoro ed alla casa, affinché abbiano la possibilità di sviluppare un loro proprio progetto di vita e partecipare in parità di diritti e doveri alla vita sociale e culturale.

5. I poteri pubblici devono garantire la protezione giuridica delle persone con disabilità e devono promuovere la loro integrazione sociale, economica e lavorativa. Devono altresì adottare le misure necessarie a sostituire o complementare l'appoggio del loro ambiente familiare diretto.

6. I poteri pubblici devono garantire la protezione delle persone anziane affinché possano condurre una vita degna e indipendente e possano partecipare alla vita sociale e culturale. Devono altresì promuovere la piena integrazione delle persone anziane nella società per mezzo di politiche pubbliche che siano basate sul principio di solidarietà intergenerazionale.

7. I poteri pubblici devono promuovere l'uguaglianza delle varie unioni stabili di coppie, tenendo in considerazione le loro caratteristiche, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei loro membri. La legge deve regolare le suddette unioni ed altre forme di convenienza ed i loro effetti.

8. I poteri pubblici devono promuovere l'uguaglianza di tutte le persone indipendentemente dalla loro origine, dalla loro nazionalità, dal loro sesso, dalla loro razza, dalla loro religione, dalla loro condizione sociale o dal loro orientamento sessuale, nonché devono promuovere l'estirpazione del razzismo, dell'antisemitismo, della xenofobia, dell'omofobia e di qualsiasi altra espressione che sia contraria all'uguaglianza ed alla dignità delle persone.

Articolo 41. Prospettiva di genere

1. I poteri pubblici devono garantire il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito dell'accesso all'occupazione, alla formazione, alla promozione professionale, alle condizioni di lavoro, ivi compresa la retribuzione, e in tutte le altre situazioni, nonché devono garantire che le donne non vengano discriminate a causa di gravidanza o di maternità.

2. I poteri pubblici devono garantire la trasversalità nell'incorporazione della prospettiva di genere e delle donne in tutte le politiche pubbliche onde raggiungere l'uguaglianza reale ed effettiva e la parità tra donne e uomini.

3. Le politiche pubbliche devono garantire che si faccia fronte in modo integrale a tutte le forme di violenza contro le donne ed agli atti di carattere sessista e discriminatorio; devono fomentare il riconoscimento del ruolo delle donne negli ambiti culturale, storico, sociale ed economico, e devono promuovere la partecipazione dei gruppi e delle associazioni di donne nell'elaborazione e nella valutazione delle suddette politiche.

4. I poteri pubblici devono riconoscere e tenere in conto il valore economico del lavoro di cura e attenzione nell'ambito domestico e familiare nella determinazione delle loro politiche economiche e sociali.

5. I poteri pubblici, nell'ambito delle loro competenze e nei casi previsti dalla legge, devono vigilare affinché la libera decisione della donna sia determinante in tutti i casi che si possano riferire alla loro dignità, alla loro integrità ed al loro benessere fisico e mentale, in particolare per quanto concerne il proprio corpo e la loro salute riproduttiva e sessuale.

Articolo 42. Coesione e benessere sociali

1. I poteri pubblici devono promuovere politiche pubbliche che favoriscano la coesione sociale e che garantiscano un sistema di servizi sociali, di titolarità pubblica e convenzionata, che sia adeguato agli indicatori economici e sociali della Catalogna.

2. I poteri pubblici devono vigilare la piena integrazione sociale, economica e lavorativa delle persone e dei collettivi più bisognosi di protezione, in particolare di quelli che si trovino in situazione di povertà e di rischio di esclusione sociale.

3. I poteri pubblici devono vigilare la dignità, la sicurezza e la protezione integrale delle persone, in particolare di quelle maggiormente vulnerabili.
4. I poteri pubblici devono garantire la qualità del servizio e la gratuità dell'assistenza sanitaria pubblica nei termini stabiliti a norma di legge.
5. I poteri pubblici devono promuovere politiche preventive e comunitarie e devono garantire la qualità del servizio e la gratuità dei servizi sociali che le leggi stabiliscano come di base.
6. I poteri pubblici devono intraprendere le azioni necessarie a stabilire un regime di accoglienza delle persone immigrate e devono promuovere le politiche che garantiscano il riconoscimento e l'effettività dei diritti e dei doveri delle persone immigrate, la parità delle opportunità, le prestazioni e gli aiuti che ne consentano una piena accomodazione sociale ed economica e la partecipazione alle questioni pubbliche.
7. I poteri pubblici devono vigilare sulla convivenza sociale, culturale e religiosa tra tutte le persone in Catalogna e sul rispetto alla diversità di credenze e di convinzioni etiche e filosofiche delle persone, e devono fomentare le relazioni interculturali per mezzo della promozione e della creazione di ambiti di conoscenza reciproca, di dialogo e di mediazione. Devono altresì garantire il riconoscimento della cultura del popolo gitano come salvaguarda della realtà storica di questo popolo.

Articolo 43. Fomento della partecipazione

1. I poteri pubblici devono promuovere la partecipazione sociale nell'elaborazione, nella prestazione e nella valutazione delle politiche pubbliche, nonché la partecipazione individuale ed associativa negli ambiti civico, sociale, culturale, economico e politico, con pieno rispetto dei principi del pluralismo, della libera iniziativa e dell'autonomia.
2. I poteri pubblici devono facilitare la partecipazione e la rappresentazione cittadine e politiche, con particolare attenzione alle zone meno popolate del territorio.
3. I poteri pubblici devono fare in modo che le campagne istituzionali che vengano organizzate in occasione dei processi elettorali abbiano come finalità quella di promuovere la partecipazione cittadina e che gli elettori ricevano dai mezzi di comunicazione una informazione verace, obiettiva, neutrale e rispettosa del pluralismo politico nei riguardi delle candidature che concorrano ai processi elettorali.

Articolo 44. Educazione, ricerca e cultura

1. I poteri pubblici devono garantire la qualità del sistema d'insegnamento e devono promuovere una formazione umana, scientifica e tecnica degli alunni che sia fondata sui valori sociali dell'uguaglianza, della solidarietà, della libertà, del pluralismo, della responsabilità civica e quanti altri che siano alla base della convivenza democratica.
2. I poteri pubblici devono promuovere il sufficiente conoscenza di una terza lingua alla conclusione dell'insegnamento obbligatorio.
3. I poteri pubblici devono promuovere e fomentare l'implicazione e la partecipazione della famiglia all'educazione dei figli e delle figlie, nella cornice della comunità educativa, e devono facilitare e promuovere l'accesso alle attività educative nel tempo libero.
4. I poteri pubblici devono fomentare l'investigazione e la ricerca scientifica di qualità, la creatività artistica e la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale della Catalogna.
5. I poteri pubblici devono intraprendere le azioni atte a facilitare a tutte le persone l'accesso alla cultura, ai beni ed ai servizi culturali ed al patrimonio culturale, archeologico, storico, industriale e artistico della Catalogna.

Articolo 45. Ambito socioeconomico

1. I poteri pubblici devono adottare le misure necessarie a promuovere il progresso economico e il progresso sociale della Catalogna e dei suoi cittadini, fondati sui principi della solidarietà, della coesione, dello sviluppo sostenibile e della parità delle opportunità.

2. I poteri pubblici devono promuovere una distribuzione del reddito personale e territoriale più equo nella cornice di un sistema catalano del benessere.

3. I poteri pubblici devono adottare le misure necessarie a garantire i diritti lavorativi e sindacali dei lavoratori, devono fomentare e devono promuovere la loro partecipazione nelle imprese e nelle politiche di piena occupazione, di promozione della stabilità del lavoro, di formazione dei lavoratori, di prevenzione dei rischi sul lavoro, di sicurezza e igiene nel lavoro, di creazione di condizioni degne nel posto di lavoro, di non discriminazione per ragioni di genere e di garanzia del riposo necessario e delle vacanze retribuite.

4. La Generalitat deve promuovere la creazione di uno spazio catalano di relazioni lavorative stabilito in funzione della realtà produttiva ed aziendale specifica della Catalogna e dei suoi agenti sociali, nel quale devono essere rappresentate le organizzazioni sindacali ed aziendali e l'Amministrazione della Generalitat. In questo quadro, i poteri pubblici devono fomentare una pratica propria di dialogo sociale, di concertazione, di negoziazione collettiva, di risoluzione stragiudiziale dei conflitti lavorativi e di partecipazione allo sviluppo ed al miglioramento della rete produttiva.

5. La Generalitat deve favorire lo sviluppo dell'attività aziendale e dello spirito intraprendente tenendo in conto la responsabilità sociale dell'impresa, la libera iniziativa e le condizioni di concorrenza, e deve proteggere in particolare l'economia produttiva, l'attività degli imprenditori autonomi e delle piccole e medie imprese. La Generalitat deve promuovere l'azione delle cooperative e delle società lavorative e deve stimolare le iniziative dell'economia sociale.

6. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali devono partecipare alla definizione delle politiche pubbliche che le concernono. La Generalitat deve promuovere la mediazione e l'arbitraggio per la risoluzione dei conflitti d'interessi tra i vari agenti sociali.

7. Le organizzazioni professionali e le corporazioni di diritto pubblico rappresentative di interessi economici e professionali e le entità associative del terzo settore devono essere consultate nella definizione delle politiche pubbliche che le concernono.

8. La Generalitat, in considerazione delle funzioni sociale, culturale e di promozione economica che esercitano le casse di risparmio, deve proteggere l'autonomia istituzionale e deve promuovere la contribuzione sociale delle suddette entità alle strategie economiche e sociali dei vari territori della Catalogna.

Articolo 46. Ambiente, sviluppo sostenibile ed equilibrio territoriale

1. I poteri pubblici devono vigilare la protezione dell'ambiente mediante l'adozione di politiche pubbliche fondate sullo sviluppo sostenibile e la solidarietà collettiva e intergenerazionale.

2. Le politiche ambientali devono essere orientate particolarmente alla diminuzione delle varie forme d'inquinamento, alla determinazione di standard e di livelli minimi di protezione, l'articolazione delle misure correttive dell'impatto ambientale, l'uso razionale delle risorse naturali, la prevenzione e il controllo dell'erosione e delle attività che alterano il regime atmosferico e climatico nonché il rispetto dei principi di preservazione dell'ambiente, della conservazione delle risorse naturali, della responsabilità, della fiscalità ecologica e del riciclaggio e la riutilizzazione dei beni e dei prodotti.

3. I poteri pubblici devono rendere effettive le condizioni per la preservazione della natura e della biodiversità, devono promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali e devono stabilire le condizioni che consentano a tutte le persone di godere del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. I poteri pubblici devono vigilare per una coesione economica e territoriale applicando delle politiche che garantiscano un trattamento speciale delle zone di montagna, la protezione del paesaggio, la difesa del litorale, la promozione delle attività agrarie, zootecniche e silvicole e una distribuzione equilibrata al territorio dei vari settori produttivi, dei servizi d'interesse generale e delle reti di comunicazione.

5. I poteri pubblici devono fornire ai cittadini le informazioni ambientali e devono promuovere l'educazione nei riguardi dei valori della preservazione e del miglioramento dell'ambiente come patrimonio comune.

Articolo 47. La casa

I poteri pubblici devono facilitare l'accesso alla casa per mezzo della generazione di suolo e la promozione dell'edilizia pubblica e dell'edilizia protetta, con particolare attenzione ai giovani ed ai collettivi maggiormente bisognosi.

Articolo 48. Mobilità e sicurezza viaria

1. I poteri pubblici devono promuovere delle politiche di trasporto e di comunicazione, fondate su criteri di sostenibilità, che promuovano l'uso del trasporto pubblico ed il miglioramento della mobilità garantendo l'accessibilità per le persone affette da mobilità ridotta.

2. I poteri pubblici devono promuovere, in maniera prioritaria, le misure destinate all'incremento della sicurezza viaria e della diminuzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione alla prevenzione, all'educazione viaria ed al servizio alle vittime.

Articolo 49. Protezione dei consumatori e degli utenti

1. I poteri pubblici devono garantire la protezione della salute, della sicurezza e la difesa dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.

2. I poteri pubblici devono garantire l'esistenza di strumenti di mediazione e di arbitraggio in materia di consumo, promuovendone il conoscimento e l'uso, e devono appoggiare le organizzazioni di consumatori e di utenti.

Articolo 50. Fomento e diffusione del catalano

1. I poteri pubblici devono proteggere il catalano in tutti gli ambiti e i settori e ne devono fomentare l'uso, la diffusione e il conoscimento. Questi principi devono altresì essere applicati nei riguardi dell'aranese.

2. Il Governo, le università e le istituzioni dell'istruzione superiore, nell'ambito delle rispettive competenze, devono adottare le pertinenti misure affinché venga garantito l'uso del catalano in tutti gli ambiti delle attività docenti, non docenti e di ricerca.

3. Le politiche di fomento del catalano devono essere estese all'insieme dello Stato, all'Unione europea ed al resto del mondo.

4. I poteri pubblici devono operare affinché i dati presenti sulle etichette, sugli imballaggi e nelle istruzioni d'uso dei prodotti distribuiti in Catalogna figurino anche in lingua catalana.

5. La Generalitat, l'Amministrazione locale e le altre corporazioni pubbliche della Catalogna, le istituzioni e le imprese che dipendono dalle medesime e i concessionari dei loro servizi devono utilizzare il catalano nelle loro azioni interne e nelle relazioni tra esse. Devono altresì utilizzarlo nelle comunicazioni e nelle notifiche dirette a persone fisiche o giuridiche che siano residenti in Catalogna, fermo restando il diritto dei cittadini di riceverle in lingua spagnola ove così lo richiedessero.

6. I poteri pubblici devono garantire l'uso della lingua dei segni catalana e le condizioni che consentano di ottenere l'uguaglianza delle persone affette da sordità che scelgano questa lingua, che deve essere oggetto di insegnamento, di protezione e di rispetto.

7. Lo Stato, ai sensi di quanto disposto dalla Costituzione, deve appoggiare l'applicazione dei principi stabiliti dal presente articolo. Devono essere stabiliti gli strumenti di coordinamento e, se necessario, di azione congiunta affinché siano maggiormente effettivi.

Articolo 51. Cooperazione al fomento della pace e cooperazione allo sviluppo

1. La Generalitat deve promuovere la cultura della pace e le azioni di fomento della pace nel

mondo.

2. La Generalitat deve promuovere azioni e politiche di cooperazione allo sviluppo dei popoli e deve stabilire dei programmi d'aiuto umanitario d'emergenza.

Articolo 52. Mezzi di comunicazione sociale

1. Corrisponde ai poteri pubblici la promozione delle condizioni che garantiscano il diritto all'informazione ed a ricevere dai mezzi di comunicazione delle informazioni veraci e dei contenuti che rispettino la dignità delle persone ed il pluralismo politico, sociale, culturale e religioso. Nel caso dei mezzi di comunicazione di titolarità pubblica, le informazioni devono essere parimenti neutrali.

2. I poteri pubblici devono promuovere le condizioni atte a garantire l'accesso senza discriminazioni ai servizi audiovisivi nell'ambito della Catalogna.

Articolo 53. Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. I poteri pubblici devono facilitare la conoscenza della società dell'informazione e devono promuovere l'accesso alla comunicazione ed alle tecnologie dell'informazione, in condizioni di pari opportunità, in tutti gli ambiti della vita sociale, ivi compreso quello del lavoro; devono far sì che le suddette tecnologie vengano poste al servizio delle persone e non influenzino negativamente i loro diritti, e devono garantire la prestazione dei servizi mediante le suddette tecnologie, in base ai principi dell'universalità, della continuità e dell'aggiornamento.

2. La Generalitat deve promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologiche affinché le opportunità di progresso che offre la società del conoscenza e dell'informazione contribuiscano al miglioramento del benessere e della coesione sociali.

Articolo 54. Memoria storica

1. La Generalitat e gli altri poteri pubblici devono vigilare sul conoscenza e il mantenimento della memoria storica della Catalogna come patrimonio collettivo che attesta la resistenza e la lotta per i diritti e per le libertà democratiche. A tale fine, devono adottare le iniziative istituzionali necessarie al riconoscimento ed alla riabilitazione di tutti i cittadini che hanno subito la persecuzione a conseguenza della difesa della democrazia e dell'autogoverno della Catalogna.

2. La Generalitat deve vigilare affinché la memoria storica diventi un simbolo permanente di tolleranza, di dignità dei valori democratici, di rifiuto dei totalitarismi e di riconoscimento di tutte quelle persone che hanno subito persecuzioni a causa delle loro convinzioni personali, ideologiche o di coscienza.

TITOLO II

Delle istituzioni

CAPITOLO I

Il Parlamento

Articolo 55. Disposizioni generali

1. Il Parlamento rappresenta il popolo della Catalogna.

2. Il Parlamento esercita la potestà legislativa, approva i bilanci della Generalitat e controlla e promuove l'azione politica e di governo. È la sede dove si esprime di preferenza il pluralismo e si rende pubblico il dibattito politico.

3. Il Parlamento è inviolabile.

Articolo 56. Composizione e regime elettorale

Legge organica 6/2006, del 19 luglio, di riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna

1. Il Parlamento è composto da un minimo di cento deputati e da un massimo di centocinquanta, eletti per un periodo di quattro anni mediante suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dalla legislazione elettorale.

2. Il sistema elettorale è di rappresentazione proporzionale e deve assicurare la rappresentazione adeguata di tutte le zone del territorio della Catalogna. L'Amministrazione elettorale è indipendente e garantisce la trasparenza e l'obiettività del processo elettorale. Il regime elettorale è regolato da una legge del Parlamento approvata in una votazione finale sull'insieme del testo per maggioranza di due terzi dei deputati.

3. Sono elettori ed eleggibili i cittadini della Catalogna che siano in pieno possesso dei loro diritti civili e politici, ai sensi di quanto disposto dalla legislazione elettorale. La legge elettorale della Catalogna deve stabilire i criteri di parità tra donne ed uomini per l'elaborazione delle liste elettorali.

4. Il presidente o presidentessa della Generalitat, quindici giorni prima della conclusione della legislatura, deve convocare le elezioni, che devono aver luogo tra quaranta e sessanta giorni dopo la convocazione.

Articolo 57. Statuto dei deputati

1. I membri del Parlamento sono inviolabili per quanto si riferisce ai voti e alle opinioni che emettano nell'esercizio del loro incarico. Durante il loro mandato godranno d'immunità agli effetti concreti di non poter essere arrestati salvo in caso di flagrante delitto.

2. Per le cause contro i deputati, è competente la Corte superiore di giustizia della Catalogna. Al di fuori del territorio della Catalogna, la responsabilità penale è esigibile nei medesimi termini di fronte alla Sezione penale della Corte suprema.

3. I deputati non sono sottoposti a mandato imperativo.

Articolo 58. Autonomia parlamentare

1. Il Parlamento gode di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e disciplinare.

2. Il Parlamento elabora e approva il proprio regolamento, il proprio bilancio e stabilisce lo statuto del personale che dipende dal medesimo.

3. L'approvazione e la riforma del Regolamento del Parlamento corrispondono al Parlamento riunito in Assemblea plenaria e richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei deputati in una votazione finale sull'insieme del testo.

Articolo 59. Organizzazione e funzionamento

1. Il Parlamento ha un presidente o presidentessa e un ufficio di presidenza eletti dal medesimo riunito in Assemblea plenaria. Il Regolamento del Parlamento ne regola l'elezione e le funzioni.

2. Il Regolamento del Parlamento regola i diritti e i doveri dei deputati, i requisiti per la formazione dei gruppi parlamentari, l'intervento dei medesimi nell'esercizio delle funzioni parlamentari e le attribuzioni della Giunta dei capigruppo.

3. Il Parlamento funziona in assemblea plenaria e in commissioni. I gruppi parlamentari partecipano a tutte le commissioni in proporzione ai loro membri.

4. Il Parlamento ha una deputazione permanente, presieduta dal presidente o presidentessa del Parlamento e formata dal numero di deputati che il Regolamento del Parlamento determini, in proporzione alla rappresentazione di ogni gruppo parlamentare. La Deputazione permanente esercita i poteri del Parlamento quando questo non è riunito nei periodi tra le sessioni, quando si conclude il mandato parlamentare e quando il medesimo viene sciolto. In caso di conclusione della legislatura o scioglimento del Parlamento, il mandato dei deputati che formano la Deputazione permanente viene prorogato fino alla costituzione del nuovo Parlamento.

5. Le cariche pubbliche e il personale al servizio delle amministrazioni pubbliche che agiscono in Catalogna hanno l'obbligo di comparizione a richiesta del Parlamento.

6. Il Parlamento può creare commissioni d'indagine riguardanti qualsivoglia questione di rilevanza pubblica che sia d'interesse della Generalitat. Le persone citate dalle commissioni d'indagine devono comparire obbligatoriamente dinanzi alle medesime, ai sensi del procedimento e delle garanzie stabilite dal Regolamento del Parlamento. Devono essere regolate da legge le sanzioni riguardanti l'inadempimento al suddetto obbligo.

7. Il Regolamento del Parlamento deve regolare l'istruzione delle petizioni individuali e collettive rivolte al Parlamento. Deve altresì stabilire dei meccanismi di partecipazione cittadina nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Articolo 60. Regime delle riunioni e delle sessioni

1. Il Parlamento si riunisce annualmente in due periodi ordinari di sessioni fissati dal Regolamento. Il Parlamento si può riunire in sessioni straordinarie al di fuori dei periodi ordinari delle sessioni. Le sessioni straordinarie del Parlamento vengono convocate dal suo presidente o presidentessa mediante accordo della Deputazione permanente, a proposta di tre gruppi parlamentari o di un quarto dei deputati, o a petizione di gruppi parlamentari o di deputati che rappresentino la maggioranza assoluta. Il Parlamento si riunisce altresì in sessione straordinaria a petizione del presidente o presidentessa della Generalitat. Le sessioni straordinarie vengono convocate con un ordine del giorno stabilito e si chiudono una volta espletato il medesimo.

2. Le sessioni dell'Assemblea plenaria sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti dal Regolamento del Parlamento.

3. Il Parlamento, per adottare accordi in forma valida, deve essere riunito con la presenza della maggioranza assoluta dei deputati. Gli accordi sono validi se sono stati approvati dalla maggioranza semplice dei deputati presenti, fermo restando le maggioranze speciali stabilite dal presente Statuto, dalle leggi o dal Regolamento del Parlamento.

Articolo 61. Funzioni

Corrispondono al Parlamento, oltre alle funzioni stabilite dall'articolo 55, le seguenti funzioni:

a) Nominare i senatori che rappresentino la Generalitat nel Senato. La nomina deve essere effettuata in una convocazione specifica e in forma proporzionale al numero di deputati di ogni gruppo parlamentare.

b) Elaborare proposte di legge affinché vengano presentate all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e nominare i deputati del Parlamento incaricati della difesa delle medesime.

c) Sollecitare al Governo dello Stato l'adozione di progetti di legge.

d) Sollecitare allo Stato il trasferimento o la delega di competenze e l'attribuzione di facoltà nel quadro di quanto disposto dall'articolo 150 della Costituzione.

e) Interporre il ricorso d'incostituzionalità e presentarsi dinanzi alla Corte costituzionale in altri processi costituzionali, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge organica della Corte costituzionale.

f) Le altre funzioni che gli vengano attribuite dal presente Statuto e dalle leggi.

Articolo 62. Iniziativa legislativa ed esercizio della funzione legislativa

1. L'iniziativa legislativa corrisponde ai deputati, ai gruppi parlamentari e al Governo. Essa corrisponde altresì ai cittadini, nei termini stabiliti dalle leggi della Catalogna, per mezzo dell'iniziativa legislativa popolare, ed agli organi rappresentativi degli enti sovramunicipali di carattere territoriale stabiliti dal presente Statuto.

2. Sono leggi di sviluppo basilare dello Statuto quelle che regolano direttamente le materie menzionate dagli articoli 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 e 94.1.

L'approvazione, la modifica e la deroga delle suddette leggi richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea plenaria del Parlamento in una votazione finale sull'insieme del testo, salvo che lo Statuto ne stabilisca un'altra.

3. L'Assemblea plenaria del Parlamento può delegare l'iter e l'approvazione di iniziative legislative alle commissioni legislative permanenti. Può revocare la suddetta delega in qualsiasi momento. Non possono essere oggetto di delega alle commissioni la riforma dello Statuto, le leggi di sviluppo di base, il bilancio della Generalitat e le leggi di delega legislativa al Governo.

Articolo 63. Delega al Governo della potestà legislativa

1. Il Parlamento può delegare al Governo la potestà di dettare norme con rango di legge. Le disposizioni del Governo che contengono legislazione delegata hanno la denominazione di *decreti legislativi*. Non possono essere oggetto di delega legislativa la riforma dello Statuto, le leggi di sviluppo di base, salvo che si deleghi la determinazione di un testo rifondato, la regolazione essenziale e lo sviluppo diretto dei diritti riconosciuti dallo Statuto e dalla Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini della Catalogna e il bilancio della Generalitat.

2. La delega legislativa può essere conferita solo al Governo. La delega deve essere espressa, mediante legge, per una materia concreta e con la determinazione di un termine entro il quale far uso della medesima. La delega si esaurisce quando il Governo pubblica il decreto legislativo corrispondente o quando il Governo se trova in funzioni.

3. Quando si tratti di autorizzare il Governo per formulare un nuovo testo articolato, le leggi di delega devono stabilire le basi secondo le quali si deve regolare il Governo nell'esercizio della delega legislativa. Quando si tratti di autorizzare il Governo per rifondare i testi legali, le leggi devono determinare la portata e i criteri della rifondazione.

4. Il controllo della legislazione delegata è regolato dal Regolamento del Parlamento. Le leggi di delega possono altresì stabilire un regime di controllo speciale per i decreti legislativi.

Articolo 64. Decreti legge

1. Nel caso di una necessità straordinaria e urgente, il Governo può dettare delle disposizioni legislative provvisorie con la forma di decreto legge. Non possono essere oggetto di decreto legge la riforma dello Statuto, le materie oggetto di leggi di sviluppo di base, la regolazione essenziale e lo sviluppo diretto dei diritti riconosciuti dallo Statuto e dalla Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini della Catalogna e il bilancio della Generalitat.

2. I decreti legge vengono derogati se entro il termine improrogabile di trenta giorni susseguenti alla promulgazione non vengono convalidati in forma espressa dal Parlamento a seguito di un dibattito e di una votazione sulla totalità.

3. Il Parlamento può presentare i decreti legge come progetti di legge per mezzo del procedimento d'urgenza, entro il termine stabilito nel paragrafo 2.

Articolo 65. Promulgazione e pubblicazione delle leggi

Le leggi della Catalogna vengono promulgate, nel nome del re, dal presidente o presidentessa della Generalitat, il quale ne ordina la pubblicazione nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (Gazzetta ufficiale della Generalitat della Catalogna) entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla loro approvazione e nel *Boletín Oficial del Estado* (Gazzetta ufficiale dello Stato). All'effetto della loro entrata in vigore, è valida la data della pubblicazione nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. La versione ufficiale in lingua spagnola è la traduzione realizzata dalla Generalitat.

Articolo 66. Cause di conclusione della legislatura

La legislatura termina per la conclusione del mandato legale al termine di quattro anni dalla data delle elezioni. Può altresì concludere in anticipo nel caso in cui non abbia luogo l'investitura del presidente o presidentessa della Generalitat, o per scioglimento anticipato, stabilito dal presidente o presidentessa della Generalitat.

CAPITOLO II

Il presidente o presidentessa della Generalitat

Articolo 67. Elezione, nomina, statuto personale, licenziamento e competenze

1. Il presidente o presidentessa possiede la più alta rappresentanza della Generalitat e dirige l'azione del Governo. Possiede anche la rappresentanza ordinaria dello Stato nella Catalogna.

2. Il presidente o presidentessa della Generalitat è eletto dal Parlamento tra i suoi membri. La limitazione dei mandati può essere regolata per legge.

3. Qualora, una volta trascorsi due mesi dalla prima votazione d'investitura, nessun candidato o candidata venga eletto, il Parlamento viene sciolto in forma automatica e il presidente o presidentessa della Generalitat in funzioni convoca elezioni in forma immediata, elezioni che devono aver luogo tra quaranta e sessanta giorni dopo la convocazione.

4. Il presidente o presidentessa della Generalitat è nominato dal re.

5. Una legge del Parlamento regola lo statuto personale del presidente o presidentessa della Generalitat. Agli effetti di precedenza e protocollo in Catalogna, il presidente o presidentessa della Generalitat ha la posizione preminente che gli corrisponde quale rappresentante della Generalitat e dello Stato in Catalogna.

Como rappresentante ordinario dello Stato in Catalogna, corrisponde al presidente o presidentessa:

a) Promulgare, nel nome del re, le leggi, i decreti legge e i decreti legislativi della Catalogna e ordinarne la pubblicazione.

b) Ordinare la pubblicazione delle nomine delle cariche istituzionali dello Stato in Catalogna.

c) Sollecitare la collaborazione alle autorità dello Stato che esercitano funzioni pubbliche in Catalogna.

d) Quanto altro venga determinato dalle leggi.

7. Il presidente o presidentessa della Generalitat conclude il mandato per il rinnovo del Parlamento a conseguenza delle elezioni, per approvazione di una mozione di censura o per il rifiuto di una mozione di fiducia, per decesso, per dimissione, per incapacità permanente, fisica o mentale, riconosciuta dal Parlamento, che lo renda inabile per l'esercizio dell'incarico, o per condanna penale passata in giudicato che ne comporti l'inabilitazione per l'esercizio degli incarichi pubblici.

8. Il primo ministro o prima ministra, ove sussista, o il ministro o ministra determinato dalla legge sostituisce il presidente o presidentessa della Generalitat nei casi di assenza, malattia, licenziamento per causa d'incapacità e decesso. La sostituzione non consente di esercitare le attribuzioni del presidente o presidentessa relative alla presentazione di una mozione di fiducia, la nomina o il licenziamento dei mconsiglieri e lo scioglimento anticipato del Parlamento.

9. Il presidente o presidentessa della Generalitat, se non ha nominato un primo ministro o prima ministra, può delegare temporaneamente le funzioni esecutive ad uno dei consiglieri.

CAPITOLO III

Il Governo e l'Amministrazione della Generalitat

PRIMA SEZIONE. IL GOVERNO

Articolo 68. Funzioni, composizione, organizzazione e licenziamento

1. Il Governo è l'organo superiore collegiato che dirige l'azione politica e l'Amministrazione della Generalitat. Esercita la funzione esecutiva e la potestà regolamentare in accordo con il presente Statuto e con le leggi.
2. Il Governo è composto dal presidente o presidentessa della Generalitat, il primo ministro o prima ministra, ove sussista, e i consiglieri.
3. Una legge deve regolare l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni del Governo.
4. Il Governo viene licenziato quando viene licenziato il presidente o presidentessa della Generalitat.
5. Gli atti, le disposizioni generali e le norme emanate dal Governo o dall'Amministrazione della Generalitat devono essere pubblicati sul *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. Questa pubblicazione è sufficiente a tutti gli effetti per l'efficacia degli atti e per l'entrata in vigore delle disposizioni generali e per le norme.

Articolo 69. Il primo ministro o prima ministra

Il presidente o presidentessa della Generalitat per decreto può nominare e licenziare un primo ministro o prima ministra, laddove di tutto ciò deve rendere conto al Parlamento. Il primo ministro o prima ministra è membro del Governo. Il primo ministro o prima ministra, ai sensi di quanto disposto dalla legge, ha delle funzioni proprie, oltre a quelle delegate dal presidente o presidentessa.

Articolo 70. Statuto personale dei membri del Governo

1. Il presidente o presidentessa della Generalitat e i consiglieri, durante i loro mandati e per gli atti che si presume delittuosi che siano stati commessi nel territorio della Catalogna, non possono essere arrestati né detenuti salvo il caso di delitto flagrante.
2. Corrisponde alla Corte superiore di giustizia della Catalogna la decisione in merito all'imputazione, al processo ed al giudizio del presidente o presidentessa della Generalitat e di consiglieri. Al di fuori del territorio della Catalogna, la responsabilità penale è esigibile nei medesimi termini dalla Sezione penale della Corte suprema.

SEZIONE SECONDA. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GENERALITAT

Articolo 71. Disposizioni generali e principi di organizzazione e funzionamento

1. L'Amministrazione della Generalitat è l'organizzazione che esercita le funzioni esecutive attribuite dal presente Statuto alla Generalitat. Ha la condizione di Amministrazione ordinaria ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dalle leggi, fermo restando le competenze che corrispondano all'Amministrazione locale.
2. L'Amministrazione della Generalitat serve con obiettività agli interessi generali e agisce con piena sottomissione alle leggi e al diritto.
3. L'Amministrazione della Generalitat agisce in accordo con i principi di coordinamento e trasversalità, con il fine di garantire l'integrazione delle politiche pubbliche.
4. L'Amministrazione della Generalitat, in base al principio di trasparenza, deve rendere pubbliche le informazioni necessarie affinché i cittadini possano valutarne la sua gestione.
5. L'Amministrazione della Generalitat esercita le sue funzioni nel territorio in base ai principi di deconcentrazione e di decentralizzazione.
6. Le leggi devono regolare l'organizzazione dell'Amministrazione della Generalitat e devono determinare in ogni caso:
 - a) Le modalità di decentralizzazione funzionale e le varie forme di personificazione pubblica e privata che può adottare l'Amministrazione della Generalitat.
 - b) Le forme di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici.
 - c) L'azione dell'Amministrazione della Generalitat sotto il regime di diritto privato, nonché la

partecipazione del settore privato all'esecuzione delle politiche pubbliche e alla prestazione dei servizi pubblici.

7. Si deve regolare per legge lo statuto giuridico del personale al servizio dell'Amministrazione della Generalitat, ivi compreso, in ogni caso, il regime d'incompatibilità, la garanzia di formazione e aggiornamento dei conoscimenti e la pratica necessaria per l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Articolo 72. Organi consultivi del Governo

1. La Commissione giuridica consultiva è l'alto organo consultivo del Governo. Una legge del Parlamento ne regola la composizione e le funzioni.

2. Il Consiglio di lavoro, economico e sociale della Catalogna è l'organo consultivo e di consulenza del Governo in materie socioeconomiche, lavorative e occupazionali. Una legge del Parlamento ne regola la composizione e le funzioni.

CAPITOLO IV

Le relazioni tra il Parlamento e il Governo

Articolo 73. Diritti e obblighi dei membri del Governo nei riguardi del Parlamento

1. Il presidente o presidentessa della Generalitat e i consiglieri hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea plenaria e delle commissioni parlamentari e hanno il diritto di parole.

2. Il Parlamento può richiedere al Governo e ai suoi membri le informazioni che consideri necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Può altresì richiedere la sua presenza all'Assemblea plenaria e alle commissioni, nei termini stabiliti dal Regolamento del Parlamento.

Articolo 74. Responsabilità politica del Governo e dei suoi membri

1. Il presidente o presidentessa della Generalitat e i consiglieri rispondono politicamente al Parlamento in forma solidale, fermo restando la responsabilità diretta di ciascuno di essi.

2. La delega di funzioni del presidente o presidentessa della Generalitat non l'esime dalla sua responsabilità politica di fronte al Parlamento.

Articolo 75. Scioglimento anticipato del Parlamento

Il presidente o presidentessa della Generalitat, previa delibera del Governo e sotto la sua esclusiva responsabilità, può sciogliere il Parlamento. Detta facoltà non può essere esercitata quando sia in via di svolgimento una mozione di censura e neppure se non è ancora trascorso un minimo di un anno dall'ultimo scioglimento per mezzo di questo procedimento. Il decreto di scioglimento deve stabilire la convocazione di nuove elezioni, che devono aver luogo tra quaranta e sessanta giorni seguenti alla data di pubblicazione del decreto nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

CAPITOLO V

Altre istituzioni della Generalitat

SEZIONE PRIMA. IL CONSIGLIO DELLE GARANZIE STATUTARIE

Articolo 76. Funzioni

1. Il Consiglio delle garanzie statutarie è l'istituzione della Generalitat che vigila sull'adeguatezza al presente Statuto e alla Costituzione delle disposizioni della Generalitat nei termini stabiliti dal paragrafo 2.

2. Il Consiglio delle garanzie statutarie si può pronunciare, nei termini stabiliti dalla legge,

nei casi seguenti:

- a) L'adeguatezza nei riguardi della Costituzione dei progetti e delle proposte di riforma dello Statuto d'autonomia della Catalogna prima della loro approvazione da parte del Parlamento.
 - b) L'adeguatezza al presente Statuto e alla Costituzione dei progetti e delle proposte di legge sottoposti a dibattito e ad approvazione del Parlamento e dei decreti legge sottoposti alla convalida del Parlamento.
 - c) L'adeguatezza al presente Statuto e alla Costituzione dei progetti di decreto legislativo approvati dal Governo.
 - d) L'adeguatezza dei progetti e le proposte di legge e dei progetti di decreto legislativo approvati dal Governo all'autonomia locale nei termini che garantisce il presente Statuto.
3. Il Consiglio delle garanzie statutarie deve pronunciarsi prima della presentazione del ricorso d'incostituzionalità da parte del Parlamento o del Governo, prima della presentazione del conflitto di competenza da parte del Governo e prima della presentazione del conflitto in difesa dell'autonomia locale dinanzi alla Corte costituzionale.
4. I pronunciamenti del Consiglio delle garanzie statutarie hanno carattere vincolante in relazione ai progetti di legge e alle proposte di legge del Parlamento che sviluppino o siano in relazione con i diritti riconosciuti dal presente Statuto.

Articolo 77. Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio delle garanzie statutarie è formato da membri nominati dal presidente o presidentessa della Generalitat tra giuristi di riconosciuta competenza; due terzi saranno eletti dietro proposta del Parlamento per maggioranza di tre quinti dei deputati e un terzo sarà eletto dietro proposta del Governo.
2. I membri del Consiglio delle garanzie statutarie devono eleggere nel loro seno il presidente o presidentessa del Consiglio.
3. Una legge del Parlamento regola la composizione e il funzionamento del Consiglio delle garanzie statutarie, lo statuto dei membri e i procedimenti relativi all'esercizio delle loro funzioni. Le funzioni di pronunciamento del Consiglio delle garanzie statutarie che vengono stabilite dal presente Statuto possono essere allargate per legge senza attribuire alle stesse un carattere vincolante.
4. Il Consiglio delle garanzie statutarie ha autonomia organica, funzionale e di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge.

SEZIONE SECONDA. IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 78. Funzioni e relazioni con altre istituzioni analoghe

1. Il Difensore civico ha la funzione di proteggere e difendere i diritti e le libertà riconosciute dalla Costituzione e dal presente Statuto. A tal fine sottopone a supervisione, con carattere esclusivo, l'attività dell'Amministrazione della Generalitat, quella degli organismi pubblici o privati vincolati o che dipendono dalla medesima, quella delle imprese private che gestiscono i servizi pubblici o che svolgono attività d'interesse generale o universale o attività equivalenti in forma convenzionata o indiretta e quella di quante altre persone presentino un vincolo contrattuale con l'Amministrazione della Generalitat e con gli enti pubblici da essa dipendenti. Sottopone altresì a supervisione l'attività dell'Amministrazione locale della Catalogna e quella degli organismi pubblici o privati vincolati o che dipendono dalla medesima.
2. Il Difensore civico e il Difensore del popolo collaborano nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Difensore civico può sollecitare un pronunciamento al Consiglio delle garanzie statutarie in merito ai progetti e alle proposte di legge sottoposte a dibattito e ad approvazione del Parlamento e dei decreti legge sottoposti a convalida da parte del Parlamento, nei casi in cui regolino dei diritti riconosciuti dal presente Statuto.

4. Il Difensore civico può stabilire relazioni di collaborazione con i difensori civici locali e con altre figure analoghe create nell'ambito pubblico e in quello privato.

5. Le amministrazioni pubbliche della Catalogna e gli altri enti e persone ai quali si riferisce il paragrafo 1 hanno l'obbligo di cooperare con il Difensore civico. Devono essere regolate per legge le sanzioni ed i meccanismi destinati a garantire l'adempimento al suddetto obbligo.

Articolo 79. Designazione e Statuto del Difensore civico

1. Il difensore civico o difensora civica viene eletto dal Parlamento per maggioranza di tre quinti dei suoi membri.

2. Il difensore civico o difensora civica esercita le sue funzioni con imparzialità e indipendenza, è inviolabile per quanto si riferisce alle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, è inamovibile e può essere destituito o sospeso solo per le cause stabilite a norma di legge.

3. Devono essere regolate da legge lo statuto personale del difensore civico, le incompatibilità, le cause di licenziamento, l'organizzazione e le attribuzioni dell'istituzione. Il Difensore civico gode di autonomia regolamentare, organizzativa, funzionale e di bilancio ai sensi di quanto disposto dalle leggi.

SEZIONE TERZA. LA SINDICATURA DEI CONTI

Articolo 80. Funzioni e relazione con la Corte dei conti

1. La Sindicatura dei conti è l'organo fiscalizzante esterno dei conti, della gestione economica e del controllo dell'efficienza della Generalitat, degli enti locali e del resto del settore pubblico della Catalogna.

2. La Sindicatura dei conti dipende organicamente dal Parlamento, esercita le sue funzioni per delega del medesimo e con piena autonomia organizzativa, funzionale e di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalle leggi.

3. La Sindicatura dei conti e la Corte dei conti devono stabilire le loro relazioni di cooperazione mediante trattato. In questo trattato devono essere stabiliti i meccanismi di partecipazione nei procedimenti giurisdizionali in merito alla responsabilità contabile.

Articolo 81. Composizione, funzionamento e statuto personale

1. La Sindicatura dei conti è formata da curatori nominati dal Parlamento per maggioranza di tre quinti. I curatori eleggono nel loro seno il curatore o curatrice maggiore.

2. Devono essere regolati per legge lo statuto personale, le incompatibilità, le cause di licenziamento, l'organizzazione e il funzionamento della Sindicatura dei conti.

SEZIONE QUARTA. REGOLAZIONE DEL CONSIGLIO AUDIOVISIVO DELLA CATALOGNA

Articolo 82. Il Consiglio audiovisivo della Catalogna

Il Consiglio audiovisivo della Catalogna è l'autorità regolatrice indipendente nell'ambito della comunicazione audiovisiva pubblica e privata. Il Consiglio agisce con piena indipendenza dal Governo della Generalitat nell'esercizio delle sue funzioni. Una legge del Parlamento deve stabilire i criteri di elezione dei suoi membri e i suoi ambiti specifici d'azione.

CAPITOLO VI

Il governo locale

SEZIONE PRIMA. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE LOCALE

Articolo 83. Organizzazione del governo locale della Catalogna

1. La Catalogna struttura la sua organizzazione territoriale di base in municipi e *vegueries*.
2. L'ambito sovramunicipale è costituito, in ogni caso, dalle contrade, che deve regolare una legge del Parlamento.
3. Gli altri enti sovramunicipali creati dalla Generalitat si fondano sulla volontà di collaborazione e associazione dei municipi.

Articolo 84. Competenze locali

1. Il presente Statuto garantisce ai municipi un nucleo di competenze proprie che devono essere esercitate dai suddetti enti con piena autonomia, soggetta solo a controllo di costituzionalità e di legalità.

2. I governi locali della Catalogna hanno in ogni caso competenze proprie in merito alle seguenti materie nei termini che determinino le leggi:

a) L'ordinamento e la gestione del territorio, l'urbanesimo e la disciplina urbanistica e la conservazione e il mantenimento dei beni di dominio pubblico locale.

b) La pianificazione, la programmazione e la gestione dell'edilizia pubblica e la partecipazione alla pianificazione su suolo municipale delle case di protezione ufficiale.

c) L'ordinamento e la prestazione dei servizi di base alla comunità.

d) La regolazione e la gestione degli equipaggiamenti municipali.

e) La regolazione delle condizioni di sicurezza nelle attività organizzate negli spazi pubblici e nei locali di afflusso pubblico. Il coordinamento mediante la Giunta di sicurezza dei vari corpi e forze presenti nel municipio.

f) La protezione civile e la prevenzione degli incendi.

g) La pianificazione, l'ordinamento e la gestione dell'educazione infantile e la partecipazione al processo d'immatricolazione nei centri pubblici e parificati del territorio municipale, il mantenimento e l'uso, al di fuori dell'orario scolastico, dei centri pubblici e il calendario scolastico.

h) La circolazione e i servizi di mobilità e la gestione del trasporto di viaggiatori municipale.

i) La regolazione della concessione di autorizzazioni e delle promozioni di ogni genere di attività economiche, in particolare di quelle di carattere commerciale, artigianale e turistico e il fomento dell'occupazione.

j) La formulazione e la gestione di politiche per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

k) La regolazione e la gestione degli equipaggiamenti sportivi e di svago e la promozione di attività.

l) La regolazione dell'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni e la prestazione di servizi di telecomunicazioni.

m) La regolazione e la prestazione dei servizi di attenzione alle persone, dei servizi sociali pubblici di assistenza primaria e il fomento delle politiche di accoglienza degli immigrati.

n) La regolazione, la gestione e la vigilanza delle attività e degli usi che si portino a capo nelle spiagge, nei fiumi, nei laghi e nelle montagne.

3. La distribuzione delle responsabilità amministrative nelle materie alle quali si riferisce il paragrafo 2 tra le varie amministrazioni locali deve tenere in conto la sua capacità di gestione e viene regolata dalle leggi approvate dal Parlamento, dal principio di sussidiarietà, in base a quanto stabilito nella Carta europea dell'autonomia locale, dal principio di differenziazione, in base alle caratteristiche che presenta la realtà municipale, e dal principio di sufficienza finanziaria.

4. La Generalitat deve determinare e fissare i meccanismi per il finanziamento dei nuovi servizi derivati dall'allargamento dello spazio delle competenze dei governi locali.

Articolo 85. Il Consiglio dei governi locali

Il Consiglio dei governi locali è l'organo di rappresentazione dei municipi e delle *vegueries* nelle istituzioni della Generalitat. Il Consiglio deve essere ascoltato nell'iter parlamentare delle iniziative legislative che coinvolgano in maniera specifica le amministrazioni locali e nella presentazione di piani e di norme regolamentari di carattere identico. Una legge del Parlamento regola la composizione, l'organizzazione e le funzioni del Consiglio dei governi locali.

SEZIONE SECONDA. IL MUNICIPIO

Articolo 86. Il municipio e l'autonomia municipale

1. Il municipio è l'ente locale di base dell'organizzazione territoriale della Catalogna e il mezzo essenziale di partecipazione della comunità locale alle questioni pubbliche.
2. Il governo e l'amministrazione municipale corrispondono al comune, formato dal sindaco o e dagli assessori. Devono essere stabiliti per legge i requisiti che si devono rispettare per l'applicazione del regime di consiglio aperto.
3. Il presente Statuto garantisce al municipio l'autonomia per l'esercizio delle competenze che gli sono state affidate e per la difesa degli interessi propri della collettività che rappresenta.
4. Gli atti e gli accordi adottati dai municipi non possono essere oggetto di controllo d'opportunità da parte di nessun'altra amministrazione.
5. Corrisponde alla Generalitat il controllo dell'adeguatezza all'ordinamento giuridico degli atti e degli accordi adottati dai municipi e, ove sussista, la corrispondente impugnazione dinanzi alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, fermo restando le azioni che lo Stato possa intraprendere a difesa delle proprie competenze.
6. Gli assessori vengono eletti dai residenti dei municipi per mezzo di suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto.
7. Le concentrazioni di popolazione che nell'ambito di un municipio costituiscano dei nuclei separati possono costituirsi in entità municipali decentralizzate. La legge deve garantire loro la decentralizzazione e la sufficiente capacità per portare a capo le attività e per prestare i servizi di loro competenza.

Articolo 87. Principi di organizzazione e funzionamento e potestà normativa

1. I municipi dispongono di piena capacità di autoorganizzazione nell'ambito del quadro delle disposizioni generali stabilite dalla legge in materia di organizzazione e funzionamento municipale.
2. I municipi hanno diritto ad associarsi con altri e a cooperare tra loro e con altri enti pubblici per esercitare le loro competenze, nonché per esercitare compiti di comune interesse. A tali effetti, hanno la capacità di stabilire dei trattati e di creare leghe dei comuni, consorzi e associazioni, e parteciparvi, nonché di adottare altre forme d'azione comune. Le leggi non possono limitare il suddetto diritto se non per garantire l'autonomia degli altri enti ai quali essa è riconosciuta.
3. I municipi hanno la potestà normativa, come espressione del principio democratico sul quale si fondano, nell'ambito delle loro competenze e sugli altri sui quali si proietta la loro autonomia.

Articolo 88. Principio di differenziazione

Le leggi che si riferiscono al regime giuridico, organico, funzionale, competenziale e finanziario dei municipi devono necessariamente tenere in conto le differenti caratteristiche demografiche, geografiche, funzionali, organizzative, di dimensione e di capacità di gestione che gli sono proprie.

Articolo 89. Regime speciale del municipio di Barcellona

Il municipio di Barcellona dispone di un regime speciale stabilito dalla legge del Parlamento. Il Comune di Barcellona gode d'iniziativa per proporre la modifica di questo regime speciale e, d'accordo con le leggi e il Regolamento del Parlamento, deve partecipare all'elaborazione dei progetti di legge che incidono sul suddetto regime speciale e deve essere consultato nell'ambito dell'iter parlamentare di altre iniziative legislative riguardanti il suo regime speciale.

SEZIONE TERZA. LA VEGUERIA

Articolo 90. La *vegueria*

1. La *vegueria* è l'ambito territoriale specifico per l'esercizio del governo intermunicipale di cooperazione locale e dispone di personalità giuridica propria. La *vegueria* è anche la divisione territoriale adottata dalla Generalitat per l'organizzazione territoriale dei suoi servizi.

2. La *vegueria*, come governo locale, ha una natura territoriale e gode di autonomia per la gestione dei suoi interessi.

Articolo 91. Il Consiglio di *vegueria*

1. Il governo e l'amministrazione autonoma della *vegueria* corrispondono al Consiglio di *vegueria*, formato dal presidente o presidentessa e dai consiglieri di *vegueria*.

2. Il presidente o presidentessa di *vegueria* viene scelto dai consiglieri di *vegueria* tra i loro membri.

3. I consigli di *vegueria* sostituiscono i consigli provinciali.

4. La creazione, modifica e soppressione, nonché lo sviluppo del regime giuridico delle *vegueries*, sono regolati da legge del Parlamento. Ove sussista, l'alterazione dei limiti provinciali verrà portata a capo in base a quanto disposto dall'articolo 141.1 della Costituzione.

SEZIONE QUARTA. LA COMARCA E GLI ALTRI ENTI LOCALI SOVRAMUNICIPALI

Articolo 92. La *comarca*

1. La *comarca* è un ente locale con personalità giuridica propria ed è formata da municipi per la gestione delle competenze e dei servizi locali.

2. La creazione, la modifica e la soppressione delle *contrade*, così come la determinazione del regime giuridico dei suddetti enti, sono regolate da una legge del Parlamento.

Articolo 93. Gli altri enti locali sovramunicipali

Gli altri enti locali sovramunicipali si fondano sulla volontà di collaborazione e associazione dei municipi e sul riconoscimento delle aree metropolitane. La creazione, la modifica e la soppressione, così come la determinazione del regime giuridico dei suddetti enti, sono regolate da una legge del Parlamento.

CAPITOLO VII

Organizzazione istituzionale propria di Aran

Articolo 94. Regime giuridico

1. Aran dispone di un regime giuridico speciale stabilito per una legge del Parlamento. Mediante questo regime si riconosce la specificità dell'organizzazione istituzionale ed amministrativa di Aran e si garantisce l'autonomia per ordinare e gestire le questioni pubbliche del suo territorio.

2. La istituzione di governo di Aran è il Conselh generau (Consiglio generale), che è formato dal Sindaco, dall'Assemblea dei consiglieri e delle consigliere generali e dalla Commissione di revisione dei conti. Il sindaco è la più alta rappresentanza e l'ordinaria della Generalitat in Aran.

3. La istituzione di governo di Aran viene eletta per mezzo di suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto, nella forma stabilita dalla legge.

4. Il Conselh generau è competente nelle materie determinate dalla legge di regolazione del regime speciale di Aran e dalle altre leggi approvate dal Parlamento e le facoltà che la legge gli attribuisce, in particolare per gli interventi montani. Aran, attraverso la sua istituzione rappresentativa, deve partecipare all'elaborazione delle iniziative legislative che coinvolgano il suo regime speciale.

5. Una legge del Parlamento stabilisce le risorse finanziarie sufficienti affinché il Conselh generau possa prestare i servizi di sua competenza.

TITOLO III

Del potere giudiziale nella Catalogna

CAPITOLO I

La Corte superiore di giustizia e il procuratore o procuratrice superiore della Catalogna

Articolo 95. La Corte superiore di giustizia della Catalogna

1. La Corte superiore di giustizia della Catalogna è l'organo giurisdizionale nel quale culmina l'organizzazione giudiziale della Catalogna ed è competente, nei termini previsti dalla legge organica corrispondente, per istruire i ricorsi ed i procedimenti nei vari ordini giurisdizionali e per tutelare i diritti riconosciuti dal presente Statuto. In ogni caso, la Corte superiore di giustizia della Catalogna è competente negli ordini giurisdizionali civile, penale, di contenzioso amministrativo e sociale ed in quelli che si possano creare in futuro.

2. La Corte superiore di giustizia della Catalogna è l'ultima istanza giurisdizionale di tutti i processi avviati in Catalogna, così come di tutti i ricorsi che vengano istruiti nel suo ambito territoriale, qualsivoglia che sia il diritto invocato come applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale e fermo restando la competenza riservata alla Corte suprema per l'unificazione della dottrina. La Legge organica del potere giudiziale determinerà la portata ed i contenuti dei suddetti ricorsi.

3. Corrisponde in esclusiva alla Corte superiore di giustizia della Catalogna l'unificazione dell'interpretazione del diritto della Catalogna.

4. Corrisponde alla Corte superiore di giustizia della Catalogna la risoluzione dei ricorsi straordinari di revisione che autorizzi la legge contro le risoluzioni passate in giudicato dettate dagli organi giudiziali della Catalogna.

5. Il presidente o presidentessa della Corte superiore di giustizia della Catalogna è il rappresentante del potere giudiziario in Catalogna. È nominato dal re, a proposta del Consiglio superiore della magistratura e con la partecipazione del Consiglio di giustizia della Catalogna, nei termini che determina la Legge organica del potere giudiziale. Il presidente o presidentessa della Generalitat ordina che se ne pubblichino la nomina sul *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

6. I presidenti d'aula della Corte superiore di giustizia della Catalogna vengono nominati a proposta del Consiglio superiore della magistratura e con la partecipazione del Consiglio di giustizia della Catalogna, nei termini determinati dalla Legge organica del potere giudiziale.

Articolo 96. Il procuratore o procuratrice superiore della Catalogna

1. Il procuratore o procuratrice superiore della Catalogna è il procuratore capo o procuratrice capo della Corte superiore di giustizia della Catalogna, rappresenta il Pubblico ministero nella

Catalogna e sarà nominato nei termini che stabilisca il suo statuto organico.

2. Il presidente o presidentessa della Generalitat ordina la pubblicazione della nomina del procuratore o procuratrice superiore della Catalogna nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

3. Il procuratore o procuratrice superiore della Catalogna deve inviare una copia della relazione annuale della Procura della Corte superiore di giustizia della Catalogna al Governo, al Consiglio di giustizia della Catalogna e al Parlamento, e deve presentarla a questo entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui venga resa pubblica.

4. Le funzioni del procuratore o procuratrice superiore della Catalogna sono quelle stabilite dallo Statuto organico del Pubblico ministero. La Generalitat potrà sottoscrivere trattati con il Pubblico ministero.

CAPITOLO II

Il Consiglio di giustizia della Catalogna

Articolo 97. Il Consiglio di giustizia della Catalogna

Il Consiglio di giustizia della Catalogna è l'organo di governo del potere giudiziario in Catalogna. Agisce come organo deconcentrato dal Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le competenze di quest'ultimo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale.

Articolo 98. Attribuzioni

1. Le attribuzioni del Consiglio di giustizia della Catalogna sono quelle che stabiliscono il presente Statuto, la Legge organica del potere giudiziale, le leggi che approvi il Parlamento e quelle che, ove sussista, vengano delegate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Le attribuzioni del Consiglio di giustizia della Catalogna nei riguardi degli organi giurisdizionali situati nel territorio della Catalogna sono, ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale, le seguenti:

a) Partecipare alla nomina del presidente o presidentessa della Corte superiore di giustizia della Catalogna, così come a quella dei presidenti d'aula della suddetta Corte superiore e dei presidenti delle Corti d'appello.

b) Proporre al Consiglio superiore della magistratura ed istruire le nomine e i licenziamenti dei giudici e dei magistrati incorporati alla carriera giudiziale temporaneamente con funzioni di assistenza, appoggio o sostituzione, così come determinare l'assegnazione dei suddetti giudici e magistrati agli organi giudiziali che richiedano misure di rinforzo.

c) Istruire pratiche e, in generale, esercitare le funzioni disciplinari sui giudici e i magistrati nei termini previsti a norma di legge.

d) Partecipare alla pianificazione dell'ispezione di corti e tribunali, ordinarne, ove sussista, l'ispezione e la vigilanza e realizzare proposte in questo ambito, adempiere agli ordini d'ispezione delle corti e dei tribunali che promuova il Governo e rendere conto della risoluzione e delle misure adottate.

e) Informare in merito ai giudizi d'appello presentati contro gli accordi degli organi di governo dei tribunali e delle corti della Catalogna.

f) Precisare e applicare, ove sussista, nell'ambito della Catalogna, i regolamenti del Consiglio superiore della magistratura.

g) Informare in merito alle proposte di revisione, di delimitazione e di modifica delle demarcazioni territoriali degli organi giurisdizionali e in merito alle proposte di creazione di sezioni e tribunali.

h) Presentare un rapporto informativo annuale al Parlamento sullo stato e il funzionamento dell'Amministrazione di giustizia in Catalogna.

i) Tutte le funzioni che gli attribuiscono la Legge organica del potere giudiziale e le leggi del Parlamento, e quelle che gli vengano delegate dal Consiglio superiore della magistratura.

3. Le risoluzioni del Consiglio di giustizia della Catalogna in materia di nomine, di autorizzazioni, di licenze e di permessi devono essere adottate in base ai criteri approvati dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio di giustizia della Catalogna, attraverso il suo presidente o presidentessa, deve comunicare al Consiglio superiore della magistratura le risoluzioni che vengano dettate e le iniziative che intraprenda e deve fornire le informazioni che gli vengano richieste.

Articolo 99. Composizione, organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio di giustizia della Catalogna è formato dal presidente o presidentessa della Corte superiore di giustizia della Catalogna, che lo presiede, e dai membri che vengano nominati, ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale, tra giudici, magistrati, procuratori o giuristi di riconosciuto prestigio. Il Parlamento della Catalogna nomina i membri del Consiglio che determini la Legge organica del potere giudiziale.

2. Il Consiglio di giustizia della Catalogna approva il suo regolamento interno di organizzazione e funzionamento, in base alla normativa applicabile.

Articolo 100. Controllo degli atti del Consiglio di giustizia della Catalogna

1. Gli atti del Consiglio di giustizia della Catalogna potranno essere oggetto di ricorso in giudizio d'appello dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, salvo il caso in cui siano stati dettati nell'esercizio delle competenze della comunità autonoma.

2. Gli atti del Consiglio di giustizia della Catalogna che non possano essere impugnati in giudizio d'appello dinanzi al Consiglio superiore della magistratura potranno essere impugnati giurisdizionalmente nei termini stabiliti dalle leggi.

CAPITOLO III

Competenze della Generalitat nei riguardi dell'Amministrazione di giustizia

Articolo 101. Concorsi

1. La Generalitat propone al Governo dello Stato, al Consiglio superiore della magistratura o al Consiglio di giustizia della Catalogna, in base a quale corrisponda, la convocazione di concorsi per coprire i posti vacanti di magistrati, giudici e procuratori in Catalogna.

2. Il Consiglio di giustizia della Catalogna convoca i concorsi per coprire i posti vacanti di magistrati e giudici in Catalogna nei termini stabiliti dalla Legge organica del potere giudiziale.

3. Le prove dei concorsi che sono oggetto di regolazione nel presente articolo, quando si celebrino in Catalogna, potranno essere realizzate in una qualsiasi delle due lingue ufficiali, a scelta del candidato.

Articolo 102. Del personale giudiziale e del resto del personale al servizio dell'Amministrazione della giustizia in Catalogna

1. I magistrati, i giudici e i procuratori che occupino un posto in Catalogna dovranno attestare un conoscenza adeguato e sufficiente della lingua catalana per rendere effettivi i diritti linguistici dei cittadini nella forma e con la portata che determini la legge.

2. I magistrati, i giudici e i procuratori che occupino un posto in Catalogna dovranno attestare un conoscenza adeguato e sufficiente del diritto proprio della Catalogna nella forma e con la portata che determini la legge.

3. In ogni caso, il conoscenza sufficiente della lingua e del diritto propri verranno valutati in maniera specifica e singolare per ottenere un posto nei corrispondenti concorsi di trasferimento.

4. Il personale al servizio dell'Amministrazione di giustizia e della Procura in Catalogna deve attestare un conoscenza adeguato e sufficiente delle due lingue ufficiale che lo renda idoneo ad esercitare le funzioni proprie del suo incarico o del suo posto di lavoro.

Articolo 103. Mezzi personali

Corrisponde alla Generalitat la competenza normativa riguardante il personale non giudiziale al servizio dell'Amministrazione di giustizia, nell'ambito del rispetto nei confronti dello statuto giuridico del suddetto personale disposto dalla Legge organica del potere giudiziale. In questi termini la suddetta competenza della Generalitat comprende la regolazione di quanto segue:

- a) L'organizzazione del suddetto personale in corpi e scale.
- b) Il processo di selezione.
- c) La promozione interna, la formazione iniziale e la formazione continua.
- d) La determinazione di destinazioni e promozioni.
- e) Le situazioni amministrative.
- f) Il regime delle retribuzioni.
- g) La giornata lavorativa e l'orario di lavoro.
- h) L'ordinamento dell'attività professionale e le funzioni.
- i) Le licenze, i permessi, le vacanze e le incompatibilità.
- j) Il registro del personale.

Il regime disciplinare.

Nei medesimi termini del paragrafo 1, corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva e di gestione in materia di personale non giudiziale al servizio dell'Amministrazione di giustizia. Detta competenza comprende:

- a) Approvare l'offerta di occupazione pubblica.
- b) Convocare e portare a capo tutti i processi di selezione e l'iscrizione nei rispettivi posti di lavoro.
- c) Nominare gli addetti pubblici che superino i processi selettivi.
- d) Impartire la formazione, preliminare e continua.
- e) Elaborare le relazioni dei posti di lavoro.
- f) Convocare e portare a capo tutti i processi di determinazione dei posti di lavoro.
- g) Convocare e portare a capo tutti i processi di promozione interna.
- h) Gestire il Registro del personale, coordinato con quello statale.
- i) Effettuare tutta la gestione di detto personale, in applicazione del suo regime statutario e retributivo.
- j) Esercitare la potestà disciplinare e imporre le sanzioni che abbiano luogo, ivi compresa il licenziamento dal servizio.
- k) Esercitare tutte le altre funzioni che siano necessarie a garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse umane al servizio dell'Amministrazione di giustizia.

3. Nel quadro disposto dalla Legge organica del potere giudiziale, per mezzo di legge del Parlamento potranno essere creati dei corpi di addetti pubblici al servizio dell'Amministrazione di giustizia, che dipendono dalla funzione pubblica della Generalitat.

4. La Generalitat dispone di competenza esclusiva sul personale di lavoro al servizio dell'Amministrazione di giustizia.

Articolo 104. Mezzi materiali

Corrispondono alla Generalitat i mezzi materiali dell'Amministrazione di giustizia in Catalogna. Questa competenza comprende, in ogni caso:

- a) La costruzione e la ristrutturazione degli edifici giudiziari e della procura.
- b) La provvigione di beni mobili e materiali per le dipendenze giudiziari e della procura.
- c) L'installazione, l'impostazione e il mantenimento di sistemi informatici e di comunicazione, ferme restando le competenze di coordinamento e omologazione che corrispondono allo Stato per garantire la compatibilità del sistema.
- d) La gestione e la custodia degli archivi, degli oggetti probatori e degli effetti sequestrati, per tutto ciò che non abbia natura giurisdizionale.
- e) La partecipazione alla gestione dei conti di deposito e di accantonamento giudiziari e ai rendimenti dei medesimi, tenendo in conto il volume dell'attività giudiziale svolta nella comunità autonoma e il costo effettivo dei servizi.
- f) La gestione, la liquidazione e la riscossione delle tasse giudiziali che stabilisca la Generalitat nell'ambito delle sue competenze sull'Amministrazione di giustizia.

Articolo 105. Ufficio giudiziale e istituzioni e servizi d'appoggio

Corrisponde alla Generalitat, ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale, determinare la creazione, la previsione, l'organizzazione, la dotazione e la gestione degli uffici giudiziari e degli organi e i servizi d'appoggio agli organi giurisdizionali, ivi compresa la regolazione delle istituzioni, gli istituti e i servizi di medicina forense e di tossicologia.

Articolo 106. Giustizia gratuita. Procedimenti di mediazione e conciliazione

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza per ordinare i servizi di giustizia gratuita e di orientamento giuridico gratuito.
2. La Generalitat può stabilire gli strumenti e i procedimenti di mediazione e conciliazione nella risoluzione dei conflitti nelle materie di sua competenza.

Articolo 107. Demarcazione, pianta e capoluoghi giudiziari

1. Il Governo della Generalitat, con cadenza minima quinquennale, a seguito di rapporto informativo del Consiglio di giustizia della Catalogna, deve proporre al Governo dello Stato la determinazione e la revisione della demarcazione e della pianta giudiziari in Catalogna. Detta proposta, che ha carattere precettivo, dovrà accompagnare il progetto di legge che il Governo invii alle Cortes generali.
2. Le modifiche della pianta giudiziale che non comportino riforma legislativa potranno corrispondere al Governo della Generalitat. La Generalitat potrà altresì creare sezioni e tribunali, per delega del Governo dello Stato, nei termini previsti dalla Legge organica del potere giudiziale.
3. La caratteristica di capoluogo delle demarcazioni giudiziali viene fissata da una legge del Parlamento.

Articolo 108. Giustizia di pace e di prossimità

1. La Generalitat ha competenza in merito alla giustizia di pace nei termini stabiliti dalla Legge organica del potere giudiziale. In questi stessi termini, corrisponde al Consiglio di giustizia della Catalogna la nomina dei giudici. La Generalitat si fa altresì carico dei loro indennizzi ed è la competente per la provvigione dei mezzi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Le corrisponde anche la creazione delle segreterie e le provvigioni per le medesime.
2. Nelle località che vengano determinate ai sensi di quanto disposto dalla Legge organica del potere giudiziale, la Generalitat potrà promuovere l'insediamento di un sistema di

giustizia di prossimità il cui obiettivo sia quello di risolvere conflitti minori con celerità ed efficacia.

Articolo 109. Clausola surrogatoria

Oltre alle competenze espressamente attribuite da parte del presente Statuto, la Generalitat esercita tutte le funzioni e le facoltà che la Legge organica del potere giudiziale riconosce al Governo dello Stato in relazione all'Amministrazione di giustizia in Catalogna.

TITOLO IV

Delle competenze

CAPITOLO I

Tipologia delle competenze

Articolo 110. Competenze esclusive

1. Corrispondono alla Generalitat, nell'ambito delle sue competenze esclusive, in forma integrale, la potestà legislativa, la potestà regolamentare e la funzione esecutiva. Corrisponde unicamente alla Generalitat l'esercizio di queste potestà e funzioni, mediante le quali può stabilire delle politiche proprie.

2. Il diritto catalano, in materia di competenze esclusive della Generalitat, è il diritto applicabile nel suo territorio con preferenza su qualsiasi altro.

Articolo 111. Competenze condivise

Nelle materie che lo Statuto attribuisce alla Generalitat in forma condivisa con lo Stato, corrispondono alla Generalitat la potestà legislativa, la potestà regolamentare e la funzione esecutiva, nella cornice delle basi che stabilisca lo Stato come principi o minimo comune normativo in norme con rango di legge, eccetto nei casi in cui vengano determinate in base a quanto disposto dalla Costituzione e dal presente Statuto. Nell'esercizio di queste competenze, la Generalitat può stabilire delle politiche proprie. Il Parlamento deve sviluppare e concretare per mezzo di una legge le previsioni di base.

Articolo 112. Competenze esecutive

Corrisponde alla Generalitat, nell'ambito delle sue competenze esecutive, la potestà regolamentare, che comprende l'approvazione di disposizioni per l'esecuzione della normativa dello Stato, così come la funzione esecutiva, che in ogni caso comprende la potestà di organizzazione della sua propria amministrazione e, in generale, tutte le funzioni e le attività che l'ordinamento attribuisce all'Amministrazione pubblica.

Articolo 113. Competenze della Generalitat e normativa dell'Unione europea

Corrisponde alla Generalitat lo sviluppo, l'applicazione e l'esecuzione della normativa dell'Unione europea nei casi in cui si riferisca all'ambito delle sue competenze, nei termini che stabilisce il titolo V.

Articolo 114. Attività di fomento

1. Corrisponde alla Generalitat, nelle materie di sua competenza, l'esercizio dell'attività di fomento. A tal fine, la Generalitat può concedere sovvenzioni con addebito sui fondi propri.

2. Corrisponde alla Generalitat, nelle materie di competenza esclusiva, la specificazione degli obiettivi ai quali si destinano le sovvenzioni statali e comunitarie europee territorializzabili, così come la regolazione delle condizioni di conferimento e la gestione, ivi compreso l'iter e la concessione.

3. Corrisponde alla Generalitat, nelle materie di competenza condivisa, precisare in forma

normativa gli obiettivi ai quali si destinano le sovvenzioni statali e comunitarie europee territorializzabili, così come completare la regolazione delle condizioni di conferimento e tutta la gestione, ivi compreso l'iter e la concessione.

4. Corrisponde alla Generalitat, nelle materie di competenza esecutiva, la gestione delle sovvenzioni statali e comunitarie europee territorializzabili, ivi compreso l'iter e la concessione.

5. La Generalitat partecipa alla determinazione del carattere non territorializzabile delle sovvenzioni statali e comunitarie europee. Essa partecipa altresì, nei termini fissati dallo Stato, alla loro gestione e al loro iter.

Articolo 115. Portata territoriale ed effetti delle competenze

1. L'ambito materiale delle competenze della Generalitat è riferito al territorio della Catalogna, eccetto i casi ai quali si riferisce in forma espressa il presente Statuto e altre disposizioni legali che stabiliscano l'efficacia giuridica extraterritoriale delle disposizioni e degli atti della Generalitat.

2. La Generalitat, nei casi in cui l'oggetto delle sue competenze abbia una portata territoriale superiore a quella del territorio della Catalogna, esercita le sue competenze sulla parte di detto oggetto situata nel suo territorio, fermi restando gli strumenti di collaborazione che possano essere stabiliti con altri enti territoriali o, in via sussidiaria, il coordinamento da parte dello Stato delle comunità autonome implicate.

CAPITOLO II

Le materie delle competenze

Articolo 116. Agricoltura, zootecnia e sfruttamenti forestali

1. Corrisponde alla Generalitat, nel rispetto di quanto stabilito dallo Stato nell'esercizio delle competenze che attribuisce al medesimo l'articolo 149.1.13 e 16 della Costituzione, la competenza esclusiva in materia di agricoltura e zootecnia. Detta competenza comprende in ogni caso:

- a) La regolazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e del settore agroalimentare.
- b) La regolazione e l'esecuzione nei riguardi della qualità, della tracciabilità e delle condizioni dei prodotti agricoli e zootecnici, così come la lotta contro la frode nell'ambito della produzione e della commercializzazione agroalimentari.
- c) La regolazione della partecipazione delle organizzazioni agrarie e zootecniche e delle camere agrarie negli organismi pubblici.
- d) La sanità vegetale e animale quando non abbia effetti sulla salute umana e sulla protezione degli animali.
- e) I semi e i vivai, e in particolare tutto ciò che sia in relazione con gli organismi geneticamente modificati.
- f) La regolazione dei processi di produzione, lo sfruttamento, le strutture agrarie e il loro regime giuridico.
- g) Lo sviluppo integrale e la protezione del mondo rurale.
- h) La ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico, l'innovazione degli sfruttamenti e delle aziende agrarie e alimentari e la formazione in queste materie.

Le fiere e gli incontri agricoli, forestali e zootecnici.

Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa su:

- i) La pianificazione dell'agricoltura e della zootecnia e del settore agroalimentare.
- j) La regolazione e il regime d'intervento amministrativo e degli usi dei monti, degli

sfruttamenti e dei servizi forestali e delle vie del bestiame in Catalogna.

Articolo 117. Acqua e opere idrauliche

Corrisponde alla Generalitat, in materia di acque che appartengano a bacini idrografici intracomunitari, la competenza esclusiva, che comprende in ogni caso:

- a) L'ordinamento amministrativo, la pianificazione e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, degli usi e degli sfruttamenti idraulici, così come delle opere idrauliche che non siano classificate d'interesse generale.
- b) La pianificazione e l'adozione di misure e strumenti specifici di gestione e protezione delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici e terrestri vincolati all'acqua.
- c) Le misure straordinarie in caso di necessità per garantire la fornitura d'acqua.
- d) L'organizzazione dell'amministrazione idraulica della Catalogna, ivi compresa la partecipazione degli utenti.
- e) La regolazione e l'esecuzione degli interventi relazionati alla concentrazione dei lotti e delle opere d'irrigazione.

1. La Generalitat, nei termini stabiliti dalla legislazione statale, assume le competenze esecutive sul dominio pubblico idraulico e le opere d'interesse generale. In questi medesimi termini, le corrisponde la partecipazione alla pianificazione e alla programmazione delle opere d'interesse generale.

2. La Generalitat partecipa alla pianificazione idrologica e agli organismi di gestione statali delle risorse idriche e degli sfruttamenti idraulici che appartengano ai bacini idrografici intercomunitari. Corrisponde alla Generalitat, nel suo ambito territoriale, la competenza esecutiva su:

- a) L'adozione di misure supplementari di protezione e risanamento delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici.
- b) L'esecuzione e lo sfruttamento delle opere di titolarità statale se così si stabilisce mediante accordo.
- c) Le facoltà di polizia del dominio pubblico idraulico attribuite dalla legislazione statale.

4. La Generalitat deve emettere un rapporto informativo di precepto per qualsiasi proposta di travaso di bacini che comporti la modifica delle risorse idriche del suo ambito territoriale.

5. La Generalitat partecipa alla pianificazione idrologica delle risorse idriche e degli sfruttamenti idraulici che passino o finiscano in Catalogna provenienti da territori al di fuori dell'ambito statale spagnolo, in base ai meccanismi che stabilisce il titolo V, e parteciperà alla loro esecuzione nei termini previsti dalla legislazione statale.

Articolo 118. Associazioni e fondazioni

Corrisponde alla Generalitat, nel rispetto delle condizioni di base stabilite dallo Stato a garanzia dell'uguaglianza nell'esercizio del diritto e la riserva di legge organica, la competenza esclusiva sul regime giuridico delle associazioni che sviluppino la maggior parte delle loro funzioni in Catalogna. Detta competenza comprende in ogni caso:

- a) La regolazione delle modalità di associazione, della loro denominazione, le finalità, i requisiti di costituzione, di modifica, di estinzione e di liquidazione, il contenuto degli statuti, gli organi di governo, i diritti e doveri degli associati, gli obblighi delle associazioni e le associazioni di carattere speciale.
- b) La determinazione e il regime di applicazione dei benefici fiscali delle associazioni stabiliti nella normativa tributaria, nonché la dichiarazione di utilità pubblica, il contenuto e i requisiti per l'ottenimento della medesima.

Il registro delle associazioni.

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sul regime giuridico delle fondazioni

che sviluppino la maggior parte delle loro funzioni in Catalogna. Detta competenza comprende in ogni caso:

a) La regolazione delle modalità di fondazione, della loro denominazione, le finalità e i beneficiari della finalità fondazionale; della capacità per fondare; dei requisiti di costituzione, di modifica, di estinzione e di liquidazione; del contenuto degli statuti; della dotazione e il regime della fondazione in processo di formazione; del patronato e il protettorato, e del patrimonio e il regime economico e finanziario.

b) La determinazione e il regime di applicazione dei benefici fiscali delle fondazioni stabiliti nella normativa tributaria.

c) Il registro delle fondazioni.

3. Corrisponde alla Generalitat la determinazione dei criteri, la regolazione delle condizioni, l'esecuzione e il controllo degli aiuti pubblici alle associazioni e alle fondazioni.

Articolo 119. Caccia, pesca, attività marittime e ordinamento del settore della pesca

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di caccia e pesca fluviale, che comprende in ogni caso:

a) La pianificazione e la regolazione.

b) La regolazione del regime di intervento amministrativo della caccia e la pesca, della vigilanza e degli sfruttamenti cinegetici e piscicoli.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di pesca marittima e ricreativa in acque interne, così come la regolazione e la gestione delle risorse della pesca e la delimitazione di spazi protetti.

3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di attività marittime, che comprende in ogni caso:

a) La regolazione e la gestione della pesca dei frutti di mare e l'acquicoltura e la determinazione delle condizioni per la sua pratica, così come la regolazione e la gestione delle risorse.

b) La regolazione e la gestione delle installazioni destinate alle suddette attività.

c) L'attività d'immersioni professionali.

d) La formazione e la titolazione in materia di attività di svago.

4. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in materia di ordinamento del settore della pesca. La suddetta competenza comprende, in ogni caso, l'ordinamento e le misure amministrative di esecuzione relative alle condizioni professionali per l'esercizio della pesca, la costruzione, la sicurezza e il registro ufficiale delle imbarcazioni, delle confraternite di pescatori e delle logge di contrattazione.

Articolo 120. Casse di risparmio

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la competenza esclusiva sulla regolazione della loro organizzazione, nel rispetto di quanto disposto dallo Stato nell'esercizio delle competenze che gli attribuiscono gli articoli 149.1.11 e 13 della Costituzione. La suddetta competenza comprende in ogni caso:

a) La determinazione dei loro organi di governo e della forma in cui i vari interessi sociali devono essere rappresentati.

b) Lo statuto giuridico dei membri degli organi di governo e degli altri incarichi delle casse di risparmio.

c) Il regime giuridico della creazione, della fusione, della liquidazione e del registro.

d) L'esercizio delle potestà amministrative in relazione alle fondazioni che esse creino.

e) La regolazione dei raggruppamenti di casse di risparmio con sede sociale in Catalogna.

2. Corrisponde alla Generalitat, in materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la competenza condivisa sull'attività finanziaria, in base ai principi, alle regole ed agli standard minimi che stabiliscano le basi statali, che comprende, in ogni caso, la regolazione della distribuzione degli eccedenti e delle opere sociali delle casse.

La Generalitat effettuerà altresì il monitoraggio del processo di emissione e distribuzione di quote partecipative, con l'eccezione degli aspetti relativi al regime di offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di valori e di ammissione alla negoziazione, alla stabilità finanziaria ed alla solvenza.

3. Corrisponde alla Generalitat, in materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la competenza condivisa sulla disciplina, l'ispezione e la sanzione delle casse. Questa competenza comprende, in ogni caso, la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni supplementari nelle materie di sua competenza.

4. La Generalitat, in base a quanto disposto dalla legislazione statale, collabora alle attività d'ispezione e sanzione che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Banco di Spagna esercitano sulle casse di risparmio con sede in Catalogna.

Articolo 121. Commercio e fiere

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di commercio e fiere, che comprende la regolazione dell'attività fieristica non internazionale e l'ordinamento amministrativo dell'attività commerciale, la quale a sua volta comprende in ogni caso:

a) La determinazione delle condizioni amministrative per esercitarla, quella dei luoghi e degli stabilimenti dove si svolge e l'ordinamento amministrativo del commercio elettronico o del commercio mediante qualsiasi altro mezzo.

b) La regolazione amministrativa di tutte le modalità di vendita e delle forme di prestazione dell'attività commerciale, così come delle vendite promozionali e della vendita a perdita.

c) La regolazione degli orari commerciali rispettando, nel suo esercizio, il principio costituzionale di unità di mercato.

d) La classificazione e la pianificazione territoriale degli equipaggiamenti commerciali e la regolazione dei requisiti e del regime d'installazione, ampliamento e cambio d'attività degli stabilimenti.

e) La determinazione e l'esecuzione delle norme e degli standard di qualità in relazione con l'attività commerciale.

f) L'adozione di misure di polizia amministrativa in relazione alla disciplina di mercato.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di fiere internazionali che abbiano luogo in Catalogna, che comprende in ogni caso:

a) L'attività di autorizzazione e dichiarazione della fiera internazionale.

b) La promozione, la gestione e il coordinamento.

c) L'attività d'ispezione, la valutazione e il rendiconto.

d) La determinazione della regolamentazione interna.

e) La nomina di un delegato o delegata negli organi di direzione di ogni fiera.

3. La Generalitat collabora con lo Stato nella formazione del calendario delle fiere internazionali.

Articolo 122. Consultazioni popolari

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva per la determinazione del regime giuridico, delle modalità, del procedimento, della realizzazione e della convocazione da parte della stessa Generalitat o degli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, di sondaggi, udienze pubbliche, fori di partecipazione e qualsiasi altro strumento di consultazione popolare, con l'eccezione di quanto disposto dall'articolo 149.1.32 della Costituzione.

Articolo 123. Consumo

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di consumo, che comprende in ogni caso:

- a) La difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, contenuti nell'articolo 28, e la determinazione e l'applicazione dei procedimenti amministrativi di rimostranza e reclamazione.
- b) La regolazione e il fomento delle associazioni dei consumatori e degli utenti e la loro partecipazione ai procedimenti ed alle questioni che li vedano coinvolti.
- c) La regolazione degli organi e dei procedimenti di mediazione in materia di consumo.
- d) La formazione e l'educazione al consumo.
- e) La regolazione delle informazioni in materia di consumatori e utenti.

Articolo 124. Cooperative ed economia sociale

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di cooperative.

2. La competenza alla quale si riferisce il paragrafo 1 comprende l'organizzazione e il funzionamento delle cooperative, che in ogni caso comprendono:

- a) La definizione, la denominazione e la classificazione.
- b) I criteri sulla determinazione della sede.
- c) I criteri reggenti d'intervento.
- d) I requisiti di costituzione, di modifica degli statuti sociali, di fusione, di scissione, di trasformazione, di scioglimento e di liquidazione.
- e) La qualificazione, l'iscrizione e la certificazione nel corrispondente registro.
- f) I diritti e i doveri dei soci.
- g) Il regime economico e la documentazione sociale.
- h) La conciliazione e la mediazione.
- i) I gruppi cooperativi e le forme di collaborazione economica delle cooperative.

3. La competenza alla quale si riferisce il paragrafo 1 comprende in ogni caso la regolazione e il fomento del movimento cooperativo, in particolare per promuovere le forme di partecipazione all'impresa, l'accesso dei lavoratori ai mezzi di produzione e la coesione sociale e territoriale. La regolazione e il fomento del movimento cooperativo comprendono:

- a) La regolazione dell'associazionismo cooperativo.
- b) L'insegnamento e la formazione cooperative.
- c) La determinazione dei criteri, la regolazione delle condizioni, l'esecuzione e il controllo degli aiuti pubblici al mondo cooperativo.

4. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sul fomento e l'ordinamento del settore dell'economia sociale.

Articolo 125. Corporazioni di diritto pubblico e professioni titolate

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di ordini professionali, accademie, camere agrarie, camere di commercio, d'industria e di navigazione e altre corporazioni di diritto pubblico che rappresentino interessi economici e professionali, con l'eccezione di quanto previsto nei paragrafi 2 e 3. Detta competenza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 139 della Costituzione, comprende in ogni caso:

- a) La regolazione dell'organizzazione interna, del funzionamento e del regime economico, contabile e di bilancio, così come il regime di collegialità ed iscrizione, dei diritti e dei doveri dei loro membri e del regime disciplinare.

- b) La creazione e l'attribuzione di funzioni.
 - c) La tutela amministrativa.
 - d) Il sistema e il procedimento elettorali applicabili all'elezione dei membri delle corporazioni.
 - e) La determinazione dell'ambito territoriale e il possibile raggruppamento nell'ambito della Catalogna.
2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in merito alla definizione delle corporazioni alla quale si riferisce il paragrafo 1 e in merito ai requisiti per la loro creazione e per essere membro delle medesime.
3. Le camere di commercio, industria e navigazione, a seguito di accordo adottato dalla Generalitat con lo Stato, possono svolgere funzioni di commercio estero e destinare risorse camerale alle suddette funzioni.
4. Corrisponde alla Generalitat, nel rispetto delle norme generali sulle titolazioni accademiche e professionali e ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36 e 139 della Costituzione, la competenza esclusiva sull'esercizio delle professioni titolate, che comprende in ogni caso:
- a) La determinazione dei requisiti e delle condizioni d'esercizio delle professioni titolate così come dei diritti e degli obblighi dei professionisti titolati e del regime delle incompatibilità.
 - b) La regolazione delle garanzie amministrative nei confronti dell'abusivismo e delle azioni irregolari, così come la regolazione delle prestazioni professionali di carattere obbligatorio.
 - c) Il regime disciplinare dell'esercizio delle professioni titolate.

Articolo 126. Credito, banca, assicurazioni e mutualità non integrate nel sistema di previdenza sociale

- 1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sulla struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mutualità di previdenza sociale non integrate nel sistema di previdenza sociale.
- 2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sulla struttura, l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di credito che non siano casse di risparmio, delle cooperative di credito e delle entità di gestione dei piani e dei fondi di pensione e delle entità fisiche e giuridiche che agiscono nel mercato delle assicurazioni alle quali non si riferisca il paragrafo 1, in base ai principi, alle regole ed agli standard minimi fissati nelle basi statali.
- 3. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sull'attività delle entità alle quali si riferiscono i paragrafi 1 e 2. La suddetta competenza comprende gli atti di esecuzione regolati che le attribuisca la legislazione statale.
- 4. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sulla disciplina, l'ispezione e la sanzione delle entità alle quali si riferisce il paragrafo 2.

Articolo 127. Cultura

- 1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di cultura. La suddetta competenza esclusiva comprende in ogni caso:
 - a) Le attività artistiche e culturali, che abbiano luogo in Catalogna, che comprendono:
 - Primo. Le misure relative alla produzione, alla distribuzione di libri e pubblicazioni periodiche su qualsiasi supporto, così come la gestione del deposito legale e il conferimento dei codici d'identificazione.
 - Secondo. La regolazione e l'ispezione delle sale di esibizione cinematografica, le misure di protezione dell'industria cinematografica e il controllo e la concessione di licenze di doppiaggio alle imprese distributrici con sede in Catalogna.
 - Terzo. La qualificazione delle pellicole e dei materiali audiovisivi in funzione dell'età e dei

valori culturali.

Quarto. La promozione, la pianificazione, la costruzione e la gestione di equipaggiamenti culturali situati in Catalogna.

Quinto. La determinazione di misure fiscali d'incentivazione delle attività culturali nell'ambito dei tributi sui quali la Generalitat abbia competenze normative.

b) Il patrimonio culturale, che comprende in ogni caso:

Primo. La regolazione e l'esecuzione di misure destinate a garantire l'arricchimento e la diffusione del patrimonio culturale della Catalogna e a facilitarne l'accesso.

Secondo. L'ispezione, l'inventario e la restaurazione del patrimonio architettonico, archeologico, scientifico, tecnico, storico, artistico, etnologico e culturale in generale.

Terzo. La determinazione del regime giuridico degli interventi sui beni mobili ed immobili che formino parte del patrimonio culturale della Catalogna e la determinazione del regime giuridico dei beni immobili, così come la dichiarazione e la gestione di questi beni con l'eccezione di quelli che siano di titolarità dello Stato.

Quarto. La protezione del patrimonio culturale della Catalogna, che comprende la conservazione, la riparazione, il regime di vigilanza e il controllo dei beni, ferma restando la competenza statale per la difesa dei beni che formino parte di questo patrimonio contro l'esportazione e la spoliatura.

c) Gli archivi, le biblioteche, i musei e gli altri centri di deposito culturale che non siano di titolarità statale, che comprende in ogni caso:

Primo. La creazione, la gestione, la protezione e la determinazione del regime giuridico dei centri che formano parte del sistema di archivi e del sistema bibliotecario, dei musei e degli altri centri di deposito culturale.

Secondo. La determinazione del regime giuridico dei beni documentali, bibliografici e culturali che sono depositati nei medesimi.

Terzo. La conservazione e il recupero dei beni che formano parte del patrimonio documentale e bibliografico catalano.

d) Il fomento della cultura, con relazione al quale si comprende:

Primo. Il fomento e la diffusione della creazione e della produzione teatrali, musicali, audiovisive, letterarie, di danza, di circo e di arti combinate che vengano svolte in Catalogna.

Secondo. La promozione e la diffusione del patrimonio culturale, artistico e monumentale e dei centri di deposito culturale della Catalogna.

Terzo. La proiezione internazionale della cultura catalana.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva sugli archivi, le biblioteche, i musei ed i centri di deposito culturale di titolarità statale situati in Catalogna la cui gestione non sia stata riservata in forma espressa allo Stato, che comprende, in ogni caso, la regolazione del funzionamento, dell'organizzazione e del regime del personale.

3. Negli interventi che lo Stato realizzi in Catalogna in materia di investimento in beni e equipaggiamenti culturali è richiesto l'accordo previo con la Generalitat. Nel caso delle attività che lo Stato porta a capo in relazione alla proiezione internazionale della cultura, il Governo dello Stato e il Governo della Generalitat articoleranno delle formule di collaborazione e cooperazione mutue ai sensi di quanto disposto dal titolo V di questo Statuto.

Articolo 128. Denominazioni e indicazioni geografiche e di qualità

1. Corrisponde alla Generalitat, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 149.1.13 della Costituzione, la competenza esclusiva sulla denominazione d'origine e altre menzioni di qualità, che comprende il regime giuridico di creazione e funzionamento, il quale a sua volta

comprende:

- a) La determinazione degli eventuali livelli di protezione dei prodotti e il loro regime e condizioni, così come i diritti e gli obblighi che derivino dai medesimi.
- b) Il regime di titolarità delle denominazioni, nel rispetto della legislazione di proprietà industriale.
- c) La regolazione delle forme e delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei corrispondenti prodotti, nonché il regime di sanzioni applicabile.
- d) Il regime dell'organizzazione amministrativa della denominazione d'origine, o della menzione di qualità, riferita sia alla gestione sia al controllo della produzione e della commercializzazione.

2. La competenza alla quale si riferisce il paragrafo 1 comprende il riconoscimento delle denominazioni o delle indicazioni, l'approvazione delle loro norme regolatrici e tutte le facoltà amministrative di gestione e di controllo sulle azioni delle denominazioni o le indicazioni, in particolare quelle che derivino dall'eventuale tutela amministrativa sugli organi della denominazione e dall'esercizio della potestà sanzionatrice per le infrazioni del regime della denominazione.

3. La Generalitat, nel caso in cui il territorio di una denominazione superi i limiti della Catalogna, esercita le facoltà di gestione e di controllo sulle azioni degli organi della denominazione relative a terreni e installazioni situate in Catalogna, nei termini che determino le leggi. La Generalitat partecipa agli organi della denominazione nell'esercizio delle sue facoltà di gestione.

4. La Generalitat esercita sul suo territorio gli obblighi di protezione derivati dal riconoscimento da parte della stessa Generalitat di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica protetta. Le autorità corrispondenti collaborano alla protezione delle denominazioni geografiche e di qualità catalane al di fuori del territorio della Catalogna e nei riguardi delle corrispondenti istituzioni di protezione europee e internazionali.

Articolo 129. Diritto civile

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di diritto civile, con l'eccezione delle materie che l'articolo 149.1.8 della Costituzione attribuisce in ogni caso allo Stato. La suddetta competenza comprende la determinazione del sistema di fonti del diritto civile della Catalogna.

Articolo 130. Diritto processuale

Corrisponde alla Generalitat dettare le norme processuali specifiche che derivino dalle particolarità del diritto sostantivo della Catalogna.

Articolo 131. Educazione

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia d'insegnamento non universitario, la competenza esclusiva sugli insegnamenti post-obbligatori che non portino all'ottenimento di titolo o certificazione accademica o professionale con validità in tutto lo Stato e sui centri di docenza nei quali vengano impartiti i suddetti insegnamenti.

2. Corrisponde alla Generalitat, in materia d'insegnamento non universitario, in relazione agli insegnamenti obbligatori e non obbligatori che portino all'ottenimento di titolo o certificazione accademica o professionale con validità in tutto lo Stato e agli insegnamenti di educazione infantile, la competenza esclusiva che comprende:

- a) La regolazione degli organi di partecipazione e consultazione dei settori coinvolti nella programmazione dell'insegnamento nel suo territorio.
- b) La determinazione dei contenuti educativi del primo ciclo dell'educazione infantile e la regolazione dei centri nei quali venga impartito il suddetto ciclo, così come la definizione delle organici dei docenti e le titolazioni e specializzazioni del personale rimanente.

- c) La creazione, lo sviluppo organizzativo e il regime dei centri pubblici.
- d) L'ispezione, la valutazione interna del sistema educativo, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione educative, così come la garanzia della qualità del sistema educativo.
- e) Il regime di fomento dello studio, delle borse di studio e degli aiuti con fondi propri.
- f) La formazione permanente e il perfezionamento del personale docente e degli altri professionisti dell'educazione e l'approvazione di direttrici d'intervento in materia di risorse umane.
- g) I servizi educativi e le attività extrascolastiche complementari in relazione ai centri docenti pubblici e a quelli privati sostenuti con fondi pubblici.
- h) Gli aspetti organizzativi degli insegnamenti in regime non presenziale diretti agli alunni d'età superiore a quella della scolarizzazione obbligatoria.

3. Per quanto non espressamente regolato nel paragrafo 2 e in relazione agli insegnamenti che in esso si contemplanò, corrisponde alla Generalitat, nel rispetto degli aspetti essenziali del diritto all'educazione e alla libertà d'insegnamento in materia di insegnamento non universitario e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 149.1.30 della Costituzione, la competenza condivisa che comprende in ogni caso:

- a) La programmazione dell'insegnamento, la sua definizione e la valutazione generale del sistema educativo.
- b) L'ordinamento del settore dell'insegnamento e dell'attività docente e educativa.
- c) La determinazione dei vari piani di studio, ivi compreso l'ordinamento curricolare.
- d) Il regime di fomento dello studio, delle borse di studio e degli aiuti statali.
- e) L'accesso all'educazione e la determinazione e la regolazione dei criteri d'ammissione e scolarizzazione degli alunni nei centri docenti.
- f) Il regime di sostenimento con fondi pubblici degli insegnamenti del sistema educativo e dei centri che li impartono.
- g) I requisiti e le condizioni dei centri docenti e educativi.
- h) L'organizzazione dei centri pubblici e privati sostenuti con fondi pubblici.
- i) La partecipazione della comunità educativa al controllo e alla gestione dei centri docenti pubblici e di quelli privati sostenuti con fondi pubblici.
- j) L'acquisizione e la perdita della condizione di funzionario o funzionaria docente dell'amministrazione educativa, lo sviluppo dei loro diritti e doveri di base, così come la politica del personale al servizio dell'amministrazione educativa.

4. Corrisponde alla Generalitat, in materia d'insegnamento non universitario, la competenza esecutiva sull'emissione e l'omologazione dei titoli accademici e professionali statali.

Articolo 132. Emergenze e protezione civile

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di protezione civile, che comprende, in ogni caso, la regolazione, la pianificazione e l'esecuzione delle misure relative alle emergenze ed alla sicurezza civile, così come la direzione e il coordinamento dei servizi di protezione civile, che comprendono i servizi di prevenzione ed estinzione di incendi, ferme restando le facoltà in questa materia dei governi locali, nel rispetto di quanto disposto dallo Stato nell'esercizio delle sue competenze in materia di sicurezza pubblica.

2. La Generalitat, nei casi relativi ad emergenze ed alla protezione civile di livello superiore in Catalogna, deve promuovere dei meccanismi di collaborazione con altre comunità autonome e con lo Stato.

3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di soccorso marittimo nei termini che determini la legislazione dello Stato.

4. La Generalitat partecipa all'esecuzione in materia di sicurezza nucleare, nei termini che si stabiliscano nei trattati sottoscritti a tale effetto e, ove sussistano, nelle leggi.

Articolo 133. Energia e miniere

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in materia di energia. La suddetta competenza comprende in ogni caso:

a) La regolazione delle attività di produzione, stoccaggio e trasporto di energia, la concessione delle autorizzazioni delle installazioni che passino interamente sul territorio della Catalogna e l'esercizio delle attività d'ispezione e controllo di tutte le installazioni esistenti in Catalogna.

b) La regolazione dell'attività di distribuzione di energia che abbia luogo in Catalogna, la concessione delle autorizzazioni delle corrispondenti installazioni e l'esercizio delle attività d'ispezione e controllo di tutte le installazioni esistenti in Catalogna.

c) Lo sviluppo delle norme complementari di qualità dei servizi di fornitura di energia.

d) Il fomento e la gestione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

2. La Generalitat partecipa mediante l'emissione di un rapporto informativo previo al procedimento di concessione dell'autorizzazione delle installazioni di produzione e trasporto di energia che superino il territorio della Catalogna o quando l'energia sia oggetto di sfruttamento al di fuori del suddetto territorio.

3. La Generalitat partecipa alla regolazione e pianificazione d'ambito statale del settore dell'energia che implichi il coinvolgimento del territorio della Catalogna.

4. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sul regime minerario. La suddetta competenza comprende, in ogni caso, la regolazione e il regime di intervento amministrativo e controllo delle miniere e delle risorse minerarie che siano situate nel territorio della Catalogna e delle attività d'estrazione che vi si svolgano.

Articolo 134. Sport e tempo libero

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di sport, che comprende in ogni caso:

a) Il fomento, la divulgazione, la pianificazione e il coordinamento, l'esecuzione, la consulenza, l'installazione e la proiezione della pratica dell'attività fisica e dello sport in qualsiasi parte della Catalogna, a tutti i livelli sociali.

b) L'ordinamento degli organi di mediazione in materia di sport.

c) La regolazione della formazione sportiva e il fomento della tecnificazione e dell'alto rendimento sportivo.

d) La determinazione del regime giuridico delle federazioni e dei club sportivi e delle entità catalane che promuovono ed organizzano la pratica dello sport e dell'attività fisica nell'ambito della Catalogna, e la dichiarazione di utilità pubblica delle entità sportive.

e) La regolazione in materia di disciplina sportiva, competitiva ed elettorale delle entità che promuovono e organizzano la pratica sportiva.

f) Il fomento e la promozione dell'associazionismo sportivo.

g) Il registro delle entità che promuovono e organizzano la pratica dell'attività fisica e sportiva con sede sociale in Catalogna.

h) La pianificazione della rete di equipaggiamenti sportivi della Catalogna e la promozione della loro esecuzione.

i) Il controllo e il monitoraggio medico-sportivo e di salute dei praticanti dell'attività fisica e sportiva.

j) La regolazione in materia di prevenzione e controllo della violenza negli spettacoli pubblici

sportivi, nel rispetto delle facoltà riservate allo Stato in materia di sicurezza pubblica.

k) La garanzia della salute degli spettatori e delle altre persone implicate nell'organizzazione e l'esercizio dell'attività fisica e sportiva, così come della sicurezza e del controllo sanitari degli equipaggiamenti sportivi.

l) Lo sviluppo della ricerca scientifica in materia sportiva.

2. La Generalitat partecipa in entità ed organismi d'ambito statale, europeo e internazionale che abbiano per oggetto lo sviluppo dello sport.

3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di tempo libero, che comprende in ogni caso il fomento e la regolazione delle attività che si svolgono nel territorio della Catalogna e il regime giuridico delle entità che abbiano per finalità l'esercizio di attività di tempo libero.

4. La Generalitat partecipa in entità e organismi d'ambito statale, europeo e internazionale che abbiano per oggetto lo sviluppo del tempo libero.

Articolo 135. Statistica

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sulla statistica d'interesse della Generalitat, che comprende in ogni caso:

a) La pianificazione statistica.

b) L'organizzazione amministrativa.

c) La creazione di un sistema statistico ufficiale proprio della Generalitat.

2. La Generalitat partecipa e collabora all'elaborazione di statistiche di portata sovraregionale.

Articolo 136. La funzione pubblica e il personale al servizio delle amministrazioni pubbliche catalane

Corrisponde alla Generalitat, in materia di funzione pubblica, nel rispetto del principio di autonomia locale:

a) La competenza esclusiva sul regime statutario del personale al servizio delle amministrazioni pubbliche catalane e sull'ordinamento e l'organizzazione della funzione pubblica, salvo quanto disposto dalla lettera b).

b) La competenza condivisa per lo sviluppo dei principi che ordinano l'impiego pubblico, sull'acquisizione e la perdita della condizione di funzionario, le situazioni amministrative e i diritti, doveri e incompatibilità del personale al servizio delle amministrazioni pubbliche.

c) La competenza esclusiva, in materia di personale lavorativo, per l'adattamento della relazione dei posti di lavoro alle necessità derivate dall'organizzazione amministrativa e sulla formazione del suddetto personale.

Articolo 137. Casa

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di casa, che comprende in ogni caso:

a) La pianificazione, l'ordinamento, la gestione, l'ispezione e il controllo delle case in base alle necessità sociali e di equilibrio territoriale.

b) La determinazione di priorità e obiettivi dell'attività di fomento delle amministrazioni pubbliche della Catalogna in materia di casa e l'adozione delle misure necessarie per la loro messa in atto, sia in relazione al settore pubblico sia a quello privato.

c) La promozione pubblica di case.

d) La regolazione amministrativa del commercio relativo alle case e la determinazione di misure di protezione e disciplinari in questo ambito.

- e) Le norme tecniche, l'ispezione e il controllo della qualità della costruzione.
 - f) Le norme sull'abitabilità delle case.
 - g) L'innovazione tecnologica e la sostenibilità applicabile alle case.
 - h) La normativa sulla conservazione e il mantenimento delle case e l'applicazione della medesima.
2. Corrisponde alla Generalitat la competenza sulle condizioni degli edifici per l'installazione di infrastrutture comuni di telecomunicazioni, di radiodiffusione, di telefonia di base e altri servizi per via cavo nel rispetto della legislazione dello Stato in materia di telecomunicazioni.

Articolo 138. Immigrazione

1. Corrisponde alla Generalitat in materia di immigrazione:

- a) La competenza esclusiva in materia di prima accoglienza delle persone immigrate, che comprenderà le azioni socio-sanitarie e di orientamento.
- b) Lo sviluppo della politica d'integrazione delle persone immigrate nel quadro delle sue competenze.
- c) La determinazione e la regolazione delle misure necessarie per l'integrazione sociale ed economica delle persone immigrate e per la loro partecipazione sociale.
- d) La determinazione per legge di un quadro di riferimento per l'accoglienza e l'integrazione delle persone immigrate.
- e) La promozione e l'integrazione delle persone emigrate e l'aiuto alle stesse, promuovendo le politiche e le misure atte a facilitare il loro ritorno in Catalogna.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di autorizzazione di lavoro degli stranieri la cui relazione lavorativa abbia luogo in Catalogna. Questa competenza, che dovrà essere esercitata con il necessario coordinamento con quella che corrisponde allo Stato in materia di entrata e residenza degli stranieri, comprende:

- a) L'iter e la risoluzione delle autorizzazioni iniziali di lavoro per conto proprio o per conto terzi.
- b) L'iter e la risoluzione dei ricorsi presentati in relazione alle pratiche alle quali si riferisca la lettera a) e l'applicazione del regime d'ispezione e sanzione.

3. Corrisponde alla Generalitat la partecipazione alle decisioni adottate dallo Stato sull'immigrazione con particolare importanza per la Catalogna e, in particolare, la partecipazione di precetto previa alla determinazione del contingente di lavoratori stranieri attraverso i meccanismi previsti nel titolo V.

Articolo 139. Industria, artigianato, controllo metrologico e contrasto dei metalli

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di industria, salvo quanto stabilito nel paragrafo 2. Questa competenza comprende, in ogni caso, l'ordinamento dei settori e dei processi industriali in Catalogna, la sicurezza delle attività, delle installazioni, degli equipaggiamenti, dei processi e dei prodotti industriali nonché la regolazione delle attività industriali che possano produrre un impatto sulla sicurezza o la salute delle persone.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sulla pianificazione dell'industria, nella cornice della pianificazione generale dell'economia.

3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di artigianato.

4. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di controllo metrologico.

5. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di contrasto dei metalli.

Articolo 140. Infrastrutture del trasporto e delle comunicazioni

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva su porti, aeroporti, eliporti e altre

strutture di trasporto sul territorio della Catalogna che non siano state qualificate legalmente d'interesse generale. Questa competenza comprende in ogni caso:

a) Il regime giuridico, la pianificazione e la gestione di tutti i porti e gli aeroporti, le installazioni portuali ed aeroportuali, le installazioni marittime minori, le stazioni terminali di carico nei recinti portuali e aeroportuali e le altre infrastrutture di trasporto.

b) La gestione del dominio pubblico necessario per prestare il servizio, in particolare il rilascio di autorizzazioni e concessioni nell'ambito dei recinti portuali o aeroportuali.

c) Il regime economico dei servizi portuali e aeroportuali, in particolare le potestà tariffaria e tributaria e la percezione e la riscossione di ogni genere di tributi e oneri in relazione con l'uso dell'infrastruttura e del servizio che presta.

d) La delimitazione della zona di servizio dei porti o degli aeroporti, e la determinazione degli usi, gli equipaggiamenti e le attività complementarie nell'ambito del recinto del porto o dell'aeroporto o di altre infrastrutture di trasporto, nel rispetto delle facoltà del titolare del dominio pubblico.

2. La Generalitat partecipa agli organismi d'ambito sovraregionale che esercitano funzioni sulle infrastrutture di trasporto che sono situate in Catalogna e che sono di titolarità statale.

3. La qualificazione d'interesse generale di un porto, di un aeroporto o di un'altra infrastruttura di trasporto situata in Catalogna richiede il rapporto informativo previo della Generalitat, che potrà partecipare alla sua gestione, o assumerla, ai sensi di quanto disposto dalle leggi.

4. Corrisponde alla Generalitat la partecipazione alla pianificazione e alla programmazione di porti e di aeroporti d'interesse generale nei termini determinati dalla normativa statale.

5. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sulla sua rete stradale in tutto l'ambito territoriale della Catalogna, così come la partecipazione alla gestione della rete dello Stato in Catalogna ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Questa competenza comprende in ogni caso:

a) L'ordinamento, la pianificazione e la gestione integrata della rete stradale della Catalogna.

b) Il regime giuridico e finanziario di tutti gli elementi della rete stradale dei quali sia titolare la Generalitat.

c) La connettività degli elementi che formano la rete stradale della Catalogna tra loro o con altre infrastrutture del trasporto o altre reti.

6. Corrisponde alla Generalitat, in materia di rete ferroviaria, la competenza esclusiva con relazione alle infrastrutture delle quali è titolare e la partecipazione alla pianificazione e alla gestione delle infrastrutture di titolarità statale situate in Catalogna, in base a quanto previsto nella normativa statale.

7. Corrisponde alla Generalitat, secondo la normativa dello Stato, la competenza esecutiva in materia di comunicazioni elettroniche, che comprende in ogni caso:

a) Promuovere l'esistenza di un insieme minimo di servizi d'accesso universale.

b) L'ispezione delle infrastrutture comuni di telecomunicazioni e l'esercizio della potestà sanzionatrice corrispondente.

c) La risoluzione dei conflitti tra operatori di radiodiffusione che condividano multiplex di copertura non superiore al territorio della Catalogna.

d) La gestione del registro degli installatori d'infrastrutture comuni di telecomunicazione e del registro dei gestori di multiplex d'ambito non superiore al territorio della Catalogna.

Articolo 141. Gioco e spettacoli

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di gioco, scommesse e casinò, quando l'attività si svolga esclusivamente in Catalogna, che comprende in ogni caso:

a) La creazione e l'autorizzazione di giochi e scommesse e la loro regolazione, così come la regolazione delle imprese dedite alla gestione, allo sfruttamento e alla pratica di queste attività o che abbiano per oggetto la commercializzazione e la distribuzione dei materiali relazionati al gioco in generale, ivi comprese le modalità di gioco attraverso mezzi informatici e telematici.

b) La regolazione e il controllo dei locali, delle installazioni e degli equipaggiamenti utilizzati per svolgere le suddette attività.

c) La determinazione, nella cornice delle sue competenze, del regime fiscale sull'attività di gioco delle imprese che la portano a capo.

2. L'autorizzazione di nuove modalità di gioco e di scommesse d'ambito statale, oppure la modifica di quelle già esistenti, richiede la deliberazione della Commissione bilaterale Generalitat - Stato prevista nel titolo V e il rapporto informativo previo determinante della Generalitat.

3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di spettacoli e di attività ricreative, che comprende, in ogni caso, l'ordinamento del settore, il regime di intervento amministrativo e il controllo di ogni tipo di spettacoli in spazi e locali pubblici.

Articolo 142. Gioventù

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di gioventù, che comprende in ogni caso:

a) La creazione, l'applicazione e la valutazione di politiche, piani e programmi destinati alla gioventù.

b) La promozione dell'associazionismo giovanile, delle iniziative di partecipazione della gente giovane, della mobilità internazionale e del turismo giovanile.

c) La regolazione, la gestione, l'intervento e la polizia amministrativa delle attività e delle installazioni destinate alla gioventù.

2. Corrisponde alla Generalitat la sottoscrizione di accordi con enti internazionali e la partecipazione ai medesimi in collaborazione con lo Stato o in forma autonoma, se lo permette la normativa del corrispondente ente, e in ogni caso l'iter dei documenti rilasciati da enti internazionali che si riferiscano a persone, a installazioni o a enti con sede in Catalogna, nel rispetto della legislazione dello Stato.

Articolo 143. Lingua propria

1. Corrisponde alla Generalitat della Catalogna la competenza esclusiva in materia di lingua propria, che comprende, in ogni caso, la determinazione della portata, degli usi e degli effetti giuridici della sua ufficialità, così come la normalizzazione linguistica del catalano.

2. Corrisponde alla Generalitat e anche al Conselh generau di Aran la competenza sulla normalizzazione linguistica dell'occitano, denominato aranese in Aran.

Articolo 144. Ambiente, spazi naturali e meteorologia

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in materia di ambiente e la competenza per la determinazione di norme addizionali di protezione. Questa competenza condivisa comprende in ogni caso:

a) La determinazione e la regolazione degli strumenti di pianificazione ambientale e del procedimento d'iter e approvazione di questi strumenti.

b) La determinazione e la regolazione di misure di sostenibilità, fiscalità e ricerca ambientali.

c) La regolazione delle risorse naturali, della flora e della fauna, della biodiversità, dell'ambiente marino e acquatico se non hanno per finalità la preservazione delle risorse della pesca marittima.

d) La regolazione sulla prevenzione nella produzione di confezioni e imballaggi in tutto il loro

ciclo di vita, da quando vengono generati e fino a quando passano ad essere dei residui.

e) La regolazione sulla prevenzione e la correzione della generazione di residui con origine o destinazione in Catalogna e sulla loro gestione e trasferimento e la loro disposizione finale.

f) La regolazione della prevenzione, del controllo, della correzione, del recupero e della compensazione della contaminazione del suolo e del sottosuolo.

g) La regolazione e la gestione delle discariche effettuate nelle acque interne della Catalogna, così come di quelle effettuati nelle acque superficiali e sotterranee che non passino attraverso un'altra comunità autonoma. In ogni caso, all'interno del suo ambito territoriale, corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva sull'intervento amministrativo delle discariche nelle acque superficiali e sotterranee.

h) La regolazione dell'ambiente atmosferico e delle varie classi d'inquinamento del medesimo, la dichiarazione di zone di atmosfera inquinata e la determinazione di altri strumenti di controllo dell'inquinamento indipendentemente dall'amministrazione competente per autorizzare l'opera, l'installazione o l'attività che la produca.

i) La regolazione del regime di autorizzazione e monitoraggio dell'emissione di gas di effetto serra.

j) La promozione delle qualificazioni relative ai prodotti, alle attività, alle installazioni, alle infrastrutture, ai procedimenti, ai processi produttivi nonché alle condotte rispettose nei riguardi dell'ambiente.

k) La prevenzione, la restaurazione e la riparazione dei danni causati all'ambiente, così come il corrispondente regime sanzionatore.

l) Le misure di protezione delle specie e il regime sanzionatore.

2. Corrisponde alla Generalitat, in materia di spazi naturali, la competenza esclusiva che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 149.1.23 della Costituzione comprende, in ogni caso, la regolazione e la dichiarazione delle figure di protezione, delimitazione, pianificazione e gestione degli spazi naturali e degli habitat protetti che siano situati in Catalogna.

3. La Generalitat, nel caso degli spazi naturali che oltrepassano il territorio della Catalogna, deve promuovere gli strumenti di collaborazione con le altre comunità autonome onde creare, delimitare, regolare e gestire i suddetti spazi.

4. La dichiarazione e la delimitazione di spazi naturali dotati di un regime di protezione statale richiede il rapporto informativo di precetto della Commissione bilaterale Generalitat - Stato. Se lo spazio è situato integralmente nel territorio della Catalogna, la gestione corrisponde alla Generalitat.

5. Corrisponde alla Generalitat la determinazione di un servizio meteorologico proprio, la fornitura di informazioni meteorologiche e climatiche, ivi compresa la previsione, il controllo e il monitoraggio delle situazioni meteorologiche di rischio, così come la ricerca in questi ambiti e l'elaborazione della cartografia climatica.

6. La Generalitat esercita le sue competenze mediante il Corpo degli agenti rurali, competenti nella vigilanza, nel controllo, nella protezione, nella prevenzione integrale e nella collaborazione alla gestione dell'ambiente. I membri di questo corpo hanno la condizione di agenti dell'autorità ed esercitano funzioni di polizia amministrativa speciale e polizia giudiziale, nei termini previsti dalla legge.

Articolo 145. Mercati dei valori e centri di contrattazione

Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in materia di mercati dei valori e centri di contrattazione che siano situati in Catalogna. Questa competenza comprende in ogni caso:

a) La creazione, la denominazione, l'autorizzazione e la supervisione dei mercati dei valori e dei sistemi organizzati di negoziazione.

b) La regolazione e le misure amministrative d'esecuzione in merito all'organizzazione, al

funzionamento, alla disciplina e al regime sanzionatore delle società di governo dei mercati dei valori.

c) Il controllo dell'emissione, dell'ammissione, della sospensione, dell'esclusione e della determinazione di requisiti supplementari di ammissione dei valori che siano quotati esclusivamente in questi mercati, così come l'ispezione e il controllo.

d) La registrazione delle persone e delle entità affinché possano essere membri di questi mercati.

e) La determinazione delle cauzioni che devono versare i membri delle borse dei valori a garanzia delle operazioni di liquidazione inevasa.

Articolo 146. Mezzi di comunicazione sociale e servizi di contenuto audiovisivo

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di servizi di radio e televisione, così come di qualsiasi altro servizio di comunicazione audiovisiva:

a) La competenza esclusiva sull'organizzazione della prestazione del servizio pubblico di comunicazione audiovisiva della Generalitat e dei servizi pubblici di comunicazione audiovisiva d'ambito locale, nel rispetto della garanzia dell'autonomia locale.

b) La competenza condivisa sulla regolazione e il controllo dei servizi di comunicazione audiovisiva che utilizzino qualsivoglia dei supporti e delle tecnologie disponibili indirizzate al pubblico della Catalogna, così come sulle offerte di comunicazione audiovisiva se vengono distribuite nel territorio della Catalogna.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in materia di mezzi di comunicazione sociale.

3. La Generalitat promuoverà il pluralismo linguistico e culturale della Catalogna nei mezzi di comunicazione sociale.

Articolo 147. Notariato e registri pubblici

1. Corrisponde alla Generalitat della Catalogna, in materia di notariato e registri pubblici della proprietà, delle imprese e dei beni mobili, la competenza esecutiva che comprende in ogni caso:

a) La nomina dei notai e dei conservatori dei registri immobiliari, delle imprese e dei beni mobili, per mezzo della convocazione, l'amministrazione e la risoluzione delle prove d'accesso libere e ristrette e dei concorsi, che deve convocare e portare a capo fino alla formalizzazione delle suddette nomine. Per l'assegnazione degli studi notarili e dei registri, i candidati devono essere ammessi in uguaglianza di diritti e devono attestare il conoscimento della lingua e del diritto catalani nella forma e con la portata che stabiliscano lo Statuto e le leggi.

b) La partecipazione all'elaborazione dei programmi d'accesso ai corpi dei notai e dei conservatori dei registri immobiliari, delle imprese e dei beni mobili della Spagna, agli effetti di attestare il conoscimento del diritto catalano.

c) La determinazione delle demarcazioni notarili e di registro, ivi compresa la determinazione dei distretti ipotecari e dei distretti di competenza territoriale dei notai.

d) La nomina dei notai archivisti dei protocolli di distretto e di custodia dei libri contabili delle ipoteche.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di regime dei ricorsi sulla qualificazione dei titoli o delle clausole concrete in materia di diritto catalano, che debbano avere accesso a un registro immobiliare delle imprese o dei beni mobili della Catalogna.

3. Corrisponde alla Generalitat, nella cornice della regolazione generale, la competenza esecutiva in materia di Anagrafe, ivi compresa la nomina degli incaricati dei medesimi, degli interini e dei sostituti, l'esercizio in relazione a questi della funzione disciplinare così come la fornitura dei mezzi umani e materiali necessari all'esercizio delle funzioni. Questi incaricati

devono attestare il conoscimento della lingua catalana e del diritto catalano nella forma e la portata che stabiliscano lo Statuto e le leggi.

Articolo 148. Opere pubbliche

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di opere pubbliche che vengano eseguite nel territorio della Catalogna e che non siano state classificate d'interesse generale o non coinvolgano un'altra comunità autonoma. Questa competenza comprende in ogni caso la pianificazione, la costruzione e il finanziamento delle medesime.

2. La qualificazione d'interesse generale richiede il rapporto informativo previo della Generalitat. La Generalitat partecipa alla pianificazione e alla programmazione delle opere qualificate d'interesse generale, ai sensi di quanto disposto dalla legislazione dello Stato e di quanto stabilito dal titolo V di questo Statuto.

3. Corrisponde alla Generalitat la gestione dei servizi pubblici di sua competenza ai quali corrispondano o siano ascritte tutte le opere pubbliche che non siano d'interesse generale. Nel caso di opere qualificate d'interesse generale o che coinvolgano un'altra comunità autonoma, potranno essere sottoscritti dei trattati di collaborazione per la loro gestione.

Articolo 149. Ordinamento del territorio e del paesaggio, del litorale e dell'urbanesimo

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia d'ordinamento del territorio e del paesaggio, la competenza esclusiva, che comprende in ogni caso:

a) La determinazione delle direttrici di ordinamento e gestione del territorio, del paesaggio e delle azioni che incidano sui medesimi.

b) La determinazione e la regolazione delle figure di pianificazione territoriale e del procedimento per il loro iter e la loro approvazione.

c) La determinazione e la regolazione delle figure di protezione degli spazi naturali e dei corridoi biologici ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144.2.

d) Le previsioni sulla localizzazione delle infrastrutture e gli equipaggiamenti di competenza della Generalitat.

e) La determinazione di misure specifiche di promozione dell'equilibrio territoriale, demografico, socioeconomico e ambientale.

2. La determinazione dell'ubicazione di infrastrutture e equipaggiamenti di titolarità statale in Catalogna richiede il rapporto informativo della Commissione bilaterale Generalitat - Stato.

3. Corrisponde alla Generalitat, in materia di ordinamento del litorale, nel rispetto del regime generale del dominio pubblico, la competenza esclusiva, che comprende in ogni caso:

a) La determinazione e la regolazione dei piani territoriali di ordinamento e uso del litorale e delle spiagge, così come la regolazione del procedimento di presentazione e approvazione di questi strumenti e questi piani.

b) La gestione dei titoli d'occupazione e uso del dominio pubblico marittimo terrestre, in particolare il conferimento di autorizzazioni e concessioni e, in ogni caso, le concessioni di opere fisse nel mare, nel rispetto delle eccezioni che si possono stabilire per motivi ambientali nelle acque costiere interne e di transizione.

c) La regolazione e la gestione del regime economico finanziario del dominio pubblico marittimo terrestre nei termini previsti dalla legislazione generale.

d) L'esecuzione di opere e azioni nel litorale catalano quando non siano d'interesse generale.

4. Corrisponde alla Generalitat l'esecuzione e la gestione delle opere d'interesse generale situate nel litorale catalano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 148.

5. Corrisponde alla Generalitat, in materia di urbanesimo, la competenza esclusiva, che comprende in ogni caso:

- a) La regolazione del regime urbanistico del suolo, che comprende, in ogni caso, la determinazione dei criteri sui vari tipi di suolo e sugli usi del medesimo.
 - b) La regolazione del regime giuridico della proprietà del suolo rispettando le condizioni di base che lo Stato stabilisce per garantire l'uguaglianza dell'esercizio del diritto alla proprietà.
 - c) La determinazione e la regolazione degli strumenti di pianificazione e gestione urbanistica, così come del suo procedimento di presentazione e approvazione.
 - d) La politica di suolo e casa, la regolazione dei patrimoni pubblici di suolo e casa e il regime dell'intervento amministrativo nell'edilizia, l'urbanizzazione e l'uso del suolo e del sottosuolo.
 - e) La protezione della legalità urbanistica, che comprende, in ogni caso, l'ispezione urbanistica, gli ordini di sospensione di opere e licenze, le misure di restaurazione della legalità fisica alterata, così come la disciplina urbanistica.
6. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in materia di diritto di reversione nelle espropriazioni urbanistiche nella cornice della legislazione statale.

Articolo 150. L'organizzazione dell'Amministrazione della Generalitat

Corrisponde alla Generalitat, in materia di organizzazione della sua Amministrazione, la competenza esclusiva su:

- a) La struttura, la regolazione degli organi e dirigenti pubblici, il funzionamento e l'articolazione territoriale.
- b) Le varie modalità organizzative e strumentali per l'azione amministrativa.

Articolo 151. Organizzazione territoriale

Corrisponde alla Generalitat, rispettando la garanzia istituzionale stabilita dalla Costituzione negli articoli 140 e 141, la competenza esclusiva sull'organizzazione territoriale, che comprende in ogni caso:

- a) La determinazione, la creazione, la modifica e la soppressione delle entità che configurano l'organizzazione territoriale della Catalogna.
- b) La creazione, la soppressione e l'alterazione dei confini sia dei municipi sia degli enti locali d'ambito territoriale inferiore; la denominazione, la capitalità e i simboli dei municipi e degli altri enti locali; i toponimi, e la determinazione dei regimi speciali.
- c) La determinazione mediante legge di procedimenti di relazione tra gli enti locali e la popolazione, rispettando l'autonomia locale.

Articolo 152. Pianificazione, ordinamento e promozione dell'attività economica

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza per la promozione dell'attività economica in Catalogna.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sull'ordinamento dell'attività economica in Catalogna.

3. La Generalitat può stabilire una pianificazione dell'attività economica nella cornice delle direttrici che stabilisca la pianificazione generale dello Stato.

Corrisponde alla Generalitat lo sviluppo e la gestione della pianificazione generale dell'attività economica. Questa competenza comprende in ogni caso:

- a) Lo sviluppo dei piani statali.
- b) La partecipazione alla pianificazione statale attraverso i meccanismi previsti nel titolo V.
- c) La gestione dei piani, ivi compresi i fondi e le risorse d'origine statale destinati al fomento dell'attività economica, nei termini che vengano stabiliti mediante trattato.

Articolo 153. Politiche di genere

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di politiche di genere, che, rispettando quanto stabilito dallo Stato nell'esercizio della competenza che le attribuisce l'articolo 149.1.1 della Costituzione, comprende in ogni caso:

- a) La pianificazione, la creazione, l'esecuzione, la valutazione e il controllo delle norme, dei piani e delle direttrici generali in materia di politiche per la donna, così come la determinazione di azioni positive per cercare di eliminare la discriminazione per ragioni di sesso che debbano essere messe in essere con carattere unitario per tutto il territorio della Catalogna.
- b) La promozione dell'associazionismo delle donne che realizzano attività che siano in relazioni con le pari opportunità e la non discriminazione e delle iniziative di partecipazione.
- c) La regolazione delle misure e degli strumenti per la sensibilizzazione nei riguardi della violenza di genere e per la sua rilevazione e prevenzione, così come la regolazione dei servizi e delle risorse proprie destinate a ottenere una protezione integrale delle donne che hanno subito o subiscono questo tipo di violenza.

Articolo 154. Promozione e difesa della competenza

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di promozione della competenza nei mercati in merito alle attività economiche che vengano esercitate principalmente in Catalogna.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di difesa della competenza nell'esercizio delle attività economiche che alterino o possano alterare la libera concorrenza del mercato in un ambito che non vada oltre il territorio della Catalogna. Questa competenza comprende in ogni caso:

- a) L'esecuzione, in misure relative ai processi economici che si riferiscano alla concorrenza.
- b) L'ispezione e l'esecuzione del procedimento sanzionatore.
- c) La difesa della competenza nell'esercizio dell'attività commerciale.

3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sulla determinazione e la regolazione della Corte catalana di difesa della concorrenza, in veste di organo indipendente, con giurisdizione su tutto il territorio della Catalogna, al quale corrisponde in esclusiva il trattamento delle attività economiche che abbiano luogo principalmente in Catalogna e che alterino o possano alterare la concorrenza nei termini previsti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 155. Proprietà intellettuale e industriale

1. Corrisponde alla Generalitat della Catalogna la competenza esecutiva in materia di proprietà intellettuale, che comprende in ogni caso:

a) La determinazione e la regolazione di un registro, coordinato con quello dello Stato, dei diritti di proprietà intellettuale generati in Catalogna o dei quali siano titolari persone con residenza abituale in Catalogna; l'attività d'iscrizione, modifica o cancellazione di questi diritti, e l'esercizio dell'attività amministrativa necessaria per garantire la sua protezione in tutto il territorio della Catalogna. La Generalitat deve comunicare allo Stato le iscrizioni effettuate nel suo registro affinché vengano incorporate nel registro statale; deve collaborare con questo e facilitare lo scambio di informazioni.

b) L'autorizzazione e la revoca delle entità di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale che agiscano maggioritariamente in Catalogna, così come assumere compiti complementari d'ispezione e controllo dell'attività delle suddette entità.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di proprietà industriale, che comprende in ogni caso:

- a) La determinazione e la regolazione di un registro, coordinato con quello dello Stato, dei diritti di proprietà industriale delle persone fisiche o giuridiche.
- b) La difesa giuridica e processuale dei toponimi della Catalogna applicati al settore

dell'industria.

Articolo 156. Protezione dei dati di carattere personale

Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di protezione dei dati di carattere personale che, rispettando le garanzie dei diritti fondamentali in questa materia, comprende in ogni caso:

a) L'iscrizione e il controllo degli schedari o i trattamenti dei dati di carattere personale creati o gestiti dalle istituzioni pubbliche della Catalogna, l'Amministrazione della Generalitat, le amministrazioni locali della Catalogna, gli enti autonomi e le altre entità di diritto pubblico o privato che dipendono dalle amministrazioni autonome o locali o che prestino servizi o realizzino attività per conto proprio attraverso qualsiasi forma di gestione diretta o indiretta, e le università che formano parte del sistema universitario catalano.

b) L'iscrizione e il controllo degli schedari o dei trattamenti di dati di carattere personale privati creati o gestiti da persone fisiche o giuridiche per l'esercizio delle funzioni pubbliche con relazione a materie che sono di competenza della Generalitat o degli enti locali della Catalogna se il trattamento si effettua in Catalogna.

c) L'iscrizione e il controllo degli schedari e dei trattamenti di dati che creino o gestiscano le corporazioni di diritto pubblico che esercitino le loro funzioni esclusivamente nell'ambito territoriale della Catalogna.

d) La costituzione di un'autorità indipendente, designata dal Parlamento, che vigili sulle garanzie del diritto alla protezione dei dati personali nell'ambito delle competenze della Generalitat.

Articolo 157. Pubblicità

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sulla regolazione dell'attività pubblicitaria, ferma restando la legislazione mercantile dello Stato.

Articolo 158. Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di ricerca scientifica e tecnica, la competenza esclusiva in relazione ai centri ed alle strutture di ricerca della Generalitat e ai progetti finanziati da questa, che comprende in ogni caso:

a) La determinazione di linee proprie di ricerca e il monitoraggio, il controllo e la valutazione dei progetti.

b) L'organizzazione, il regime di funzionamento, di controllo, di monitoraggio e di attestazione dei centri e delle strutture con sede in Catalogna.

c) La regolazione e la gestione delle borse di studio e degli aiuti convocati e finanziati dalla Generalitat.

d) La regolazione e la formazione professionale del personale di ricerca e d'appoggio alla ricerca.

e) La diffusione della scienza e il trasferimento dei risultati.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa sul coordinamento dei centri e delle strutture di ricerca della Catalogna.

3. I criteri di collaborazione tra lo Stato e la Generalitat in materia di politica di ricerca, sviluppo e innovazione verranno stabiliti nel quadro di quanto disposto dal titolo V. Parimenti verranno stabiliti dei sistemi di partecipazione della Generalitat alla determinazione delle politiche che coinvolgano queste materie nell'ambito dell'Unione europea e in altri organismi e istituzioni internazionali.

Articolo 159. Regime giuridico, procedimento, assunzione, espropriazione e responsabilità nelle amministrazioni pubbliche catalane

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di regime giuridico e procedimento delle amministrazioni pubbliche catalane, la competenza esclusiva per quanto non previsto dall'articolo 149.1.18 della Costituzione. Questa competenza comprende:

a) I mezzi necessari per esercitare le funzioni amministrative, ivi compreso il regime dei beni di dominio pubblico e patrimoniali.

b) Le potestà di controllo, ispezione e sanzione in tutti gli ambiti materiali di competenza della Generalitat.

c) Le norme di procedimento amministrativo che derivino dalle particolarità del diritto sostantivo della Catalogna o dalle particolarità dell'organizzazione della Generalitat.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in tutto ciò che sia relativo al regime giuridico e al procedimento delle amministrazioni pubbliche catalane per quanto non previsto nel paragrafo 1.

3. Corrisponde alla Generalitat, con relazione ai contratti delle amministrazioni pubbliche della Catalogna:

a) La competenza esclusiva sull'organizzazione e le competenze in materia di assunzione degli organi delle amministrazioni pubbliche catalane e in materia di regole di esecuzione, modifica ed estinzione dei contratti dell'Amministrazione per quanto non previsto dall'articolo 149.1.18 della Costituzione.

b) La competenza condivisa in tutto ciò che non sia attribuito alla competenza esclusiva della Generalitat dalla lettera a).

4. Corrisponde alla Generalitat, in materia di espropriazione forzata, la competenza esecutiva, in ogni caso, per:

a) Determinare i casi, le cause e le condizioni nelle quali le amministrazioni catalane possono esercitare la potestà d'esproprio.

b) Stabilire dei criteri di valutazione dei beni espropriati secondo la natura e la funzione sociale alle quali debbano adempiere, ai sensi di quanto disposto dalla legislazione statale.

c) Creare e regolare un organo proprio per la determinazione della stima e fissarne il procedimento.

5. Corrisponde alla Generalitat, in materia di responsabilità patrimoniale, la competenza condivisa per stabilire le cause che possono dare origine a responsabilità in relazione alle reclamazioni rivolte alla Generalitat, in base al sistema generale di responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche.

6. Le competenze della Generalitat riportate nei paragrafi 1, 3, 4 e 5 devono essere esercitate nel rispetto del principio di autonomia locale.

Articolo 160. Regime locale

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di regime locale che, nel rispetto del principio di autonomia locale, comprende:

a) Le relazioni tra le istituzioni della Generalitat e gli enti locali, così come le tecniche di organizzazione e di relazione per la cooperazione e la collaborazione tra gli enti locali e tra questi e l'Amministrazione della Generalitat, ivi comprese le varie forme associative, unite, convenzionate e consorziate.

b) La determinazione delle competenze e delle potestà proprie dei municipi e degli altri enti locali, negli ambiti specificati dall'articolo 84.

c) Il regime dei beni di dominio pubblico, comunali e patrimoniali e le modalità di prestazione dei servizi pubblici.

d) La determinazione degli organi di governo degli enti locali creati dalla Generalitat e il funzionamento e regime di adozione di accordi di questi organi.

- e) Il regime degli organi complementari dell'organizzazione degli enti locali.
2. Corrisponde alla Generalitat la competenza condivisa in tutto ciò che non sia previsto dal paragrafo 1.
3. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di regime elettorale degli enti locali da essa creati, con l'eccezione di quelli costituzionalmente garantiti.

Articolo 161. Relazioni con le entità religiose

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di entità religiose che svolgano la loro attività in Catalogna, che comprende, in ogni caso, la regolazione e la determinazione di meccanismi di collaborazione e cooperazione per l'esercizio delle loro attività nell'ambito delle competenze della Generalitat.
2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia relativa alla libertà religiosa. Questa competenza comprende in ogni caso:
- a) Partecipare alla gestione del registro statale delle entità religiose con relazione alle chiese, alle confessioni ed alle comunità religiose che svolgano la loro attività in Catalogna, nei termini che determinino le leggi.
- b) La determinazione di accordi e trattati di cooperazione con le chiese, le confessioni e le comunità religiose iscritte nel registro statale delle entità religiose nell'ambito delle competenze della Generalitat.
- c) La promozione, lo sviluppo e l'esecuzione, nell'ambito delle competenze della Generalitat, degli accordi e dei trattati firmati tra lo Stato e le chiese, le confessioni e le comunità religiose iscritte nel registro statale delle entità religiose.
3. La Generalitat collabora con gli organi d'ambito statale ai quali sono attribuite funzioni in materia di entità religiose.

Articolo 162. Sanità, salute pubblica, ordinamento farmaceutico e prodotti farmaceutici

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di sanità e salute pubblica, la competenza esclusiva sull'organizzazione e il funzionamento interno, la valutazione, l'ispezione e il controllo dei centri, dei servizi e delle installazioni sanitarie.
2. Corrisponde alla Generalitat l'ordinamento farmaceutico nel quadro dell'articolo 149.1.16 della Costituzione.
3. Corrisponde alla Generalitat, in ogni caso, la competenza condivisa nei seguenti ambiti:
- a) L'ordinamento, la pianificazione, la determinazione, la regolazione e l'esecuzione delle prestazioni e dei servizi sanitari, socio-sanitari e di salute mentale di carattere pubblico in tutti i livelli e per tutti i cittadini.
- b) L'ordinamento, la pianificazione, la determinazione, la regolazione e l'esecuzione delle misure e delle azioni destinate a preservare, a proteggere ed a promuovere la salute pubblica in tutti gli ambiti, ivi compresa la salute lavorativa, la sanità animale con effetti sulla salute umana, la sanità alimentare, la sanità ambientale e la vigilanza epidemiologica.
- c) La pianificazione delle risorse sanitarie di copertura pubblica e il coordinamento delle attività sanitarie private con il sistema sanitario pubblico.
- d) La formazione sanitaria specializzata, che comprende l'attestazione e la valutazione dei centri; la pianificazione dell'offerta di posti letto; la partecipazione all'elaborazione delle convocazioni e la gestione dei programmi di formazione delle specialità e delle aree di approfondimento specifico e il rilascio dei diplomi delle aree di approfondimento specifico.
- e) Il regime statutario e la formazione del personale che presta servizi nel sistema sanitario pubblico.
4. La Generalitat partecipa alla pianificazione e al coordinamento statale in materia di sanità e salute pubblica ai sensi di quanto previsto nel titolo V.

5. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva della legislazione statale in materia di prodotti farmaceutici.

Articolo 163. Sicurezza privata

Corrisponde alla Generalitat l'esecuzione della legislazione dello Stato nelle seguenti materie:

- a) L'autorizzazione delle imprese di sicurezza privata che abbiano la loro sede sociale in Catalogna e il cui ambito d'azione sia limitato al suo territorio.
- b) L'ispezione e la sanzione delle attività di sicurezza privata che si svolgano in Catalogna.
- c) L'autorizzazione dei centri di formazione del personale di sicurezza privata.
- d) Il coordinamento dei servizi di sicurezza e investigazione private con la Polizia della Generalitat e le polizie locali della Catalogna.

Articolo 164. Sicurezza pubblica

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di sicurezza pubblica, ai sensi di quanto disposto dalla legislazione statale:

- a) La pianificazione e la regolazione del sistema di sicurezza pubblica della Catalogna e l'ordinamento delle polizie locali.
- b) La creazione e l'organizzazione della Polizia della Generalitat - Mossos d'Esquadra.
- c) Il controllo e la vigilanza del traffico.

2. Corrisponde alla Generalitat il comando supremo della Polizia della Generalitat - Mossos d'Esquadra e il coordinamento dell'azione delle polizie locali.

3. Corrispondono alla Generalitat, nel quadro della legislazione statale sulla sicurezza, le facoltà esecutive che le attribuisce lo Stato e in ogni caso:

- a) Le funzioni governative sull'esercizio dei diritti di riunione e manifestazione.
- b) L'adempimento alle disposizioni per la conservazione della natura, dell'ambiente e delle risorse idrologiche.

4. La Generalitat partecipa, mediante una giunta di sicurezza di composizione paritaria tra la Generalitat e lo Stato e presieduta dal presidente della Generalitat, al coordinamento delle politiche di sicurezza e dell'attività dei corpi della polizia dello Stato e della Catalogna, così come all'intercambio d'informazioni nell'ambito internazionale e nell'ambito delle relazioni di collaborazione e ausilio con le autorità di polizia di altri paesi. La Generalitat, d'accordo con lo Stato, sarà presente nei gruppi di lavoro di collaborazione con le polizie di altri paesi ai quali partecipi lo Stato.

5. La Polizia della Generalitat - Mossos d'Esquadra ha come ambito d'azione l'insieme del territorio della Catalogna ed esercita tutte le funzioni proprie di un corpo di polizia, nei seguenti ambiti:

- a) La sicurezza cittadina e l'ordine pubblico.
- b) La polizia amministrativa, che comprende quella che deriva dalla normativa statale.
- c) La polizia giudiziale e l'investigazione criminale, ivi comprese le varie forme di crimine organizzato e di terrorismo, nei termini stabiliti a norma di leggi.

Articolo 165. Previdenza sociale

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia di previdenza sociale, rispettando i principi d'unità economica patrimoniale e di solidarietà finanziaria della previdenza sociale, la competenza condivisa, che comprende:

- a) Lo sviluppo e l'esecuzione della legislazione statale, eccetto le norme che configurano il regime economico.

- b) La gestione del regime economico della previdenza sociale.
- c) L'organizzazione e la gestione del patrimonio e dei servizi che formano parte dell'assistenza sanitaria e i servizi sociali del sistema della previdenza sociale nella Catalogna.
- d) L'ordinamento e l'esercizio delle potestà amministrative nei riguardi delle istituzioni, delle imprese e delle fondazioni che collaborano con il sistema della previdenza sociale, nelle materie indicate nella lettera c), così come il coordinamento delle attività di prevenzione dei rischi sul lavoro che sviluppano in Catalogna le mutue sugli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali.
- e) Il riconoscimento e la gestione delle pensioni non contributive.
- f) Il coordinamento delle azioni del sistema sanitario vincolate alle prestazioni di previdenza sociale.

2. La Generalitat potrà organizzare e amministrare a tali fini e nell'ambito del suo territorio, tutti i servizi vincolati alle materie di cui sopra, ed eserciterà la tutela delle istituzioni, delle entità e delle fondazioni in materia di sanità e previdenza sociale, laddove lo Stato si riserva l'alta ispezione.

Articolo 166. Servizi sociali, volontariato, minori e promozione delle famiglie.

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di servizi sociali, che in ogni caso comprende:

- a) La regolazione e l'ordinamento dell'attività dei servizi sociali, le prestazioni tecniche e le prestazioni economiche con finalità assistenziale o complementari di altri sistemi di previsione pubblica.
- b) La regolazione e l'ordinamento delle entità, i servizi e le installazioni pubbliche e private che prestano servizi sociali in Catalogna.
- c) La regolazione e l'approvazione dei piani e dei programmi specifici rivolti a persone ed a collettivi in situazione di povertà o di necessità sociale.
- d) L'intervento e il controllo dei sistemi di protezione sociale complementare privati.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di volontariato, che comprende, in ogni caso, la definizione dell'attività e la regolazione e la promozione delle azioni destinate alla solidarietà e all'azione volontaria che si eseguono individualmente o attraverso istituzioni pubbliche o private.

3. Corrisponde alla Generalitat, in materia di minori:

- a) La competenza esclusiva in materia di protezione di minori, che comprende, in ogni caso, la regolazione del regime della protezione e delle istituzioni pubbliche di protezione e tutela dei minori abbandonati, in situazione di rischio e dei minori trasgressori, rispettando in quest'ultimo caso la legislazione penale.
- b) La Generalitat partecipa all'elaborazione e alla riforma della legislazione penale e processuale che incida sulle competenze dei minori.

4. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di promozione delle famiglie e dell'infanzia, che in ogni caso comprende le misure di protezione sociale e la loro esecuzione.

Articolo 167. Simboli della Catalogna

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sulla regolazione, l'ordinamento, la configurazione e la preservazione dei simboli della Catalogna, in base a quanto stabilito nel presente Statuto.

Articolo 168. Sistema penitenziario

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva della legislazione dello Stato in materia penitenziaria, che comprende in ogni caso:

a) La capacità di dettare disposizioni che adattino la normativa penitenziaria alla realtà sociale della Catalogna.

b) La totalità della gestione dell'attività penitenziaria in Catalogna, in particolare la direzione, l'organizzazione, il regime, il funzionamento, la pianificazione e l'ispezione delle istituzioni penitenziarie di qualsiasi tipo situate in Catalogna.

c) La pianificazione, la costruzione e la ristrutturazione delle installazioni penitenziarie situate in Catalogna.

d) L'amministrazione e la gestione patrimoniale degli immobili e degli equipaggiamenti ascritti all'Amministrazione penitenziaria catalana e di tutti i mezzi materiali che le vengano assegnati.

e) La pianificazione e l'organizzazione del lavoro remunerato della popolazione detenuta, così come l'esecuzione delle misure alternative in carcere e le attività di reinserimento.

2. La Generalitat potrà emettere rapporti informativi nel procedimento di concessione degli indulti.

Articolo 169. Trasporti

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sui trasporti terrestri di passeggeri e di merci su strada, su ferrovia e su cavo che passino integralmente all'interno del territorio della Catalogna, con indipendenza della titolarità dell'infrastruttura. Questa competenza comprende in ogni caso:

a) La regolazione, la pianificazione, la gestione, il coordinamento e l'ispezione dei servizi e delle attività.

b) La regolazione dell'intervento amministrativo per l'esercizio delle attività di trasporto.

c) La regolazione del trasporto urbano e dei servizi di trasporto distrettuali di passeggeri in veicoli da turismo.

d) La regolazione specifica del trasporto turistico, scolastico o dei minori, sanitario, funerario, di merci pericolose o deperibili e di altre che richiedano un regime specifico rispettando le competenze statali sulla sicurezza pubblica.

e) La regolazione di un sistema di mediazione in materia di trasporti.

f) La potestà tariffaria sui trasporti terrestri.

2. La integrazione di linee o servizi di trasporto che passino integralmente attraverso la Catalogna in linee o servizi d'ambito superiore richiede il rapporto informativo previo della Generalitat.

3. La Generalitat parteciperà alla determinazione dei servizi ferroviari che garantiscano la comunicazione con altre comunità autonome o con il transito internazionale ai sensi di quanto previsto nel titolo V.

4. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sui centri di trasporto, di logistica e di distribuzione localizzati in Catalogna che comprende:

a) I centri d'informazione e distribuzione dei carichi.

b) Le stazioni di trasporto per strada.

5. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva sugli operatori delle attività vincolate all'organizzazione del trasporto, della logistica e della distribuzione localizzate in Catalogna.

6. Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di trasporto marittimo e fluviale che passi integralmente attraverso la Catalogna che, rispettando le competenze dello Stato in marina mercantile e porti, comprende:

- a) La regolazione, la pianificazione e la gestione del trasporto marittimo e fluviale dei passeggeri.
- b) L'intervento amministrativo per la prestazione dei servizi e l'esercizio delle attività che siano in relazione con il trasporto marittimo e fluviale.
- c) I requisiti per l'esercizio dell'attività.

Articolo 170. Lavoro e relazioni lavorative

1. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva in materia di lavoro e relazioni lavorative, che comprende in ogni caso:

- a) Le relazioni lavorative e le condizioni di lavoro.
- b) Le politiche attive d'occupazione, che comprendono la formazione dei domandanti d'occupazione e dei lavoratori in attivo, così come la gestione delle corrispondenti sovvenzioni. La Generalitat partecipa ai piani o alle attività di formazione che vadano oltre l'ambito territoriale della Catalogna.
- c) Le qualificazioni professionali in Catalogna.
- d) L'intermediazione lavorativa, che comprende la regolazione, l'autorizzazione e il controllo delle agenzie di collocamento con sede in Catalogna.
- e) La negoziazione collettiva e il registro dei contratti collettivi di lavoro.
- f) I procedimenti di regolazione dell'occupazione e di azione amministrativa in materia di trasferimenti collettivi tra centri di lavoro situati in Catalogna.
- g) La prevenzione dei rischi sul lavoro e la sicurezza e la salute nel lavoro.
- h) La potestà sanzionatrice delle infrazioni dell'ordine sociale nell'ambito delle sue competenze.
- i) La determinazione dei servizi minimi degli scioperi che abbiano luogo in Catalogna.
- j) Il controllo della legalità e, ove sussista, il registro posteriore dei contratti collettivi di lavoro delle imprese che esercitino la loro attività esclusivamente in Catalogna.
- k) Gli strumenti di conciliazione, di mediazione e di arbitraggio lavorativo.
- l) L'elaborazione del calendario di giorni festivi che deve essere adottato in tutto il territorio della Catalogna.

2. Corrisponde alla Generalitat la competenza esecutiva sulla funzione pubblica d'ispezione per tutto quanto previsto in questo articolo. A tale effetto, i funzionari dei corpi che svolgano la suddetta funzione dipendono organicamente e funzionalmente dalla Generalitat. Attraverso i meccanismi di cooperazione previsti nel titolo V dovranno essere stabilite delle formule di garanzia dell'esercizio efficace della funzione d'ispezione nell'ambito sociale.

Articolo 171. Turismo

Corrisponde alla Generalitat la competenza esclusiva in materia di turismo, che comprende in ogni caso:

- a) L'ordinamento e la pianificazione del settore turistico.
- b) La promozione del turismo che comprende la sottoscrizione di accordi con enti esteri e la creazione di uffici all'estero.
- c) La regolazione e la classificazione delle imprese e delle installazioni turistiche e la gestione della rete d'installazioni turistiche di titolarità della Generalitat.

Con il fine di facilitare il coordinamento tra questi e le installazioni della rete di alberghi di Stato che sono ubicati in Catalogna, la Generalitat partecipa, nei termini che stabilisca la legislazione statale, agli organi d'amministrazione dei Paradores di Turismo di Spagna.

- d) La regolazione dei diritti e dei doveri specifici degli utenti e dei prestatori di servizi

turistici e dei mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti.

e) L'insegnamento e la formazione nei riguardi del turismo che non diano diritto all'ottenimento di un titolo ufficiale.

f) La determinazione dei criteri, la regolazione delle condizioni e l'esecuzione e il controllo delle linee pubbliche di aiuto e di promozione del turismo.

Articolo 172. Università

1. Corrisponde alla Generalitat, in materia d'insegnamento universitario, ferma restando l'autonomia universitaria, la competenza esclusiva su:

a) La programmazione e il coordinamento del sistema universitario catalano nel quadro del coordinamento generale.

b) Le decisioni di creazione di università pubbliche e l'autorizzazione di quelle private.

c) L'approvazione degli statuti delle università pubbliche e delle norme di organizzazione e funzionamento delle università private.

d) Il coordinamento dei procedimenti d'accesso alle università.

e) Il quadro giuridico dei titoli propri delle università, in base al principio di autonomia universitaria.

f) Il finanziamento proprio delle università e, ove sussista, la gestione dei fondi statali in materia d'insegnamento universitario.

g) La regolazione e la gestione del sistema proprio di borse di studio e di aiuti alla formazione universitaria e, ove sussista, la regolazione e la gestione dei fondi statali in questa materia.

h) Il regime retributivo del personale docente e di ricerca assunto dalle università e la determinazione delle retribuzioni addizionali del personale docente funzionario.

2. Corrisponde alla Generalitat, in materia d'insegnamento universitario, ferma restando l'autonomia universitaria, la competenza condivisa su tutto ciò al quale non si riferisce il paragrafo 1, che comprende in ogni caso:

a) La regolazione dei requisiti per la creazione e il riconoscimento di università e centri universitari e l'iscrizione di questi centri alle università.

b) Il regime giuridico dell'organizzazione e il funzionamento delle università pubbliche, ivi compresi gli organi di governo e di rappresentanza.

c) L'iscrizione e la cancellazione dei centri docenti pubblici o privati per impartire titoli universitari ufficiali e la creazione, la modifica e la soppressione dei centri universitari in università pubbliche, così come il riconoscimento di questi centri in università private e l'assegnazione e la soppressione di insegnamenti.

d) La regolazione del regime di accesso alle università.

e) La regolazione del regime del professorato docente e di ricerca assunto e funzionario.

f) La valutazione e la garanzia della qualità e dell'eccellenza dell'insegnamento universitario, così come del personale docente e di ricerca.

3. La competenza esecutiva sul rilascio dei titoli universitari ufficiali.

Articolo 173. Videovigilanza e controllo di suono e registrazioni

Corrisponde alla Generalitat la competenza sull'uso della videovigilanza e il controllo di suono e registrazioni o altri mezzi analoghi, nell'ambito pubblico, effettuati da parte della polizia della Catalogna o da imprese e installazioni private. La Generalitat deve esercitare questa competenza rispettando i diritti fondamentali.

TITOLO V

Delle relazioni istituzionali della Generalitat

CAPITOLO I

Relazioni della Generalitat con lo Stato e con altre comunità autonome

Articolo 174. Disposizioni generali

1. La Generalitat e lo Stato si prestano un mutuo aiuto e collaborano in quanto sia necessario per l'esercizio efficace delle rispettive competenze e per la difesa dei loro rispettivi interessi.
2. La Generalitat può stabilire con altre comunità autonome delle relazioni di collaborazione per la determinazione di politiche comuni, per l'esercizio efficace delle sue competenze e per affrontare le questioni d'interesse comune, in particolare quando esse abbiano una portata sovraterritoriale. La Generalitat deve prestare l'aiuto necessario alle altre comunità autonome per l'esercizio efficace delle loro competenze.
3. La Generalitat partecipa alle istituzioni, agli organismi ed ai procedimenti di adozione di decisioni dello Stato che si riferiscano alle sue competenze, in base a quanto stabilito nel presente Statuto e nelle leggi.

SEZIONE PRIMA. COLLABORAZIONE CON LO STATO E CON ALTRE COMUNITÀ AUTONOME

Articolo 175. Strumenti di collaborazione tra la Generalitat e lo Stato

1. La Generalitat e lo Stato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, possono sottoscrivere dei trattati di collaborazione e far uso di altri mezzi di collaborazione che considerino adeguati al fine di adempiere agli obiettivi d'interesse comune.
2. La Generalitat collabora altresì con lo Stato mediante gli organi ed i procedimenti multilaterali negli ambiti e le questioni d'interesse comune.

Articolo 176. Effetti della collaborazione tra la Generalitat e lo Stato

1. La partecipazione della Generalitat negli organi e nei meccanismi bilaterali e multilaterali di collaborazione con lo Stato e con altre comunità autonome non altera la titolarità delle competenze che le corrispondano.
2. La Generalitat non è vincolata dalle decisioni adottate nella cornice dei meccanismi multilaterali di collaborazione volontaria con lo Stato e con altre comunità autonome nei riguardi delle quali non abbia manifestato il proprio accordo.
3. La Generalitat può presentare delle riserve agli accordi adottati nella cornice dei meccanismi multilaterali di collaborazione volontaria nei casi in cui siano stati adottati senza la sua approvazione.

Articolo 177. Regime dei trattati tra la Generalitat e lo Stato

1. Il regime giuridico dei trattati firmati dalla Generalitat, per quanto si riferisce alla medesima, deve essere stabilito per mezzo di legge del Parlamento.
2. I trattati sottoscritti tra il Governo della Generalitat e il Governo dello Stato devono essere pubblicati nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* entro il termine di un mese a decorrere dal giorno in cui sia avvenuta la firma. La data di pubblicazione dei trattati nel *Boletín Oficial del Estado* ne determina l'efficacia nei riguardi i terzi.

Articolo 178. Trattati e accordi con altre comunità autonome

1. La Generalitat può sottoscrivere con altre comunità autonome dei trattati di collaborazione e degli accordi di cooperazione.
2. I trattati e gli accordi con le altre comunità autonome possono prevedere, tra gli altri contenuti, la creazione di organi misti e la determinazione di progetti, piani e programmi

congiunti.

3. La sottoscrizione di trattati e accordi richiede solo l'approvazione previa da parte del Parlamento nei casi che implicino le facoltà legislative. Negli altri casi, il Governo deve informare il Parlamento della sottoscrizione entro il termine di un mese a decorrere dal giorno in cui sia avvenuta la firma.

4. I trattati di collaborazione sottoscritti dalla Generalitat con altre comunità autonome devono essere comunicati alle Cortes generali e la loro validità ha inizio sessanta giorni dopo la suddetta comunicazione, salvo che le Cortes generali decidano che devono essere qualificati come accordi di cooperazione che richiedono l'autorizzazione previa alla quale si riferisce l'articolo 145.2 della Costituzione.

5. I trattati e gli accordi sottoscritti dalla Generalitat con altre comunità autonome devono essere pubblicati nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* entro il termine di quarantacinque giorni e di un mese, rispettivamente, a decorrere dal giorno in cui sia avvenuta la firma.

SEZIONE SECONDA. PARTECIPAZIONE A ISTITUZIONI E A PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DI DECISIONI STATALI

Articolo 179. Comparizione di senatori davanti al Parlamento

I senatori eletti in Catalogna e quelli che rappresentano la Generalitat nel Senato possono comparire davanti al Parlamento a petizione propria per informare in merito alla loro attività nel Senato, nei termini che stabilisce il Regolamento del Parlamento.

Articolo 180. Designazione dei membri della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura

La Generalitat partecipa ai processi di designazione dei magistrati della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura, nei termini che stabiliscano le leggi, oppure, ove sussista, l'ordinamento parlamentare.

Articolo 181. Partecipazione all'ordinamento generale dell'attività economica

La Generalitat partecipa all'elaborazione delle decisioni statali che si riferiscono all'ordinamento generale dell'attività economica nel quadro di quanto disposto dall'articolo 131.2 della Costituzione.

Articolo 182. Designazione di rappresentanti negli organismi economici e sociali

1. La Generalitat designa o partecipa ai processi di designazione dei membri degli organi di direzione della Banca di Spagna, della Commissione nazionale del mercato dei valori e della Commissione del mercato delle telecomunicazioni, e degli organismi che eventualmente li sostituiscono, e degli altri organismi statali che esercitino funzioni di autorità regolatrice su materie di rilevanza economica e sociale in relazione con le competenze della Generalitat, nei termini stabiliti dalla legislazione applicabile.

2. La Generalitat designa o partecipa ai processi di designazione dei membri degli organismi economici ed energetici, delle istituzioni finanziarie e delle imprese pubbliche dello Stato la cui competenza si estenda al territorio della Catalogna e che non siano oggetto di trasferimento, nei termini stabiliti dalla legislazione applicabile.

3. La Generalitat designa o partecipa ai processi di designazione dei membri della Corte dei conti, del Consiglio economico e sociale, dell'Agenzia finanziaria, della Commissione nazionale dell'energia, dell'Agenzia spagnola di protezione dei dati, del Consiglio di radio e televisione, degli organismi che eventualmente li sostituiscono e di quelli che si creino in questi ambiti, nei termini stabiliti dalla legislazione applicabile.

4. La Generalitat, qualora la natura dell'ente lo richieda e la sua sede principale non sia in Catalogna, potrà sollecitare allo Stato la creazione di delegazioni territoriali degli organismi ai quali si riferisce il paragrafo 1.

SEZIONE TERZA. LA COMMISSIONE BILATERALE GENERALITAT - STATO

Articolo 183. Funzioni e composizione della Commissione bilaterale Generalitat - Stato

1. La Commissione bilaterale Generalitat - Stato, ai sensi dei principi disposti dagli articoli 3.1 e 174, costituisce il quadro generale e permanente di relazione tra il Governo della Generalitat e il Governo dello Stato ai seguenti effetti:

a) La partecipazione e la collaborazione della Generalitat nell'esercizio delle competenze statali che coinvolgano l'autonomia della Catalogna.

b) L'interscambio di informazioni e la determinazione, ove sussista, di meccanismi di collaborazione nelle prospettive politiche pubbliche e le questioni d'interesse comune.

2. Le funzioni della Commissione bilaterale Generalitat - Stato sono deliberare, fare proposte e, ove sussista, adottare accordi nei casi stabiliti dal presente Statuto e, in generale, in relazione ai seguenti ambiti:

a) I progetti di legge che incidono singolarmente sulla distribuzione di competenze tra lo Stato e la Generalitat.

b) La programmazione della politica economica generale del Governo dello Stato in tutto ciò che coinvolga singolarmente gli interessi e le competenze della Generalitat e sull'applicazione e lo sviluppo di questa politica.

c) L'impulso delle misure adeguate per migliorare la collaborazione tra lo Stato e la Generalitat e assicurare un esercizio più efficace delle rispettive competenze negli ambiti d'interesse comune.

d) I conflitti di competenze prospettati tra le due parti e la proposta, ove sussista, di misure per la loro risoluzione.

e) La valutazione del funzionamento dei meccanismi di collaborazione che siano stati stabiliti tra lo Stato e la Generalitat e la proposta delle misure che consentano di migliorarlo.

f) La proposta della relazione di organismi economici, istituzioni finanziarie e imprese pubbliche dello Stato nei quali la Generalitat può designare rappresentanti, e le modalità e le forme della suddetta rappresentanza.

g) Il monitoraggio della politica europea per garantire l'effettività della partecipazione della Generalitat nelle questioni dell'Unione europea.

h) Il monitoraggio dell'azione estera dello Stato che coinvolga le competenze proprie della Generalitat.

i) Le questioni d'interesse comune che stabiliscano le leggi o che prospettino le parti.

3. La Commissione bilaterale Generalitat - Stato è formata da un numero uguale di rappresentanti dello Stato e della Generalitat. La sua presidenza è esercitata in forma alternativa tra le due parti in turni della durata di un anno. La Commissione dispone di una segreteria permanente e può creare le sottocommissioni e i comitati che creda convenienti. La Commissione elabora un rapporto informativo annuale, che trasmette al Governo dello Stato e al Governo della Generalitat e al Parlamento.

4. La Commissione bilaterale Generalitat - Stato si riunisce in sessione plenaria almeno due volte l'anno e tutte le volte che lo solleciti una delle due parti.

5. La Commissione bilaterale Generalitat - Stato adotta il suo regolamento interno e di funzionamento mediante accordo delle due parti.

CAPITOLO II

Relazioni della Generalitat con l'Unione europea

Articolo 184. Disposizione generale

La Generalitat partecipa, nei termini che stabiliscono il presente Statuto e la legislazione dello Stato, alle questioni che siano in relazione con l'Unione europea e che coinvolgano le competenze o gli interessi della Catalogna.

Articolo 185. Partecipazione nei trattati dell'Unione europea

1. La Generalitat deve essere informata dal Governo dello Stato delle iniziative di revisione dei trattati dell'Unione europea e dei processi di sottoscrizione e ratifica susseguenti. Il Governo della Generalitat e il Parlamento devono rivolgere al Governo dello Stato e alle Cortes generali le osservazioni che stimino pertinenti a tale effetto.

2. Il Governo dello Stato può incorporare rappresentanti della Generalitat alle delegazioni spagnole che partecipino ai processi di revisione e di negoziazione dei trattati originari e a quelli di adozione dei nuovi trattati, nelle materie che coinvolgano le competenze esclusive della Generalitat.

Articolo 186. Partecipazione alla formazione delle posizioni dello Stato

1. La Generalitat partecipa alla formazione delle posizioni dello Stato nei riguardi dell'Unione europea, in particolare nei riguardi del Consiglio dei ministri, nelle questioni relative alle competenze o agli interessi della Catalogna, nei termini che stabiliscono il presente Statuto e la legislazione su questa materia.

2. La Generalitat deve partecipare in forma bilaterale alla formazione delle posizioni dello Stato nelle questioni europee che si riferiscano ad essa in forma esclusiva. Nei rimanenti casi, la partecipazione ha luogo nella cornice dei procedimenti multilaterali che vengano stabiliti.

3. La posizione espressa dalla Generalitat è determinante per la formazione della posizione statale se si riferisce alle sue competenze esclusive e se dalla proposta o dalle iniziative europee possono derivare delle conseguenze finanziarie o amministrative di particolare importanza per la Catalogna. Nei rimanenti casi, la suddetta posizione deve essere ascoltata dallo Stato.

4. Lo Stato informerà la Generalitat in forma completa e aggiornata in merito alle iniziative ed alle proposte presentate all'Unione europea. Il Governo della Generalitat e il Parlamento della Catalogna devono rivolgere al Governo dello Stato e alle Cortes generali, ove sussista, le osservazioni e le proposte che stimino pertinenti nei riguardi delle suddette iniziative e proposte.

Articolo 187. Partecipazione ad istituzioni e ad organismi europei

1. La Generalitat partecipa alle delegazioni spagnole presso l'Unione europea che trattino questioni della competenza legislativa della stessa Generalitat e in particolare presso il Consiglio dei ministri e gli organi consultivi e preparatori del Consiglio e della Commissione.

2. La partecipazione prevista nel paragrafo 1, quando si riferisca a competenze esclusive della Generalitat, permetterà, previo accordo, di esercitare la rappresentanza e la presidenza di detti organi, ai sensi della normativa applicabile.

3. La Generalitat, in accordo con lo Stato, partecipa alla designazione dei rappresentanti nella cornice della rappresentanza permanente del medesimo presso l'Unione europea.

4. Il Parlamento può stabilire delle relazioni con il Parlamento europeo in ambiti d'interesse comune.

Articolo 188. Partecipazione al controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Il Parlamento parteciperà ai procedimenti di controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che stabilisca il diritto dell'Unione europea in relazione alle proposte legislative europee nei casi in cui le suddette proposte si riferiscano a competenze della Generalitat.

Articolo 189. Sviluppo e applicazione del diritto dell'Unione europea

1. La Generalitat applica ed esegue il diritto dell'Unione europea nell'ambito delle sue competenze. L'esistenza di una regolazione europea non modifica la distribuzione interna di competenze che stabiliscano la Costituzione e il presente Statuto.

2. Se l'esecuzione del diritto dell'Unione europea richiede l'adozione di misure interne di portata superiore al territorio della Catalogna che le comunità autonome competenti non possano adottare mediante meccanismi di collaborazione o coordinamento, lo Stato deve consultare la Generalitat in merito a queste circostanze prima che le suddette misure vengano adottate. La Generalitat deve partecipare agli organi che adottino le suddette misure oppure, qualora la suddetta partecipazione non fosse possibile, deve emettere un rapporto informativo previo.

3. Nel caso in cui l'Unione europea stabilisca una legislazione che sostituisca la normativa di base dello Stato, la Generalitat può adottare la legislazione di sviluppo a partire dalle norme europee.

Articolo 190. Gestione dei fondi europei

Corrisponde alla Generalitat la gestione dei fondi europei nelle materie di sua competenza nei termini previsti dagli articoli 114 e 210.

Articolo 191. Azioni presso la Corte di giustizia

1. La Generalitat ha accesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini che stabilisca la normativa europea.

2. Il Governo della Generalitat può instare il Governo dello Stato ad avviare azioni presso la Corte di giustizia dell'Unione europea in difesa dei legittimi interessi e delle competenze della Generalitat. La Generalitat collabora alla difesa giuridica.

3. La negazione del Governo dello Stato ad esercitare le azioni sollecitate deve essere motivata e dovrà essere comunicata immediatamente alla Generalitat.

Articolo 192. Delegazione della Generalitat presso l'Unione europea

La Generalitat stabilirà una delegazione per una migliore difesa dei suoi interessi presso le istituzioni dell'Unione europea.

CAPITOLO III

Azione estera della Generalitat

Articolo 193. Disposizioni generali

1. La Generalitat deve promuovere la proiezione della Catalogna all'estero e ne deve promuovere gli interessi in questo ambito rispettando la competenza dello Stato in materia di relazioni estere.

2. La Generalitat ha la capacità di portare a capo azioni con proiezione estera che derivino direttamente dalle sue competenze, sia in forma diretta sia attraverso degli organi dell'Amministrazione generale dello Stato.

Articolo 194. Uffici all'estero

La Generalitat, per la promozione degli interessi della Catalogna, può aprire degli uffici all'estero.

Articolo 195. Accordi di collaborazione

La Generalitat, per la promozione degli interessi della Catalogna, può sottoscrivere accordi di collaborazione nell'ambito delle sue competenze. A tale fine, gli organi di rappresentanza estera dello Stato presteranno l'appoggio necessario alle iniziative della Generalitat.

Articolo 196. Trattati e accordi internazionali

1. Il Governo dello Stato informerà previamente la Generalitat in merito agli atti di celebrazione di quei trattati che coinvolgano in forma diretta e singolare le competenze della Catalogna. La Generalitat e il Parlamento potranno rivolgere al Governo le osservazioni che stimino pertinenti.
2. Nei casi in cui si tratti di trattati che coinvolgano in forma diretta e singolare la Catalogna, la Generalitat potrà sollecitare al Governo che inserisca nelle delegazioni addette alle negoziazioni anche dei rappresentanti della Generalitat.
3. La Generalitat potrà sollecitare al Governo la celebrazione di trattati internazionali nelle materie di sua competenza.
4. La Generalitat deve adottare le misure necessarie per eseguire gli obblighi che derivino dai trattati e dagli accordi internazionali ratificati dalla Spagna o che vincolino lo Stato nell'ambito delle sue competenze.

Articolo 197. Cooperazione internazionale, interregionale e per lo sviluppo

1. La Generalitat deve promuovere la cooperazione con le regioni europee con le quali condivide interessi economici, sociali, ambientali e culturali, e deve stabilire le relazioni che corrispondano.
2. La Generalitat deve promuovere la cooperazione con altri territori, nei termini che si stabiliscono nel paragrafo 1.
3. La Generalitat deve promuovere programmi di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 198. Partecipazione ad organismi internazionali

La Generalitat deve partecipare agli organismi internazionali competenti in materie d'interesse rilevante per la Catalogna, in particolare all'UNESCO e ad altri organismi di carattere culturale, nella forma che stabilisca la corrispondente normativa.

Articolo 199. Coordinamento delle azioni estere

La Generalitat deve promuovere e coordinare, nell'ambito delle sue competenze, le azioni estere degli enti locali e degli organismi e gli altri enti pubblici della Catalogna, ferma restando l'autonomia di cui godano.

Articolo 200. Proiezione internazionale delle organizzazioni della Catalogna

La Generalitat deve promuovere la proiezione internazionale delle organizzazioni sociali, culturali e sportive della Catalogna e, ove sussista, la loro affiliazione alle entità affini d'ambito internazionale, nella cornice dell'adempimento ai loro obiettivi.

TITOLO VI

Del finanziamento della Generalitat

CAPITOLO I

Il fisco della Generalitat

Articolo 201. Principi

1. Le relazioni d'ordine tributario e finanziario tra lo Stato e la Generalitat sono regolate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge organica prevista nel paragrafo terzo dell'articolo 157 della Costituzione.
2. Il finanziamento della Generalitat si fonda sui principi di autonomia finanziaria, coordinamento, solidarietà e trasparenza nelle relazioni fiscali e finanziarie tra le amministrazioni pubbliche, nonché dai principi della sufficienza delle risorse, della

responsabilità fiscale, dell'equità e della lealtà istituzionale tra le suddette amministrazioni.

3. Lo sviluppo del presente titolo corrisponde alla Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 138.2 della Costituzione, il finanziamento della Generalitat non deve implicare effetti discriminatori per la Catalogna con riguardo alle rimanenti comunità autonome. Questo principio dovrà rispettare pienamente i criteri di solidarietà enunciati dall'articolo 206 di questo Statuto.

Articolo 202. Le risorse della Generalitat

1. La Generalitat dispone di finanze autonome e delle risorse finanziarie sufficienti per far fronte ad un adeguato esercizio del suo autogoverno.

2. La Generalitat dispone di piena autonomia di spesa per potere applicare liberamente le sue risorse in base alle direttrici politiche e sociali determinate dalle sue istituzioni di autogoverno.

3. Le risorse del fisco della Generalitat sono costituite da:

a) I rendimenti delle sue imposte, tasse, contributi speciali e quanti altri tributi propri.

b) Il rendimento dei tributi statali ceduti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 201 del presente Statuto.

c) Le soprattasse sui tributi statali.

d) Le entrate provenienti dal Fondo di compensazione interterritoriale e da altri gettiti stabiliti dalla Costituzione, ove sussista.

e) Altri versamenti e gettiti provenienti dai bilanci generali dello Stato.

f) Le entrate per la percezione dei suoi prezzi pubblici.

g) I rendimenti del patrimonio della Generalitat.

h) Le entrate di diritto privato.

i) Il prodotto dell'emissione di obbligazioni e delle operazioni di credito.

j) Le entrate provenienti da multe e sanzioni nell'ambito delle sue competenze.

k) Le risorse provenienti dall'Unione europea e dai programmi comunitari.

l) Qualsiasi altra risorsa che possa essere stabilita in virtù di quanto disposto dal presente Statuto e dalla Costituzione.

Articolo 203. Competenze finanziarie

1. La Generalitat ha capacità per determinare il volume e la composizione delle sue entrate nell'ambito delle sue competenze finanziarie, così come per fissare l'assegnazione delle sue risorse alle finalità di spese che stabilisca in forma libera.

2. La Generalitat partecipa al rendimento dei tributi statali ceduti alla Catalogna. A tale effetto, questi tributi hanno la seguente considerazione:

a) Tributi ceduti totalmente, che sono quelli per i quali corrisponde alla Generalitat la totalità dei rendimenti e la capacità normativa.

b) Tributi ceduti parzialmente, che sono quelli per i quali corrisponde alla Generalitat una parte dei rendimenti e, ove sussista, la capacità normativa.

3. Nel quadro delle competenze dello Stato e dell'Unione europea, l'esercizio della capacità normativa alla quale si riferisce il paragrafo 2 comprende la partecipazione nella determinazione del tasso impositivi, le esenzioni, le riduzioni e le bonificazioni sulla base imponibile e le deduzioni sulla quota.

4. Corrispondono alla Generalitat la gestione, la riscossione, la liquidazione e l'ispezione dei

tributi statali ceduti totalmente e le suddette funzioni, nella misura in cui vengano attribuite, nei riguardi dei tributi ceduti parzialmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204.

5. La Generalitat ha competenza per stabilire, per mezzo di una legge del Parlamento, i suoi propri tributi, sui quali ha altresì capacità normativa.

6. L'esercizio della capacità normativa nell'ambito tributario, da parte della Generalitat, si basa sui principi di equità ed efficienza. Nella sua azione tributaria, la Generalitat promuove la coesione e il benessere sociale, il progresso economico e la sostenibilità ambientale.

Articolo 204. L'Agenzia finanziaria della Catalogna

1. La gestione, la riscossione, la liquidazione e l'ispezione di tutti i tributi propri della Generalitat della Catalogna, così come, per delega dello Stato, dei tributi statali ceduti totalmente alla Generalitat, corrisponde all'Agenzia finanziaria della Catalogna.

2. La gestione, la riscossione, la liquidazione e l'ispezione delle altre imposte dello Stato maturate in Catalogna corrisponderà all'Amministrazione finanziaria dello Stato, ferma restando la delega che la Generalitat possa ricevere dal medesimo, e la collaborazione che si possa stabilire, in particolare quando così lo richieda la natura del tributo.

Per sviluppare quanto previsto nel paragrafo precedente, si dovrà costituire, in un termine di due anni, un consorzio o ente equivalente nel quale parteciperanno in forma paritaria l'Agenzia statale dell'Amministrazione finanziaria e l'Agenzia finanziaria della Catalogna. Il Consorzio si potrà trasformare nell'Amministrazione finanziaria nella Catalogna.

3. Entrambe le amministrazioni finanziarie stabiliranno i meccanismi necessari che consentano la presentazione e il ricevimento, presso i loro rispettivi uffici, delle dichiarazioni e della rimanente documentazione con importanza tributaria che debba avere effetto presso l'altra amministrazione, facilitando in questo modo l'ottemperanza agli obblighi tributari dei contribuenti.

La Generalitat parteciperà, nella forma che venga determinata, agli enti o agli organismi tributari dello Stato responsabili della gestione, della riscossione, della liquidazione e dell'ispezione dei tributi statali ceduti parzialmente.

4. L'Agenzia finanziaria della Catalogna deve essere creata per legge del Parlamento e disporrà di piena capacità e attribuzioni per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni alle quali si riferisce il paragrafo 1.

5. L'Agenzia finanziaria della Catalogna può esercitare per delega dei municipi le funzioni di gestione tributaria con relazione ai tributi locali.

Articolo 205. Organi economico-amministrativi

La Generalitat deve assumere, per mezzo dei suoi propri organi economico-amministrativi, la revisione attraverso la via amministrativa delle reclamazioni che i contribuenti possano presentare contro gli atti di gestione tributaria dettati da parte dell'Agenzia finanziaria della Catalogna.

Tutto ciò, ferme restando le competenze in materia di unificazione di criterio che corrispondono all'Amministrazione generale dello Stato.

A tali effetti, la Generalitat e l'Amministrazione generale dello Stato potranno altresì stabilire i meccanismi di cooperazione che siano necessari per un adeguato esercizio delle funzioni di revisione in via economico-amministrativa.

Articolo 206. Partecipazione al rendimento dei tributi statali e meccanismi di livellamento e solidarietà

1. Il livello delle risorse finanziarie delle quali disponga la Generalitat per finanziare i suoi servizi e le sue competenze si fonderà sui criteri della necessità di spesa e tenendo in conto la propria capacità fiscale, tra gli altri criteri. A tali effetti, le risorse della Generalitat, tra le altre, saranno quelle che derivino dalle sue entrate tributarie, regolate in più o in meno dalla

sua partecipazione ai meccanismi di livellamento e di solidarietà.

2. La Generalitat parteciperà al rendimento dei tributi statali ceduti. La percentuale di partecipazione verrà stabilita tenendo in conto i suoi servizi e le sue competenze.

3. Le risorse finanziarie delle quali disponga la Generalitat potranno essere regolate in maniera tale da consentire che il sistema statale di finanziamento disponga di risorse sufficienti a garantire il livellamento e la solidarietà nei riguardi delle altre comunità autonome, con il fine di ottenere che i servizi di educazione, sanità e altri servizi sociali essenziali dello stato del benessere prestati dai vari governi autonomi possano raggiungere dei livelli simili in tutto l'insieme dello Stato, sempre che mettano in atto uno sforzo fiscale parimenti simile. Nella medesima forma, e ove sussista, la Generalitat riceverà risorse dei meccanismi di livellamento e di solidarietà. I suddetti livelli verranno fissati dallo Stato.

4. La determinazione dei meccanismi di livellamento e di solidarietà verrà realizzata in base al principio di trasparenza e il suo risultato verrà valutato con cadenza quinquennale.

5. Lo Stato garantirà che l'applicazione dei meccanismi di livellamento non alterino in alcun caso la posizione della Catalogna nell'ordinamento del reddito pro capite tra le comunità autonome prima del livellamento.

6. Si deve tenere in considerazione, quale variabile di base per determinare le necessità di spesa alle quali si riferisce il paragrafo 1, la popolazione, rettificata dai costi differenziali e per variabili demografiche, in particolare, per un fattore di correzione che sarà in funzione della percentuale di popolazione immigrante. Inoltre, si devono tenere in considerazione la densità di popolazione, la dimensione dei nuclei urbani e la popolazione in situazione di esclusione sociale.

Articolo 207. Il trattamento fiscale

La Generalitat gode del trattamento fiscale che le leggi stabiliscono per lo Stato nelle imposte statali.

Articolo 208. Aggiornamento del finanziamento

1. Lo Stato e la Generalitat procederanno ad effettuare un aggiornamento quinquennale del sistema di finanziamento, tenendo in considerazione l'evoluzione dell'insieme delle risorse pubbliche disponibili e delle necessità di spesa delle varie amministrazioni.

Il suddetto aggiornamento dovrà essere effettuato fermo restando il monitoraggio e, eventualmente, il rinnovo delle variabili di base utilizzate ai fini della determinazione delle risorse fornite dal sistema di finanziamento.

2. L'aggiornamento al quale si riferisce il paragrafo 1 dovrà essere approvato da parte della Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat.

Articolo 209. Lealtà istituzionale

1. In base al principio della lealtà istituzionale, verrà valutato l'impatto finanziario, positivo o negativo, che provochino le disposizioni generali approvate da parte dello Stato nei riguardi della Generalitat o che quelle approvate per la Generalitat abbiano nei riguardi dello Stato, in un periodo di tempo determinato, sotto forma di una variazione delle necessità di spesa o della capacità fiscale, con la finalità di stabilire i meccanismi di regolazione che possano rendersi necessari.

2. Entrambe le amministrazioni si forniranno mutuamente un accesso alle informazioni statistiche e di gestione necessarie per un migliore esercizio delle loro rispettive competenze, in una cornice di cooperazione e trasparenza.

Articolo 210. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat

1. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat è l'organo bilaterale di relazione tra l'Amministrazione dello Stato e la Generalitat nell'ambito del finanziamento autonomo. A detta Commissione corrisponde mettere in essere la

determinazione, l'applicazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del sistema di finanziamento, nonché la canalizzazione dell'insieme delle relazioni fiscali e finanziarie della Generalitat e dello Stato. È formata da un numero uguale di rappresentanti dello Stato e della Generalitat. La presidenza di detta Commissione mista viene esercitata in forma rotatoria tra le due parti per turni di un anno.

La Commissione adotta un suo regolamento interno e di funzionamento a mezzo di accordo tra le due delegazioni. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat esercita le proprie funzioni fermi restando gli accordi sottoscritti dal Governo della Catalogna in questa materia in istituzioni e organismi di carattere multilaterale.

2. Corrisponde alla Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat:

a) Fissare la portata e le condizioni della cessione dei tributi di titolarità statale e, in particolare, le percentuali di partecipazione al rendimento dei tributi statali ceduti parzialmente al quale si riferisce l'articolo 206, così come la sua revisione quinquennale.

b) Fissare la contribuzione alla solidarietà e ad i meccanismi di livellamento previsti dall'articolo 206.

c) Stabilire i meccanismi di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria della Catalogna e l'Amministrazione finanziaria dello Stato ai quali si riferisce l'articolo 204, così come i criteri di coordinamento e di armonizzazione fiscale secondo le caratteristiche o la natura dei tributi ceduti.

d) Negoziare la percentuale di partecipazione della Catalogna alla distribuzione territoriale dei fondi strutturali europei.

e) Applicare i meccanismi d'intervento stabiliti dall'articolo 208.

f) Fissare la valutazione dei trasferimenti di servizi dallo Stato alla Generalitat.

g) Stabilire i meccanismi di collaborazione tra la Generalitat e l'Amministrazione dello Stato che siano necessari per un adeguato esercizio delle funzioni di revisione in via economico-amministrativa ai quali si riferisce l'articolo 205.

h) Fissare i meccanismi di collaborazione tra la Generalitat e l'Amministrazione generale dello Stato per l'esercizio delle funzioni in materia catastale ai quali si riferisce l'articolo 221.

3. In consonanza con quanto stabilito dall'articolo 209, la Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat proporrà le misure di cooperazione necessarie a garantire l'equilibrio del sistema di finanziamento che stabilisce il presente titolo quando esso possa essere alterato da decisioni legislative statali o dell'Unione europea.

4. La parte catalana della Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat rende conto al Parlamento in merito all'adempimento ai precetti stabiliti dal presente capitolo.

CAPITOLO II

Il bilancio della Generalitat

Articolo 211. Competenze della Generalitat

La Generalitat ha competenza esclusiva per ordinare e regolare il proprio fisco.

Articolo 212. Il bilancio della Generalitat

Il bilancio della Generalitat ha carattere annuale, è unico e comprende tutte le spese e tute le entrate della Generalitat, così come quelle degli organismi, delle istituzioni e delle imprese che dipendano dalla medesima. Corrisponde al Governo elaborare ed eseguire il bilancio, e al Parlamento corrisponde esaminarlo, emendarlo, approvarlo e controllarlo. La legge dei bilanci non può creare tributi, ma può modificarli se una legge tributaria sostantiva così lo stabilisca.

Articolo 213. Ricorso all'indebitamento

1. La Generalitat può ricorrere all'indebitamento e può emettere obbligazioni pubbliche al fine di finanziare spese d'investimento entro i limiti che la medesima Generalitat determini e rispettando i principi generali e la normativa statale.
2. I titoli emessi hanno a tutti gli effetti la considerazione di fondi pubblici e godono dei medesimi benefici e delle stesse condizioni di quelli che emette lo Stato.

Articolo 214. Stabilità di bilancio

Corrisponde alla Generalitat la determinazione dei limiti e delle condizioni per raggiungere gli obiettivi di stabilità di bilancio nell'ambito dei principi e della normativa statale e dell'Unione europea.

Articolo 215. Il patrimonio della Generalitat

1. Il patrimonio della Generalitat è formato dai beni e dai diritti dei quali è titolare e da quelli che acquisisca per qualsivoglia titolo giuridico.
2. Una legge del Parlamento deve regolare l'amministrazione, la difesa e la conservazione del patrimonio della Generalitat.

Articolo 216. Imprese pubbliche

La Generalitat può costituire imprese pubbliche per adempiere alle funzioni che sono di sua competenza, in base a quanto stabilito dalle leggi del Parlamento.

CAPITOLO III

Il fisco dei governi locali

Articolo 217. Principi reggenti

Il fisco dei governi locali si fonda sui principi della sufficienza delle risorse, dell'equità, dell'autonomia e della responsabilità fiscale. La Generalitat deve vigilare l'adempimento ai suddetti principi.

Articolo 218. Autonomia e competenze finanziarie

1. I governi locali hanno autonomia di bilancio e di spesa nell'applicazione delle loro risorse, ivi comprese le partecipazioni che percepiscano a carico dei bilanci di altre amministrazioni pubbliche, delle quali possono disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.
2. La Generalitat ha competenza, nella cornice stabilita dalla Costituzione e dalla normativa dello Stato, in materia di finanziamento locale. Questa competenza può comprendere la capacità legislativa per stabilire e regolare i tributi propri dei governi locali e comprende la capacità di fissare i criteri di distribuzione delle partecipazioni a carico del bilancio della Generalitat.
3. I governi locali hanno capacità per regolare le loro proprie finanze nella cornice di quanto previsto dalle leggi. Detta capacità comprende la potestà di fissare la quota o il tasso dei tributi locali, così come le bonificazioni e le esenzioni, entro i limiti stabiliti dalle leggi.
4. Corrisponde ai governi locali, nella cornice stabilita dalla normativa regolatrice del sistema tributario locale, la competenza per gestire, riscuotere e ispezionare i propri tributi, fermo restando che possano delegarla alla Generalitat e che possano partecipare all'Agenzia finanziaria della Catalogna.
5. Corrisponde alla Generalitat l'esercizio della tutela finanziaria sui governi locali, rispettando l'autonomia che riconosce loro la Costituzione.

Articolo 219. Sufficienza di risorse

1. La Generalitat deve stabilire un fondo di cooperazione locale destinato ai governi locali. Il fondo, di carattere incondizionato, deve essere dotato in base a tutte le entrate tributarie della Generalitat e deve essere regolato per mezzo di una legge del Parlamento.

In via supplementare, la Generalitat può stabilire dei programmi di collaborazione finanziaria specifica per materie concrete.

2. Le entrate dei governi locali consistenti in partecipazioni a tributi ed a sovvenzioni incondizionate statali vengono percepite per mezzo della Generalitat, che le deve distribuire in base a quanto disposto dalla legge sul fisco dei governi locali della Catalogna, la cui approvazione richiederà una maggioranza di tre quinti, e rispettando i criteri stabiliti dalla legislazione dello Stato nella suddetta materia. Nel caso delle sovvenzioni incondizionate, questi criteri dovranno consentire che il Parlamento possa incidere sulla distribuzione delle risorse con il fine di ottemperare alla singolarità del sistema istituzionale della Catalogna al quale si riferisce l'articolo 5 di questo Statuto.

3. Sono garantite ai governi locali le risorse sufficienti per far fronte alla prestazione dei servizi la cui titolarità o gestione venga loro trasferita o delegata. Qualsiasi nuova attribuzione di competenze deve essere accompagnata dall'assegnazione delle risorse supplementari necessarie a finanziarla in maniera corretta, in maniera tale che si tenga in conto il finanziamento del costo totale ed effettivo dei servizi trasferiti. L'adempimento a questo principio è una condizione necessaria affinché possa entrare in vigore il trasferimento o la delega della competenza. A tale effetto, si possono stabilire varie forme di finanziamento, ivi compresa la partecipazione alle risorse del fisco della Generalitat oppure, ove sussista, dello Stato.

4. La distribuzione delle risorse provenienti da sovvenzioni incondizionate o da partecipazioni generiche ad imposte si deve svolgere tenendo in considerazione la capacità fiscale e le necessità di spesa dei governi locali e garantendone in ogni caso la sufficienza.

5. La distribuzione delle risorse tra i governi locali non può comportare in alcun caso una diminuzione delle risorse ottenute da ciascuno di essi, secondo i criteri utilizzati nell'esercizio precedente all'entrata in vigore dei precetti del presente Statuto.

Articolo 220. Legge sul fisco dei governi locali

1. Il Parlamento deve approvare la sua propria legge sul fisco dei governi locali per sviluppare i principi e le disposizioni stabilite dal presente capitolo.

2. Le facoltà in materia di fisco dei governi locali che il presente capitolo attribuisce alla Generalitat devono essere esercitate con riguardo all'autonomia locale e ascoltando il Consiglio dei governi locali, stabilito dall'articolo 85.

Articolo 221. Il catasto

L'Amministrazione generale dello Stato e la Generalitat stabiliranno le procedure di collaborazione necessarie ad assicurare la partecipazione della Generalitat alle decisioni ed all'interscambio d'informazioni che siano necessarie per l'esercizio delle loro competenze.

Si stabiliranno altresì delle forme di gestione consorziata del catasto tra lo Stato, la Generalitat e i municipi, ai sensi di quanto disposto dalla normativa dello Stato e in maniera tale che si garantisca la piena disponibilità delle basi di dati per tutte le amministrazioni e l'unità delle informazioni.

TITOLO VII

Della riforma dello Statuto

Articolo 222. La riforma dei titoli che non coinvolgano le relazioni con lo Stato

1. La riforma dei titoli I e II dello Statuto deve seguire i procedimenti indicati di seguito:

a) L'iniziativa della riforma corrisponde al Parlamento della Catalogna, a proposta di una

quinta parte dei suoi deputati, e al Governo della Generalitat. I comuni della Catalogna possono proporre al Parlamento l'esercizio dell'iniziativa di riforma se così lo sollecita un minimo del 20% delle assemblee plenarie municipali, che rappresentino un minimo del 20% della popolazione.

Si potrà altresì proporre mediante la raccolta di 300.000 firme attestate dei cittadini della Catalogna con diritto a voto.

Il Parlamento deve regolare questi due procedimenti per proporre l'esercizio dell'iniziativa della riforma.

b) L'approvazione della riforma richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento, la remissione e la consultazione nei riguardi delle Cortes generali, la ratifica delle Cortes mediante una legge organica e il referendum positivo degli elettori della Catalogna.

c) Se nel termine di trenta giorni a decorrere dal ricevimento della consulta stabilita alla lettera b) le Cortes generali si dichiarano coinvolte dalla riforma, questa dovrà seguire il procedimento stabilito dall'articolo 223.

d) Una volta ratificata la riforma dalle Cortes generali, la Generalitat deve sottoporla a referendum.

2. Se la proposta di riforma non viene approvata dal Parlamento o dal corpo elettorale, non può essere sottoposta di nuovo a dibattito e a votazione del Parlamento fino a che non sia trascorso un anno.

Articolo 223. La riforma del resto dei titoli

1. La riforma dei titoli dello Statuto non compresi nell'articolo 222 deve ottemperare al seguente procedimento:

a) L'iniziativa di riforma corrisponde al Parlamento, al Governo della Generalitat e alle Cortes generali. I comuni ed i titolari del diritto di voto al Parlamento possono proporre al Parlamento che eserciti l'iniziativa di riforma nei termini stabiliti dall'articolo 222.1.a).

b) L'approvazione della riforma richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento, l'approvazione delle Cortes generali mediante una legge organica e, per finire, il referendum positivo degli elettori.

c) Una volta approvata la proposta di riforma dello Statuto, il Parlamento deve inviarla alla Camera dei deputati.

d) La proposta di riforma può essere sottoposta ad un voto di ratifica da parte della Camera dei deputati e del Senato in base al procedimento che stabiliscono i rispettivi regolamenti parlamentari. Il Parlamento deve nominare una delegazione per presentare la proposta di riforma dello Statuto presso la Camera dei deputati e il Senato. Se le Cortes generali ratificano la proposta di riforma dello Statuto, si considera approvata la legge organica corrispondente.

e) Se non si applica il procedimento stabilito dalla lettera d), si deve costituire una commissione mista paritaria, formata da membri della commissione competente della Camera dei deputati e una delegazione del Parlamento con rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per formulare di comune accordo, e mediante il procedimento che stabilisce il Regolamento della Camera dei deputati, una proposta congiunta nel termine di due mesi.

f) L'iter della proposta di riforma dello Statuto nel Senato deve seguire un procedimento analogo a quello stabilito dalla lettera e) nei termini del Regolamento del Senato. In questo caso, la delegazione del Parlamento, con i corrispondenti adattamenti, deve costituire, congiuntamente con membri della commissione competente del Senato, una commissione mista paritaria per formulare di comune accordo una proposta congiunta.

g) Se la commissione mista paritaria non riesce a formulare una proposta congiunta, la proposta di riforma dello Statuto deve essere istruita secondo il procedimento ordinario

stabilito dai rispettivi regolamenti parlamentari.

h) Il Parlamento, in forza della maggioranza assoluta dei suoi membri, può ritirare le proposte di riforma che abbia approvato in qualsivoglia momento dell'iter nelle Cortes generali prima che vengano approvate in forma definitiva. La ritirata della proposta di riforma non comporta in alcun caso l'applicazione di quanto stabilito dal paragrafo 2.

i) L'approvazione della riforma da parte delle Cortes generali mediante una legge organica comprenderà l'autorizzazione dello Stato affinché la Generalitat convochi entro il termine massimo di sei mesi il referendum al quale si riferisce la lettera b).

2. Se la proposta di riforma non viene approvata da parte del Parlamento, da parte delle Cortes generali o dal corpo elettorale, non può essere sottoposta di nuovo a dibattito e a votazione del Parlamento fino a che non sia trascorso un anno.

Disposizione addizionale prima. Designazione di senatori

1. Corrisponde al Parlamento designare i senatori che rappresentino la Generalitat nel Senato, nei termini che stabilisca una legge approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea plenaria del Parlamento in una votazione finale sull'insieme del testo. La designazione deve essere realizzata con una convocazione specifica e in proporzione al numero di deputati di ogni gruppo parlamentare.

2. Il Parlamento, mediante una legge approvata in una votazione finale sull'insieme del testo da maggioranza assoluta, deve adeguare le norme relative all'elezione dei senatori alla riforma costituzionale del Senato, nella misura che corrisponda.

Disposizione addizionale seconda. Accordi con il Governo dello Stato

Se lo Statuto stabilisce che la posizione del Governo della Generalitat è determinante per conformare un accordo con il Governo dello Stato e questo non l'accoglie, il Governo dello Stato deve motivarlo davanti alla Commissione bilaterale Generalitat - Stato.

Disposizione addizionale terza. Investimenti in infrastrutture

1. L'investimento dello Stato in Catalogna in infrastrutture, escluso il Fondo di compensazione interterritoriale, sarà equiparato alla partecipazione relativa del prodotto interno lordo della Catalogna in relazione al prodotto interno lordo dello Stato per un periodo di sette anni. I suddetti investimenti potranno essere altresì utilizzati per la liberazione di pedaggi o per la costruzione di superstrade alternative.

2. Con questa finalità si costituirà una commissione, formata dalle amministrazioni statale, autonoma e locali.

Disposizione addizionale quarta. Capacità di finanziamento

1. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat dovrà predisporre i rapporti informativi necessari a valutare l'adempimento a quanto disposto dall'articolo 201.4.

2. I meccanismi che eventualmente debbano essere stabiliti per adempiere a quanto disposto dall'articolo 201.4 potranno essere applicati in forma graduale fino a raggiungere il loro obiettivo.

Disposizione addizionale quinta. Revisione del regime speciale di Aran

A partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, entro il termine di quattro anni dovrà essere rivisto e modificato il regime speciale di Aran per adattarlo, nella misura delle necessità, a quanto stabilito dal presente Statuto.

Disposizione addizionale sesta. Amministrazione ordinaria

La Generalitat sarà Amministrazione ordinaria dello Stato in Catalogna nella misura in cui le vengano trasferite, mediante gli strumenti che corrisponda, le funzioni esecutive che esercita

l'Amministrazione dello Stato attraverso i propri organi territoriali in Catalogna.

Disposizione addizionale settima. Relazione di tributi ceduti

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 203.2, nel momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, i tributi statali ceduti avranno la seguente considerazione:

a) Tributi statali ceduti totalmente

- Imposta sulle successioni e le donazioni
- Imposta sul patrimonio
- Imposta sulle trasmissioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentati
- Tributi sul gioco d'azzardo
- Imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi
- Imposta su determinati mezzi di trasporto
- Imposta sull'elettricità

b) Tributi statali ceduti parzialmente

- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta sul valore aggiunto
- Imposta sugli idrocarburi
- Imposta sul tabacco
- Imposta sull'alcol e le bevande derivate
- Imposta sulla birra
- Imposta sul vino e le bevande fermentate
- Imposta sui prodotti intermedi

Il contenuto di questa disposizione potrà essere modificato mediante accordo del Governo dello Stato con quello della Generalitat, che sarà istruito come progetto di legge dal primo. A questi effetti, la modifica della presente disposizione non si considererà una modifica dello Statuto.

La portata e le condizioni della cessione verranno stabilite da parte della Commissione mista alla quale si riferisce l'articolo 210 che, in ogni caso, si riferirà ai rendimenti in Catalogna. Il Governo istruirà l'accordo della Commissione come progetto di legge.

Disposizione addizionale ottava. Cessione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il primo progetto di legge di cessione delle imposte che venga approvato a partire dall'entrata in vigore dello Statuto conterrà, in applicazione della disposizione precedente, una percentuale di cessione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del 50%.

Si considera prodotto nel territorio della comunità autonoma della Catalogna il rendimento ceduto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che corrisponda a quei soggetti passivi che abbiano la loro residenza abituale in essa.

Parimenti, si proporrà di aumentare le competenze normative della comunità per quanto si riferisce alla suddetta imposta.

Disposizione addizionale nona. Cessione dell'imposta sugli idrocarburi, dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sull'alcol e le bevande derivate, dell'imposta sulla birra, dell'imposta sul vino e le bevande fermentate e dell'imposta sui prodotti intermedi

Il primo progetto di legge di cessione delle imposte che venga approvato a partire dall'entrata in vigore dello Statuto conterrà, in applicazione della disposizione addizionale settima, una percentuale di cessione del 58% del rendimento delle seguenti imposte:

imposta sugli idrocarburi, imposta sul tabacco, imposta sull'alcol e le bevande derivate, imposta sulla birra, imposta sul vino e le bevande fermentate e imposta sui prodotti intermedi. L'attribuzione alla comunità autonoma della Catalogna si determina in funzione degli indici che corrispondano in ogni singolo caso.

Disposizione addizionale decima. Cessione dell'imposta sul valore aggiunto

Il primo progetto di legge di cessione delle imposte che venga approvato a partire dall'entrata in vigore dello Statuto conterrà, in applicazione della disposizione addizionale settima, una percentuale di cessione del 50% del rendimento dell'imposta sul valore aggiunto. L'attribuzione alla comunità autonoma della Catalogna si determina in funzione del consumo nel territorio della suddetta comunità.

Disposizione addizionale undecima. Capacità normativa

Nella cornice delle competenze e della normativa dell'Unione europea, l'Amministrazione generale dello Stato cederà le competenze normative nell'imposta sul valore aggiunto nelle operazioni effettuate in fase di vendita al dettaglio i cui destinatari non rivestano la condizione di imprenditori o professionisti e nel tributo nella fase di vendita al dettaglio dei prodotti onerati dalle imposte speciali di fabbricazione.

Disposizione addizionale dodicesima. Interpretazione armonica

Le norme della legge organica previste nell'articolo 157.3 della Costituzione e le norme contenute nel presente Statuto devono essere interpretate armonicamente.

Disposizione addizionale tredicesima. Fondi propri e comuni con altri territori

I fondi propri della Catalogna situati nell'Archivio della Corona di Aragona e nell'Archivio reale di Barcellona formano parte del sistema di archivi della Catalogna. Per la gestione efficace del resto dei fondi comuni con altri territori della Corona di Aragona, la Generalitat deve collaborare con il Patronato dell'Archivio della Corona di Aragona, con le altre comunità autonome che dispongano di fondi condivisi nel medesimo e con lo Stato attraverso dei meccanismi che si stabiliscano di mutuo accordo.

Disposizione addizionale quattordicesima. Giochi e scommesse

Quanto previsto nell'articolo 141.2 non dovrà essere applicato alla modifica delle modalità dei giochi e delle scommesse attribuiti, per fini sociali, alle organizzazioni d'ambito statale, di carattere sociale e senza scopo di lucro, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile alle suddette organizzazioni.

Disposizione addizionale quindicesima. Trasparenza

Lo Stato, in adempimento al principio di trasparenza, pubblicherà la liquidazione provinciale dei vari programmi di spesa pubblica in Catalogna.

Disposizione transitoria prima. Adattamento delle leggi e delle norme con rango di legge

1. Le leggi del Parlamento e le norme con rango di legge del Governo vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto che eventualmente possano risultare incompatibili con i diritti riconosciuti dal titolo I mantengono la loro validità per un termine massimo di due anni, nel corso del quale devono essere adattate alla regolazione stabilita dal presente Statuto.

2. I gruppi parlamentari, i membri del Parlamento, il Governo e il Difensore civico, entro il termine stabilito dal paragrafo 1, possono sollecitare una risoluzione al Consiglio delle garanzie statutarie, nei termini stabiliti a norma di legge, sulla compatibilità con lo Statuto delle leggi del Parlamento o delle norme con rango di legge dettate dal Governo prima della loro entrata in vigore. La risoluzione non ha valore vincolante e può emettere delle raccomandazioni al Parlamento o al Governo per modificare o derogare le norme che consideri incompatibili.

Disposizione transitoria seconda. Vigenza delle disposizioni transitorie precedenti

Le disposizioni transitorie terza, quarta e sesta della Legge organica 4/1979, del 18 dicembre del 1979, sullo Statuto d'autonomia della Catalogna, mantengono, per quanto corrisponda, la loro validità in veste di regolazione transitoria.

Disposizione derogatoria

Viene derogata la Legge organica 4/1979, del 18 dicembre del 1979, sullo Statuto d'autonomia della Catalogna.

Disposizione finale prima. Applicazione dei precetti del titolo VI

1. La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat deve concretare, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'applicazione dei precetti del titolo VI.

2. I precetti del titolo VI possono essere applicati in forma graduale in funzione della loro fattibilità finanziaria. In ogni caso, la suddetta applicazione deve essere pienamente effettiva entro il termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Disposizione finale seconda. L'Agenzia finanziaria della Catalogna

L'Agenzia finanziaria della Catalogna, alla quale si riferisce l'articolo 204, deve essere creata per legge del Parlamento, entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Le funzioni che, in applicazione di questo Statuto, corrispondano all'Agenzia finanziaria della Catalogna saranno esercitate, fino al momento della data di costituzione della medesima, dagli organi che le abbiano svolte fino a quel momento.

Disposizione finale terza. Termine di creazione della Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat

La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat, che stabilisce l'articolo 210, deve essere creata nel termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto. Fintanto che non venga costituita, la Commissione mista delle valutazioni Stato - Generalitat assume le sue competenze. La costituzione della Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat comporta l'immediata estinzione della Commissione mista di valutazioni Stato - Generalitat.

Disposizione finale quarta. Relazione delle entità economiche e finanziarie

La Commissione mista degli affari economici e fiscali Stato - Generalitat, nel termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto, deve determinare la relazione delle entità alle quali si riferisce l'articolo 182.